



Assemblea

<p>RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI</p>
--

<p>ASSEMBLEA</p>

<p>366^a seduta pubblica martedì 12 ottobre 2021</p>
--

<p>Presidenza del vice presidente La Russa, indi del vice presidente Rossomando</p>

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	37
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	61

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE5

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE6

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE6

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (Relazione orale):

PRESIDENTE9, 13, 30

MODENA, relatrice9, 29

COLLINA, relatore11, 29

URRARO (L-SP-PSd'Az)13

CALIENDO (FIBP-UDC)16

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az)18

TIRABOSCHI (FIBP-UDC)20

DE BERTOLDI (FdI)22

PILLON (L-SP-PSd'Az)24

LANZI (M5S)26

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia30

D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento30

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

LEONE (M5S)31

TRENTACOSTE (M5S)32

DRAGO (FdI)33

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 202134

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2371

Emendamento 1.9000 su cui il Governo ha posto la questione di fiducia interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione37

Articolo 1 del disegno di legge di conversione37

Articoli da 1 a 29 del decreto-legge e Allegato37

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI61

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Trasmissione di documenti61

INSINDACABILITÀ

Deferimento di richieste di deliberazione61

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione61

Assegnazione62

Nuova assegnazione63

GOVERNO

Trasmissione di atti64

Comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione64

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento65

Trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento65

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Trasmissione di documenti66

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni67

Mozioni67

Interpellanze79

Interrogazioni80

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento88

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta90

Interrogazioni da svolgere in Commissione116

ANNESSI117

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,46*).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 ottobre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 8 ottobre è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri della salute, della cultura, dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali» (2409).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 20 ottobre.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione del decreto-legge sulla crisi d'impresa.

Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del provvedimento. Si è stabilito che le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia avranno luogo nella seduta di domani, a partire dalle ore 9,30. Seguirà la chiama.

Successivamente sarà discusso il decreto-legge sulle modalità operative relative alle consultazioni elettorali 2021, già approvato dalla Camera dei deputati. Gli emendamenti a tale decreto dovranno essere presentati oggi, entro le ore 18.

Sempre nella seduta di domani saranno esaminati il disegno di legge recante l'intesa con l'associazione Chiesa d'Inghilterra e i disegni di legge recanti ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

Martedì 19 ottobre, alle ore 16,30, il Ministro dell'interno renderà - come richiesto - un'informativa sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre in occasione della manifestazione svoltasi presso piazza del Popolo. Seguirà l'eventuale esame di ratifiche non discusse nella seduta di domani.

Restano confermate, per mercoledì 20 ottobre, alle ore 9, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021.

Nel pomeriggio di mercoledì 20, alle ore 14,30, saranno discusse mozioni su iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e mozioni su iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo, i cui testi dovranno pervenire entro le ore 12 di martedì 19 ottobre.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella stessa giornata di martedì 19, alle ore 15, per definire l'ulteriore programmazione dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 20 ottobre:

Martedì	12	ottobre	h. 16,30- 20	– Disegno di legge n. 2371 - Decreto-legge n. 118, Crisi d'impresa (<i>scade il 23 ottobre</i>)
---------	----	---------	--------------------	---

Mercoledì	13	"	h. 9,30-20	<ul style="list-style-type: none"> – Disegno di legge n. 2405 - Decreto-legge n. 117, Modalità operative consultazioni elettorali 2021 (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 22 ottobre</i>) – Disegno di legge n. 2060 - Intesa con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" – Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
-----------	----	---	------------	--

Martedì	19	ottobre	h. 16,30-20	<ul style="list-style-type: none"> – Informativa del Ministro dell'interno sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione svoltasi presso Piazza del Popolo – Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	20	"	h. 9-20	<ul style="list-style-type: none"> – Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 (mercoledì 20, ore 9) – Mozioni su iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e – Mozioni su iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2371
(Decreto-legge n. 118, Crisi d'impresa)
 (Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

M5S		54'
L-SP-PSd'Az		49'
FIBP-UDC		42'

Misto		41'+5'
PD		37'
FdI		29'+5'
IV-PSI		26'
Aut (SVP-PATT, UV)		22'
Dissenzienti		da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2405
(Decreto-legge n. 117, Modalità operative consultazioni elettorali
2021)
(solo dichiarazioni di voto)**

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo		30'
Gruppi 3 ore, di cui		
M5S		32'
L-SP-PSd'Az		29'
FIBP-UDC		25'
Misto		25'+5'
PD		22'
FdI		17'+5'
IV-PSI		16'
Aut (SVP-PATT, UV)		14'
Dissenzienti		da definire

Discussione del disegno di legge:

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (Relazione orale) (ore 16,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2371.

I relatori, senatori Modena e Collina, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Modena.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, Governo, sottosegretario Sisto, colleghi, questo decreto-legge, che è stato ampiamente modificato in Commissione, si compone di due parti: la prima riguarda la crisi d'impresa, mentre la seconda reca misure urgenti in materia di giustizia.

Ci troviamo di fronte a un quadro di natura generale che deve essere considerato e di cui bisogna tener conto per inquadrare questo provvedimento. Tale quadro va rinvenuto nelle dichiarazioni che fece il presidente Draghi quando venne in Parlamento a chiedere la fiducia al suo Governo e nelle indicazioni contenute nelle risoluzioni approvate sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Queste misure infatti, con riferimento sia alla crisi d'impresa che al settore della giustizia, si inquadrano in un disegno più ampio, che riguarda la riforma del processo civile, che questa Assemblea ha recentemente approvato, la riforma del processo penale, che è stata licenziata da entrambi i rami del Parlamento, la riforma della giustizia tributaria e dell'ordinamento giudiziario, che è in arrivo, e tutta la partita che ha ad oggetto il codice dell'insolvenza e della crisi d'impresa.

Senza questi riferimenti è difficile capire perché oggi si parla con urgenza di crisi d'impresa e di giustizia. In modo particolare dobbiamo tenere conto del fatto che, nelle indicazioni che sono state date e che noi seguiamo, si sottolinea la necessità di adeguare il nostro ordinamento alla direttiva dell'Unione europea 2019/1023. Si affronta il tema della volontarietà della risoluzione delle crisi d'impresa (quindi soprattutto le risoluzioni extragiudiziarie), i meccanismi di allerta, la specializzazione degli uffici giudiziari e la creazione di piattaforme *online*. Su queste riforme ha operato una commissione ministeriale, la commissione Pagni; dovremmo vedere la fine di questo percorso entro il 31 dicembre dell'anno prossimo, perché questo è il *timing* del *recovery*. (Brusio).

PRESIDENTE. Pregherei di disturbare il meno possibile l'intervento della senatrice Modena. Se proprio volete parlare, abbassate la voce.

Prego, senatrice Modena.

MODENA, *relatrice*. Dicevo che il quadro generale va tenuto presente, innanzitutto perché abbiamo un rinvio che riguarda il codice del diritto d'impresa, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022. Questa data non è stata

scelta a caso, ma tiene conto del recepimento della direttiva a cui facevo riferimento prima. I meccanismi di allerta entreranno in vigore dal 31 dicembre 2023.

In questo ambito naturalmente dovremo vedere l'attuazione della direttiva, che da questo punto di vista - vorrei ricordarlo perché guida la logica di tutto ciò che stiamo approvando - ha come obiettivo principale la garanzia, per le imprese e gli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie, di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, per gli imprenditori onesti ma insolventi o sopra indebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante anche l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo e di conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione anche attraverso la riduzione della loro durata.

Tutto ciò è importante perché in più occasioni ci siamo chiesti che fine avrebbero fatto le aziende colpite duramente dalla crisi economica per il Covid-19 e che magari lo erano già prima dell'emergenza sanitaria. La strada che ha intrapreso il Paese con questo Governo, per essere precisi, dà la possibilità agli imprenditori di mettere in atto una serie di strumenti tali da consentire di riconoscere che si trattava di un'insolvenza rimediabile (anche se quest'ultima non è una definizione molto tecnica), dando comunque loro la possibilità di intervenire con alcune procedure tali da consentire loro di tornare sul mercato.

Si tratta di un cambio importante di impostazione rispetto al nostro diritto fallimentare.

Per arrivare a questo obiettivo la prima forma che viene messa in atto con questo decreto è la composizione negoziata della crisi. In pratica, su impulso dell'imprenditore - è l'imprenditore in primo luogo che si muove - si cerca un risanamento e naturalmente si dà la possibilità di avere un supporto attraverso degli esperti, che lo affiancano ma non lo sostituiscono, attraverso la piattaforma che è già in opera fatta con le camere di commercio, attraverso misure protettive che riguardano tutti i crediti che coinvolgono i diritti del lavoratore e una serie di possibilità di rinegoziare i contratti. Penso, per esempio, a quelli di durata come la somministrazione. Penso anche alla possibilità di trasferire l'azienda o i rami della stessa senza gli effetti dell'articolo 2560 del codice civile e mantenendo solo quelli dell'articolo 2112 del codice civile, cioè sempre quelli che riguardano i lavoratori.

Questo impianto consente all'imprenditore con una procedura negoziale volontaria di chiudere un contratto con uno o più creditori, di fare una convenzione di moratoria, di chiudere un accordo con tutti, di ristrutturare il debito oppure di fare un piano di risanamento, un concordato semplificato o, per esempio, l'amministrazione straordinaria, se parliamo di grandi imprese, con dei benefici da una parte di carattere fiscale e, dall'altra, delle misure di protezione. Per esempio, penso alla bancarotta fraudolenta e semplice.

Vengo alla traduzione operativa. È una materia che può sembrare molto tecnica e complessa, ma in realtà è una chiave di volta a fronte di una situazione come quella che viviamo, che già ci portavamo dietro prima che scoppiasse il Covid e che oggi si è aggravata perché veniamo da un periodo post pandemico.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento, vorrei fare un accenno a quella che è forse la parte più importante per il settore della giustizia. Il collega parlerà poi delle modifiche in Commissione. Mi riferisco al fatto che è previsto l'aumento dell'organico di 20 magistrati per coprire il buco che si è creato con la procura europea e soprattutto un concorso per coprire i posti vacanti per 500 magistrati, una misura che si collega evidentemente a tutti i ragionamenti che ci sono stati soprattutto in sede di approvazione della delega civile, ma anche penale, nell'ambito della quale ci siamo sentiti dire che, senza l'implementazione e soprattutto la copertura dei posti vacanti, sarebbe stato difficile riuscire a risolvere i problemi dei tempi della giustizia.

Vorrei sottolineare questo aspetto a completamento del lavoro svolto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Collina.

COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, le Commissioni riunite 2ª e 10ª hanno svolto un proficuo lavoro di rafforzamento del provvedimento in esame attraverso l'approvazione di emendamenti migliorativi, frutto di una fattiva collaborazione tra Governo e forze di maggioranza. Un pacchetto consistente di modifiche ha riguardato proprio la composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa.

Le Commissioni hanno provveduto a un'integrale sostituzione dell'articolo 3. Rispetto al testo originale il nuovo articolo prevede numerose innovazioni a cominciare dal potenziamento della piattaforma telematica. Nella nuova formulazione essa è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Essa inoltre rende disponibile anche un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Si prevede inoltre esplicitamente di adeguare la lista di controllo anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

Anche le procedure vengono migliorate - ad esempio - rendendo più flessibile il ricorso a commercialisti ed esperti contabili; prevedendo un coinvolgimento maggiore degli ordini professionali di appartenenza dei professionisti e dando maggiore flessibilità temporale al segretario generale della camera di commercio nella comunicazione alla Commissione.

Viene infine data maggiore importanza all'esperienza formativa dei professionisti nelle materie rilevanti, come risulta dal *curriculum*.

Con le modifiche all'articolo 4 vengono rafforzati i requisiti di indipendenza delle persone che svolgono incarichi nelle procedure previste dal decreto-legge in esame; gli esperti non possono intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata e devono risultare terzi rispetto a tutte le parti.

All'articolo 5 sono portati miglioramenti all'accesso alla composizione negoziata; innanzitutto all'imprenditore viene richiesto di inserire nella banca dati telematica anche una dichiarazione con la quale attesta di non aver depositato determinati ricorsi. Inoltre, il certificato dei debiti contributivi e dei

premi assicurativi non può essere sostituito, se non disponibile, dal documento unico di regolarità contributiva. Anche all'articolo 5 si rafforzano i requisiti dell'incarico dell'esperto; gli incarichi non possono superare i centotanta giorni, ma con una formulazione più forte del testo originale si può proseguire per altri centottanta giorni con il consenso di tutte le parti.

All'articolo 6 vi sono le modifiche specifiche ai crediti anteriori, il cui mancato pagamento impedisce il rifiuto dell'adempimento della risoluzione dei contratti pendenti da parte dei creditori interessati dalle misure protettive che sono anteriori alla pubblicazione dell'istanza.

All'articolo 7 si specifica che il giorno della presentazione del ricorso è lo stesso della pubblicazione della richiesta dell'accettazione dell'esperto.

All'articolo 8 è prevista una nuova possibilità per l'imprenditore, il quale può dichiarare che non si applicano su di lui gli obblighi di riduzione del capitale per perdite di riduzione dei capitali sociali, di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, anche con dichiarazione effettuata tramite la piattaforma telematica e pubblicata nel registro delle imprese, momento in cui gli effetti della dichiarazione o dell'istanza entrano in vigore.

All'articolo 9 si specifica la condotta dell'imprenditore. A lui è chiesto di gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, non solo quando sussiste probabilità di insolvenza. Quando sussiste tale probabilità, ma con concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore gestisce l'attività nel prevalente interesse dei creditori, restando ferme le sue responsabilità.

Si stabilisce, all'articolo 10, che l'autorizzazione all'imprenditore per la cessione dell'azienda da parte del tribunale avviene dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

All'articolo 11 vengono apportati tre miglioramenti. Innanzitutto, viene riformulata la norma sulla non necessità dell'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di risanamento. L'imprenditore, inoltre, può proporre la domanda di concordato semplificato solo all'esito delle trattative e, infine, si introduce una norma specifica per le imprese agricole, le quali possono, in alternativa alle soluzioni proposte, accedere alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Passando all'articolo 15, un emendamento approvato elimina possibili dubbi interpretativi grazie alla disposizione vigente, in ragione della natura solidale della responsabilità dei sindaci rispetto a quella dell'organo amministrativo.

L'articolo 16 viene rafforzato prevedendo nuove modalità di determinazione del compenso dell'esperto, al fine di incentivare quanto più possibile gli esiti preferibili.

All'articolo 17 si amplia la documentazione che l'imprenditore sotto soglia deve produrre al fine di esentare l'esperto dall'acquisizione della documentazione contabile dell'impresa e dalla redazione della relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore e dall'elenco aggiornato dei creditori dei relativi diritti, trattandosi di attività particolarmente onerose, non compatibili con la speditezza della composizione.

Per quanto riguarda l'articolo 18, vengono arricchite le condizioni per l'accesso al concordato semplificato, al fine di collegare tale opzione al regolare e corretto svolgimento delle trattative e di prevenire condotte abusive.

All'articolo 20, tra i presupposti degli accordi ad efficacia estesa, è precisato che la soddisfazione dei creditori deve essere garantita in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, cioè rispetto all'alternativa del fallimento, secondo quanto previsto dalla analoga disposizione presente nel codice della crisi d'impresa, all'articolo 61, comma 2, lettera d).

Inoltre, nel sancire l'indifferenza dell'accordo rispetto alle ipoteche iscritte nei novanta giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, si incentiva il ricorso a tale strumento di composizione negoziata della crisi.

Le ultime modifiche approvate riguardano l'articolo 23. L'istanza di composizione negoziata non può essere presentata in presenza di procedimento con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Infine, è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, si applicano a tutte le procedure concorsuali e ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti.

Gli ulteriori interventi aggiuntivi sono stati già descritti dalla relatrice Modena. Io aggiungo solamente, in conclusione, che quello in esame è un provvedimento significativo, che sicuramente aiuterà le imprese in questa fase di rilancio dell'economia e che sicuramente porta con sé tante contraddizioni in uscita dalla pandemia.

Certamente, la nuova procedura dovrà essere rivista e valutata, anche a seguito dei dati che ci perverranno nella sua applicazione, per capire, nel momento in cui non sarà più possibile prorogare l'entrata in vigore del codice di crisi, che tipo di rapporto ci sarà tra queste due procedure. Chiaramente, questa è una nuova procedura inserita in attesa che entri in vigore il codice di crisi. Quando entrerà in vigore il codice di crisi, dovremo fare le valutazioni su come la nuova procedura potrà essere eventualmente proseguita o implementata in modo differente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, le disposizioni del presente testo nascono dalla necessità d'intervenire nell'attuale contesto socio-economico per contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto nelle imprese e il sovraindebitamento, intervenendo in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, al fine di individuare misure idonee ad incentivare l'emersione dalla crisi in un periodo temporale così delicato, che mina seriamente le dinamiche produttive con risvolti molto seri sotto il profilo occupazionale e che aggrediscono il ciclo produttivo di gran parte dell'economia nazionale.

Vari provvedimenti a carattere straordinario ed emergenziale si sono susseguiti nel corso di questo periodo, con diversi obiettivi di tutela della salute pubblica, dell'occupazione, del tessuto economico e sociale generale.

Tuttavia, altri e diversi strumenti devono apprestarsi nel momento di transizione in una fase di ripresa, come quella attuale, per sollecitare lo sviluppo in tutti i settori. È a questo punto che possono prospettarsi diversi scenari, da una situazione di crisi di liquidità temporanea e irreversibile sino alle più gravi situazioni di perdita della continuità aziendale stessa, nonché di crisi o insolvenza dell'impresa.

La prospettiva delineata ha fatto considerare l'entrata in vigore il 15 agosto 2020 del decreto legislativo n. 14 del 2019, che già prevedeva la riforma del diritto fallimentare attraverso l'introduzione del codice della crisi, in cui vengono individuati meccanismi di risoluzione alternativi delle crisi, nonché strumenti di allerta che prodromicamente consentono di intervenire per mitigare gli effetti dell'indebitamento, permettendo continuità dell'attività aziendale tramite soluzioni anche stragiudiziali. In caso contrario sono favorite procedure semplificate di cessazione dell'azienda o di ramo della stessa.

Tuttavia, l'entrata in vigore del codice avrebbe determinato l'abrogazione dell'attuale legge fallimentare, con la conseguenza che un numero elevato di casi di crisi d'impresa, gran parte dei quali diretta conseguenza del Covid, sarebbero stati regolati da un corpo normativo del tutto nuovo. Per evitare, quindi, che le incertezze applicative della disciplina o il funzionamento di istituti discussi, quali le misure di allerta, potessero aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà delle imprese, l'articolo 5 del decreto-legge liquidità aveva opportunamente rinviato il termine di entrata in vigore del complesso normativo intero al primo settembre 2021.

Il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale e prevede ulteriori misure urgenti anche in materia di giustizia. In particolare, rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 16 maggio 2022, ad eccezione di disposizioni di cui a un titolo specifico del codice (il secondo), concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi a un organismo di composizione della crisi di impresa (Ocric), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023.

Il provvedimento introduce e disciplina, in particolare, la procedura di composizione negoziata della crisi: un nuovo istituto volontario cui si accede tramite una istituenda piattaforma telematica nazionale, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera anche riservata, le trattative con i creditori. Il decreto-legge disciplina nel dettaglio possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura e prevede, tra l'altro, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni, unitamente al piano di liquidazione, il cosiddetto concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Il testo apporta una serie di modifiche anche alla legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal codice della crisi.

Dispone, tra l'altro - e questo è importante - un aumento di venti unità nel ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, troppo spesso

in sofferenza, al fine di garantire che l'attuazione della normativa europea relativa alla procura europea istituita, e in virtù della quale sono stati attribuiti a venti magistrati funzioni di procuratore europeo delegato, non privi di risorse la magistratura e le procure della Repubblica.

Il testo reca anche misure volte ad accelerare, attraverso il ricorso alla digitalizzazione, le procedure di pagamento degli indennizzi per la equa riparazione, in caso di violazione del termine della ragionevole durata del processo - un altro tema centrale del nostro sistema giustizia - e delle altre somme dovute sulla base dei titoli giudiziari.

Introduce una disciplina derogatoria, valida soltanto per l'anno 2021, in materia di assegnazione di risorse del Fondo unico di giustizia (FUG), prevedendo la riassegnazione immediata delle quote versate all'entrata di bilancio dello Stato nel 2020 e agli atti di previsione dei Ministeri della giustizia e dell'interno.

In corso di esame nelle Commissioni riunite, che ringrazio per il pregevole contributo, sono state introdotte significative proposte emendative: in particolare, appare di pregio la riscrittura dell'articolo 3, proposta con un apposito emendamento, con cui si specifica che la piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, intervenendo sulle modalità di iscrizione all'elenco degli esperti. Vi è poi l'inserimento, proposto con un apposito emendamento, di specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria per le grandi imprese insolventi, e l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, tema quest'ultimo molto significativo.

Nel settore della giustizia, poiché gli interventi in materia di procedure di insolvenza vanno necessariamente inquadrati in un contesto europeo, anche all'esito di una specifica direttiva, lo stesso Consiglio europeo, nelle annuali raccomandazioni che sovente anticipano ogni atto, in particolare della 2ª Commissione, ha sollecitato l'Italia a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, nonché ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione, riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione. Lo stesso PNRR individua nella lentezza della realizzazione di alcune riforme strutturali un limite potenziale di crescita del nostro Paese. Per raggiungere questi obiettivi, quindi, gli ambiti di intervento prioritari sono stati non soltanto le riforme dei processi e dei riti che abbiamo di recente varato in quest'Aula, ma anche gli interventi di modifica al codice dell'insolvenza, che ci ha occupato particolarmente in questo approfondimento.

È fondamentale pertanto, con specifico riguardo all'ultimo degli obiettivi richiamati, in particolare negli allegati al PNRR, apportare le modifiche evidenziate al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, attuando quindi in maniera molto chiara una prescrizione europea: parlo della direttiva n. 1023 del 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa alle procedure di ristrutturazione, esdebitazione e insolvenza. Si devono quindi rivedere gli accordi di risoluzione extragiudiziale, al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso, anche in un'ottica deflattiva e di snellimento, potenziando i

meccanismi di allerta; specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali; implementando la digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la creazione di un'apposita piattaforma *online*, tema assolutamente da sviluppare.

Chiaramente questo è l'esito dell'attuazione chiara della citata direttiva del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, che è volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché a eliminare ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, su cui tanto ci stiamo battendo, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e le procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, esdebitazione, insolvenza e anche interdizioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, gli effetti della pandemia ancora si riscontrano e si riscontreranno per molto tempo nell'ambito della situazione economica del nostro Paese, in particolare sulla funzionalità delle imprese. Pertanto, condivido l'iniziativa del Governo di aver rinviato l'entrata in vigore del decreto legislativo del 2019 e di aver introdotto degli strumenti che possono aiutare a risolvere i problemi delle imprese e che non potevano essere affrontati con gli istituti della legge fallimentare.

Devo dire, signor Sottosegretario, che condivido tutto della nuova legge, come dirò tra poco. Su due aspetti forse potrei avanzare un suggerimento. Il primo riguarda - so benissimo che lei condivide la mia posizione - una dichiarazione di improponibilità effettuata all'inizio della discussione che riguardava l'esame degli avvocati. Questo disegno di legge ha, come secondo tema oltre alla crisi di impresa, anche quello della soluzione di problemi urgenti della giustizia. Tutti sappiamo che l'esame per avvocato si svolge i primi di dicembre e, quindi, non aver tenuto conto che quella normativa poteva essere inserita in questo decreto-legge - a mio avviso - è stato un errore.

Questa riforma avrà un suo successo e potrà dare delle garanzie alle imprese se la commissione che deve nominare l'esperto - discuterò di questa figura nello specifico - sarà scelto tra soggetti professionalmente adeguati e tra quelli in grado di sviluppare una politica aziendale con i criteri che la stessa legge fissa. La legge dice testualmente, a proposito dei requisiti dell'esperto, che «opera in modo professionale, riservato, imparziale», il che vuol dire che non avrà la necessità di ricorrere a pubblicità, conferenze stampa e cose del genere, ma l'intento è dare imparzialità alla sua funzione.

Un altro aspetto negativo è che quella commissione che deve nominare l'esperto è composta di fatto da un membro nominato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del capoluogo del distretto, solitamente con quello della Regione; da un secondo nominato dalla camera di commercio e da un terzo nominato dal prefetto del capoluogo della Regione. Credo che fosse necessario introdurre un elemento che variasse a seconda del soggetto che doveva essere nominato, prendendo spunto dalla sede dell'impresa, al fine di indicare un quarto membro che fosse indicato dal presidente del tribunale o dal presidente della sezione fallimentare, per avere contezza

della situazione politica, economica e sociale di quella determinata zona. Basta far riferimento alla Lombardia, la mia Regione: la situazione in una zona del mantovano è completamente diversa dalla situazione di una zona di Sondrio o di Bergamo. Ci sono delle realtà che vanno tenute in considerazione.

Venendo alla questione dell'esperto, dovrò perdere qualche minuto, perché mi rendo conto ogni giorno di più che in Senato, ma anche parlando con la gente, difficilmente si riesce a discutere e a valutare quali requisiti occorranzo quando una funzione viene svolta da un soggetto che svolge normalmente un'altra attività. Per fare un esempio, anche prendendo spunto dalla mia posizione, io svolgo la funzione di senatore, ma contemporaneamente anche quella di presidente della commissione contenziosa. In quest'ultima veste mi ritrovo a dover rispondere ai requisiti che dovrebbe avere l'esperto: riservatezza, professionalità e imparzialità. Come senatore, svolgo la mia attività tenendo conto della politica, delle mie idee, delle politiche del mio partito, del mio Gruppo parlamentare e sviluppo un'azione politica in quel senso. Le due questioni sono in contrapposizione? No. Quando mi trovo a giudicare dei vitalizi, da giudice devo dire se la legge è stata o meno violata; quando mi trovo a discutere in seno al Senato, posso individuare una soluzione anche diversa da quella che ritengo sbagliata, già adottata, per individuare quella giusta. Questo, però, è possibile per il politico, ma non per il giudice. Il giudice, però, deve garantire la certezza del diritto, come l'esperto che andiamo a nominare deve avere quella professionalità forte che gli consente di resistere a qualsiasi indicazione gli venga da coloro che l'hanno nominato.

Vi ricorderete che, nella seconda metà degli anni Settanta, i giudici italiani che si occupavano di imprese molte volte non dichiaravano il fallimento, ma ricorrevano all'amministrazione controllata per risolvere e salvaguardare la residua capacità occupazionale dell'azienda. La conseguenza - ne ho parlato al congresso di Viareggio dell'Associazione nazionale magistrati - è stata però che quella che era una soluzione giusta, perché andava incontro alla necessità di salvaguardare la residua capacità occupazionale dell'impresa in un momento di crisi dell'occupazione nel nostro Paese, dal punto di vista dell'incidenza sull'impresa si rivelò un errore, perché le imprese erano tenute in vita solo per dare la possibilità di tenere ancora occupate le persone e ciò determinò il fallimento definitivo di molte aziende la cui posizione non era ancora così grave, salvo diventarlo successivamente.

Qual è il requisito fondamentale che deve avere l'esperto? Dovrà esserci la certezza matematica che la scelta operata da una commissione, che durerà in carica due anni, sia tale per cui l'esperto sia capace di sviluppare un progetto: pertanto l'esperto deve non solo essere commercialista o avvocato, ma deve anche avere un'esperienza seria nella gestione delle attività imprenditoriali. In effetti su questa parte i relatori hanno modificato in meglio la lettera iniziale del provvedimento, che addirittura distingueva tra professionalità e so che anche il Sottosegretario è stato artefice di questo mutamento.

Qual è poi la filosofia? È un esperto che deve portare per forza alla salvezza dell'azienda? No. Se è un vero esperto e professionalmente preparato, nel momento in cui si accorge dell'impossibilità di arrivare alla salvezza dell'azienda, deve rinunciare e far sì che possa essere archiviata la domanda.

Questa è la logica e noi dobbiamo chiarirlo con i nostri interventi in quest'Aula: è l'interpretazione della norma, perché la norma vive non solo di quello che è scritto, ma anche di come è interpretata da coloro che l'hanno scritta, e noi l'abbiamo scritta per rendere un servizio al Paese. In un momento di difficoltà vogliamo dare un effettivo ausilio all'impresa ma, nello stesso tempo, anche un contributo che sia tale da non disperdere soldi inutili al fine di realizzare il massimo dell'occupazione possibile e superare le difficoltà del momento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il provvedimento in esame - com'è già stato ricordato anche dagli altri colleghi intervenuti - ha l'obiettivo di venire incontro alle difficoltà delle imprese in quanto quello attuale è un periodo di grave crisi economica.

In particolare, questo provvedimento si muove su due grandi pilastri. Il primo è stato quello del rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ad eccezione delle parti relative alle procedure di allerta e alla composizione assistita della crisi innanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocric), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023.

L'altro pilastro è stato quello dell'introduzione della disciplina della nuova procedura di composizione negoziata della crisi, nuovo istituto volontario cui si accede tramite un'istituenda piattaforma tematica nazionale, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare in maniera riservata le trattative con i creditori.

Va detto per onestà che questo provvedimento, di competenza delle Commissioni riunite 2ª (giustizia) e 10ª (industria, commercio, turismo), credo fosse più attinente all'ambito di interesse della 2ª Commissione. In ogni caso, detto ciò, possiamo provare a sviluppare un ragionamento anche dal punto di vista della crisi di impresa.

Il provvedimento apporta tutta una serie di modifiche alla legge fallimentare - ecco perché attiene di più all'ambito della giustizia - con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal codice della crisi.

Il lavoro che abbiamo svolto in sede di Commissione ha cercato di migliorare, per quello che è stato possibile, il provvedimento. Per questo ringrazio il sottosegretario Sisto e la sottosegretaria Bini, che hanno dato un enorme contributo diretto ad agevolare i lavori delle Commissioni riunite, e i due relatori, senatore Collina e senatrice Modena. È stato un lavoro proficuo e di sinergia, che insieme abbiamo svolto, in particolare con l'approvazione di alcune proposte che prevedono che la piattaforma venga gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Menziono inoltre: un intervento sulle modalità di iscrizione nell'elenco degli esperti; l'inserimento di specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi; la

proroga della data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 e del termine temporale per la prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative; la garanzia che l'esperto sia un soggetto non legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento dei rapporti di natura personale e professionale; e molte altre modifiche che andranno ulteriormente migliorate nel testo del provvedimento.

Segnalo, in particolare, l'accoglimento dell'ordine del giorno già presentato dal mio Gruppo volto ad estendere, di seguito agli esiti del monitoraggio da eseguire dopo dodici mesi dalla data di operatività della piattaforma, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna corte d'appello con tribunale sezione imprese, la formazione dell'elenco degli esperti, il luogo in cui la domanda di iscrizione nell'elenco deve essere presentata e il sito in cui la commissione che nomina l'esperto deve avvenire. Con questo ordine del giorno si vuole porre rimedio a una anomalia che potrebbe di fatto mettere in difficoltà le imprese di alcune aree del Paese che, avendo un'alta densità di imprese iscritte, rischierebbero fortissime difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento si prefigge. Ci abbiamo provato da questo punto di vista. L'ordine del giorno dovrebbe andare in quella direzione e vigileremo affinché sia messo in pratica.

Segnalo, inoltre, l'accoglimento di un altro ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la possibilità di specificare, con apposito provvedimento normativo, le modalità e i requisiti di partecipazione delle associazioni di categoria del livello locale.

Mi piace, inoltre, porre l'attenzione anche sull'approvazione di un nostro emendamento, che prevede che le disposizioni in esame si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La specificità del provvedimento non ha di fatto consentito l'inserimento al suo interno di alcuni emendamenti che, pur toccando i temi legati alle imprese - ecco perché all'inizio ho sottolineato che forse era più preponderante la parte attinente all'ambito della giustizia che quella riguardante le imprese, anche se i due temi sono ovviamente collegati - e al turismo, sono stati definiti improponibili. Mi riferisco, in particolare, a un emendamento sugli ostelli della gioventù, che, pur ottenendo il parere favorevole del Ministero del turismo - colgo l'occasione per ringraziare a tale proposito il ministro Giorgetti - è stato estromesso dall'esame in Commissione. Il tema ovviamente non scompare, ma rimane.

Quello degli ostelli è un problema legato a un comparto che sta vivendo da ormai troppo tempo una situazione drammatica, in cui non è secondario il tema del livello occupazionale, che sta venendo meno. Si parla di un patrimonio legato alla salvaguardia del marchio storico che, sia dal punto di vista economico che in termini di immobili, è davvero rilevante. *(Applausi)*. Il turismo generato da questo comparto è quello sostenibile socialmente, legato in particolare alla rete International youth hostel federation, che, avvalendosi dell'esperienza dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, fondata nel dicembre 1945, consente a molti di godere dei 1.154 siti UNESCO sparsi nel nostro Paese.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Quanto descritto si colloca nel percorso di rinascita del nostro Paese e di rafforzamento del tessuto delle nostre imprese, che questo Governo cerca di proporre. Abbiamo assistito nell'appena trascorsa stagione estiva a un notevole incremento del lavoro e del fatturato; vengo da una provincia turistica e, quindi, ho vissuto con mano tale incremento. Questo percorso non si deve assolutamente interrompere. Non dobbiamo perdere neanche un minuto e, soprattutto, non dobbiamo perderci in temi che non sono strettamente legati all'obiettivo del Governo Draghi, ossia la vera ripresa di questo grande Paese chiamato Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, credo che i due relatori abbiano già detto molto da un punto di vista tecnico-politico e anche il collega Caliendo ha anticipato una serie di riflessioni che avrei voluto fare anch'io.

Sul fronte della giustizia, oramai tutti noi - sia la politica sia gli imprenditori - sappiamo molto bene che uno degli obiettivi principali, peraltro raccomandato dal Country report on human rights practices 2020, è quello di ridurre i tempi dei processi civili e di quelli penali. Quindi, questa è sicuramente la *mission* più importante che riprendiamo attraverso le riforme contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che considera veramente la riforma della giustizia come una infrastruttura orizzontale che interessa tutti i settori di intervento dello stesso Piano.

Anch'io mi approccio in maniera favorevole all'analisi del provvedimento che ci apprestiamo a votare e soprattutto a una serie di istituti che vanno veramente nella direzione della velocizzazione e della semplificazione. Mi riferisco - ad esempio - alla composizione negoziata della crisi, l'istituto volontario al quale possono aderire gli imprenditori sapendo di essere affiancati da professionisti.

Ha ragione il collega Caliendo quando afferma che non è detto che il professionista - sia esso avvocato, revisore dei conti o commercialista - sappia svolgere un'analisi effettivamente concreta, positiva, volta non solo a ristrutturare il debito - certamente è un tema sul quale va posta una grande attenzione - ma anche soprattutto a riposizionare l'azienda su nuovi mercati, verso nuovi clienti, su nuove politiche commerciali e così via. Non è detto, cioè, che questi professionisti sappiano bene come riallocare i fattori produttivi all'interno dell'azienda. Quindi, si spera proprio che abbiano nel loro *skill* queste competenze, perché le altre sono le cosiddette competenze di base, quelle sulla base delle quali i commercialisti e gli avvocati già assistono noi imprenditori.

Riconvertire un'azienda su un nuovo paradigma commerciale, su nuovi mercati, è, invece, azione molto più complessa che richiede la capacità tipicamente imprenditoriale - su questo potremmo aprire una riflessione ulteriore - che è quella di saper valutare il cosiddetto rendimento del capitale in

rapporto ai rischi, nonché di saper allocare bene - ripeto - questi fattori produttivi, che sono sia le risorse umane con le loro qualificazioni, le loro professionalità e i loro ruoli sia i capitali finanziari.

È proprio sul tema della riorganizzazione aziendale che vorrei fare la riflessione un po' più argomentata del mio intervento e, quindi, portare un'analisi di carattere economico-aziendale più che un'analisi che interpreta - anche perché, sono molto sincera e devo dire che non sono in grado di farlo - gli strumenti giuridici a disposizione.

Un sistema efficiente di gestione delle crisi di impresa è - come sappiamo tutti - un fattore davvero molto importante per lo sviluppo di un Paese, perché l'evoluzione delle conoscenze e del contesto socio-economico modifica moltissimo il quadro competitivo, al punto che potrebbe ribaltare anche un ordine di priorità all'interno dei settori.

Quante volte, nel secolo scorso, abbiamo detto che il digitale non era così importante, mentre oggi ci accorgiamo che è importantissimo e costituisce l'infrastruttura abilitante di tutti i settori. Non voglio essere fraintesa, perché certamente si tratta di un pezzo di economia molto importante, ma allo stesso modo, nel secolo scorso, abbiamo detto che soprattutto l'*automotive* rappresentava un comparto economico di grande rilevanza per il PIL del Paese. Dunque questi cambiamenti, davvero molto veloci e repentini, tipici dell'epoca che stiamo vivendo, impongono anche la capacità di intercettare attraverso una previsione anticipata - lasciatemela definire così - quello che potrebbe succedere domani. Se non si ha questa capacità di anticipare, si rischia non dico il fallimento, ma certamente una situazione negativa per il contesto produttivo del Paese.

Quindi questi professionisti dovrebbero essere in grado di separare molto bene le aziende che magari devono ristrutturare un debito estremamente importante, ma che sono ancora in grado di affrontare i cambiamenti e le nuove sfide, dalle aziende che invece potrebbero avere un debito meno importante e molto più semplice da ristrutturare, ma che non hanno al loro interno quei fattori produttivi in grado di intercettare le nuove sfide. Se si sbaglia questa distinzione, in un contesto in cui ci sono strumenti che agevolano l'interlocazione dell'imprenditore con il suo professionista di fiducia per gestire un momento di crisi e riportare l'azienda nella competizione economica, si rischia di salvare tutte le aziende. Quindi la mia raccomandazione è certamente di avere una grande attenzione al contesto produttivo, ma se un'azienda non ce la fa, è inutile sforzarsi per volerla salvare a tutti i costi. Torno quindi alla riflessione iniziale, che riguarda i fattori produttivi, ma soprattutto le risorse umane e, di conseguenza, il vero problema del nostro Paese, che è il ricambio generazionale. Abbiamo una serie di piccole e medie imprese a conduzione familiare in cui, come sapete, il ricambio generazionale rappresenta la vera sfida, su cui siamo in estremo ritardo. La conduzione familiare non ha infatti aperto un processo di delega, anche verso i componenti della famiglia - cosa su cui sono personalmente molto critica - oppure, come sarebbe preferibile, verso soggetti esterni e *manager*, che potrebbero entrare in aziende con un potenziale ancora da esprimere.

C'è ancora una considerazione da fare: ho letto proprio oggi che il nostro Vice Ministro dello sviluppo economico ha proposto di utilizzare una

parte significativa delle risorse, pari ad 1,5 miliardi di euro, non solo per introdurre la formazione digitale, ma anche per la formazione finanziaria nelle scuole. Ciò è molto importante, perché credo che in Italia ci siano due analfabetismi: quello digitale e quello finanziario. La leva finanziaria è complessa, ma non è niente di così impossibile da comprendere: si può perfettamente conoscere e, se si conosce bene in tutto il suo potenziale, può essere certamente utilizzata per produrre ricchezza vera nell'economia reale: questo è un ragionamento che rientra perfettamente in tutti i discorsi che abbiamo fatto, a proposito dei contenuti del provvedimento in esame. Così facciamo dunque il bene del Paese e del tessuto produttivo, non solo degli imprenditori, ma anche dei lavoratori. Pensate alla differenza tra i lavoratori che lavorano in un'impresa decotta, in cui rischiano ogni giorno di non prendere lo stipendio, e i lavoratori che invece hanno la possibilità di stare in imprese sfidanti e innovative e in cui hanno anche possibilità di carriera decisamente più gratificanti. Nel primo caso i lavoratori saranno portati a spendere molto meno e quindi il loro atteggiamento sui consumi e sui risparmi si riverbererebbe sull'economia in maniera negativa; nel secondo caso, spenderebbero invece molto di più.

In conclusione va fatta una riflessione anche sul sistema bancario perché spendiamo tantissime risorse per professionisti, che costano molto perché *skillati* su queste crisi di impresa, i quali invece di dedicarsi a rilanciare le imprese e comprendere il *business* di ogni singolo imprenditore, devono impiegare le loro risorse - che, lo ripeto, sono estremamente costose - in queste procedure per risolvere le crisi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*Fdl*). Signor Presidente, in quest'Aula un po' vuota, in cui non vedo presenti - se non in misura molto ridotta - gli amici del Partito Democratico, vorrei chiedere loro se mi ritengono fuori dall'arco costituzionale, dal momento che il vice segretario del Partito Democratico (quindi non certo l'ultimo iscritto) si è rivolto alla mia Presidente nazionale dicendo che è posta fuori dall'arco costituzionale. Lo ha scritto, non lo ha detto, quindi *verba volant, scripta manent*.

Prima di iniziare il mio intervento, voglio quindi rivolgermi ai colleghi, sperando che non ritengano me e il partito che oggi viene considerato dalla maggior parte dei sondaggisti il primo partito italiano al di fuori dell'arco costituzionale per volontà del vice segretario del Partito Democratico.

Entro quindi nel merito dei problemi perché non sono uso scapparne, ma certamente sono anche solito ricordare le affermazioni poco democratiche che vengono pronunciate in questi giorni, in un clima nel quale il confronto civile dovrebbe essere dimostrato prima di tutto da chi ha incarichi politici e ricopre ruoli importanti e di riferimento per il nostro Paese.

Noi siamo qui oggi a parlare di crisi di impresa in un momento di crisi pandemica, nel quale ci sono davvero centinaia di imprese in sofferenza.

Penso ad alcuni settori, come quelli del ballo e del gioco, ma anche ai momenti di grande difficoltà che hanno vissuto i settori della ristorazione, alberghiero e turistico.

Ebbene, a fronte di tutte queste crisi, c'è un decreto che di buono dispone fondamentalmente una sola cosa, ossia le proroghe. La montagna ha di fatto partorito il topolino della proroga, che ci voleva, ma certamente occorreva molto di più, come Fratelli d'Italia ha chiesto e come i nostri validissimi colleghi di Gruppo, tra cui il collega Balboni, hanno più volte ribadito nelle Commissioni competenti.

Perché con questo decreto, oltre alle proroghe, non si è voluto dare dei riscontri anche in termini di aiuti? Gli aiuti sono stati insufficienti, anche solo raffrontandoli a quelli degli altri Paesi di quell'Europa a cui tanto si fa riferimento. Qualche aiuto si doveva e si poteva dare ai settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia. Si poteva affrontare anche il tema del credito, perché sappiamo - o, meglio, dovrebbe sapere chi è uso a impegnarsi professionalmente nelle aziende italiane - che il credito è uno dei temi fondanti e fondamentali della crisi d'impresa. Conosciamo benissimo tutte le preoccupazioni in merito ai *non performing loans* (NPL), che dal prossimo anno, a seguito della fine delle moratorie, potrebbero aggravare il nostro sistema economico nazionale. Sappiamo benissimo che le piccole e medie imprese italiane, che ho citato prima e che più di altre hanno sofferto la crisi pandemica, già negli ultimi dieci anni, secondo i dati della CGIA di Mestre, hanno registrato un meno 26 per cento di accesso al credito. Tra pochi giorni, alla fine di questo mese, avremo la completa attuazione di Basilea 3, con ulteriori difficoltà per dare liquidità e credito alle nostre imprese.

E questo decreto-legge, colleghi, ha previsto qualcosa? Nel momento in cui abbiamo e avete discusso nelle Commissioni di questi temi, mi pare che nulla sia stato detto su quello che è forse il problema fondamentale di un'impresa in crisi, cioè il credito. Alla luce di quello che abbiamo detto, alla luce di Basilea e della riduzione del credito negli ultimi dieci anni, alla luce del *calendar provisioning*, alla luce delle moratorie in scadenza, alla luce insomma di tutti questi problemi, nulla si è detto.

Abbiamo cercato di avanzare delle proposte, come è consuetudine di un partito assolutamente all'interno dell'arco costituzionale, di un partito, cari colleghi del Partito Democratico, che sta difendendo da solo, con un piccolo manipolo di valorosi rappresentanti dei cittadini, le libertà, la Costituzione e la democrazia, nonostante i vostri continui ricorsi al voto di fiducia. Mi piacerebbe rileggere agli amici del MoVimento 5 Stelle quello che dicevano nella scorsa legislatura sul ricorso al voto di fiducia; mai come in questa legislatura, nella quale siete stati al Governo con tutte le maggioranze possibili, colleghi del MoVimento 5 Stelle, si è fatto ricorso al voto di fiducia (credo che non sia un parere, ma un dato oggettivo). Mi piacerebbe capire il perché di tutto ciò. Avete perpetrato violazioni della Costituzione peggiori di quelle perpetrate dai tanto accusati vostri attuali alleati del PD, che oggi abbracciate e ieri offendevate.

Mi piacerebbe capire chi è che sta lottando contro l'abuso della decretazione d'urgenza, chi è che sta cercando di difendere la libertà dei cittadini di non dover sottostare a un *green pass* obbligatorio (unico Paese al mondo),

costringendo le imprese che non vogliono limitare la propria produttività (anche le imprese in crisi) a pagare di tasca propria il tampone per i lavoratori, perché un'azienda, una PMI senza il 20 per cento dei propri dipendenti non è in grado di proseguire il proprio impegno e il proprio lavoro. Voi, la CGIL e i sindacati le state costringendo a pagarsi i tamponi di tasca propria. È inaccettabile, altro che crisi d'impresa! (*Applausi*). Colleghi, Fratelli d'Italia non finirà di difendere le libertà e di difendere la Costituzione, che quelli che si ritengono all'interno dell'arco costituzionale stanno tradendo ogni giorno. Non si fermerà di fronte a nulla e continuerà a difendere gli italiani, a difendere i cittadini e i lavoratori.

Abbiamo anche presentato un emendamento importante, che non aveva colore politico, non era né di destra, né di sinistra. Esso è stato semplicemente dichiarato inammissibile. Credo che sia giusto che si sappia che Fratelli d'Italia chiedeva, se aveste accolto il nostro suggerimento, che quelle imprese che assumono lavoratori in cassa integrazione senza possibilità di continuità dell'attività, perché magari in cassa integrazione a zero ore di imprese fallite, potessero beneficiare del Jobs Act e delle agevolazioni contributive. Ebbene, sì, ce lo avete reso inammissibile; voi avete reso inammissibile un provvedimento che noi chiedevamo per facilitare l'assorbimento nell'economia reale di quei lavoratori - ribadisco - in cassa integrazione a zero ore e senza possibilità di avere un futuro. La maggioranza, il Governo, la Presidenza del Senato lo ha dichiarato inammissibile. E questo nasce non da intuizioni, ma nasce dalla conoscenza dei problemi delle aziende, nasce dal fatto che nel mio Trentino un'azienda che dà lavoro a 100 dipendenti rischia di chiudere perché l'INPS le sta contestando i benefici del Jobs Act, dopo che loro avevano salvato lavoratori a zero ore in cassa integrazione.

Allora, colleghi, sui temi confrontatevi e non chiudetevi all'interno delle barriere e degli steccati. Evitate di fare quello che sta succedendo ignobilmente in queste ore, dove, invece che parlare delle imprese, delle aziende e dei problemi di Torino, di Milano e di Roma, si sta parlando di tutt'altro. La strategia della tensione è antidemocratica e contraria all'interesse del Paese e purtroppo la stiamo vivendo tutti noi cittadini sulla nostra pelle.

Signor Presidente, ho voluto svolgere questo ragionamento partendo da dati concreti e dal decreto-legge sulle crisi di impresa per arrivare alla politica. Se la politica, infatti, è questa, dobbiamo farci tutti un profondo esame di coscienza; lo devono fare soprattutto coloro che, invece di fornire risposte, offendono l'unica opposizione di questo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il lavoro svolto nelle Commissioni riunite sul decreto-legge al nostro esame è certamente stato utile, importante e ha permesso anche di migliorare alcuni aspetti di una norma che ci vede, comunque, favorevoli.

È un lodevole tentativo di andare incontro alle tante imprese che nel nostro Paese si trovano in situazione di crisi incolpevole. Tutti noi che lavoriamo sul territorio e che conosciamo le imprese del nostro splendido Paese

sappiamo quanto la crisi originata dal Covid, ma prima ancora la crisi economica, avesse provocato nel tessuto imprenditoriale profonde lacerazioni e molto spesso le risposte che venivano date dalla legge e dall'apparato statale erano del tutto insufficienti.

Abbiamo partecipato ai lavori per la riscrittura della legge fallimentare, ma mancavano ancora elementi fondamentali, a nostro avviso. Qualcosa in questo decreto-legge certamente c'è. Tutte le soluzioni per una composizione negoziata della crisi di impresa ci vedono favorevoli, come favorevoli ci vedono tutte le figure professionali che vanno ad affiancare l'imprenditore nel momento della sua difficoltà.

A tal proposito, vorrei soffermarmi brevemente sulla peculiarità del tessuto imprenditoriale italiano che molto spesso è composto da piccole e medie imprese di stampo familiare. Si tratta di aziende che non licenziano, che non vanno in cassa integrazione, ma che semplicemente aggiungono un buco alla cintura quando il momento si fa duro.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, non vorrei che protestassero per la sua assenza dai banchi del Governo.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la ringrazio per aver richiamato l'attenzione del Governo, ma sono sicuro che il sottosegretario Sisto era attento perché con noi ha lavorato in modo alacre per migliorare il testo, che comunque, come ho detto, era già molto buono.

Il tessuto imprenditoriale del nostro Paese è imbevuto, alimentato e sostenuto dalla piccola impresa familiare, che non licenzia e non chiede cassa integrazione perché il dipendente è normalmente il figlio, il nipote, la nuora, la moglie e il marito. Questo tessuto, che da legame e sodalizio di vita diventa anche legame e sodalizio economico, capace di arricchire e di far crescere la nostra economia, è prezioso e noi in questa Aula abbiamo il compito di proteggerlo e difenderlo. La piccola, media e anche grande impresa familiare ha dato lustro al nostro Paese e ha trasformato, come ben sappiamo, i distretti produttivi in un modello che viene studiato in tutto il mondo.

La norma cerca allora di offrire all'imprenditore che si trova in crisi incolpevole un aiuto e un soccorso che non siano quelli del fallimento o il classico portare i libri in tribunale, come purtroppo fino ad oggi sostanzialmente è stato, ma si identifica e si va a inventare la figura dell'esperto che si pone in una situazione in cui può non solo consigliare, ma anche proteggere il patrimonio dell'imprenditore, l'azienda, la continuità aziendale e ottenere il salvataggio dell'azienda e la sua ripartenza senza dover passare dal fallimento.

È una norma, quanto mai provvida, che rimette al centro anche il compito delle camere di commercio che sono, a loro volta, una eccellenza del nostro Paese e che con questa norma vengono valorizzate.

L'unico piccolo appunto è la speranza che il nostro ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo, diventi poi realtà e si permetta così non solo alle camere di commercio dei capoluoghi di Regione, ma anche alle camere di commercio delle città sede di corte di appello di poter intervenire in modo efficace a sostegno delle aziende del loro territorio, attraverso un coinvolgimento diretto nei meccanismi previsti dalla norma. Dico questo perché ho

presente l'esempio della mia città natale, Brescia, che è capoluogo di Provincia, sede di corte d'appello, al centro di un distretto industriale tra i più floridi del nostro Paese e che però, *rebus sic stantibus*, dovrebbe fare riferimento a Milano per tutto quanto riguarda le procedure previste da questa norma. La stessa cosa accade però a Lecce, altro centro di imprenditoria e altra sede di corte di appello, pur non essendo capoluogo di Regione; la stessa cosa succede a Catania e a Salerno. L'ordine del giorno che il Governo ha accolto e che speriamo diventi realtà mira a monitorare la situazione con l'impegno di rivederla tra un anno, come il sottosegretario Sisto ci ha garantito, per verificare l'opportunità di estendere anche ai capoluoghi di Provincia, sede di corte di appello, tutto quanto previsto oggi solo per le camere di commercio dei capoluoghi di Regione.

In conclusione, Presidente, cari colleghi, dobbiamo continuare su questa strada. La strada non può essere quella di avere, da una parte, un aumento della fiscalità, cosa assolutamente esecrabile e non accettabile e, dall'altra, una sorta di abbandono a se stesso del tessuto imprenditoriale. Dobbiamo risollevare, sostenere e valorizzare le sorti di chi oggi - uso una parola forse eccessiva, ma spero non lo sembri - eroicamente ancora si mette a fare impresa, eroicamente ancora decide di dare lavoro, di far sviluppare un settore, di far ripartire un territorio e decide di farlo molto spesso contro tutto e contro tutti, contro un sistema fiscale, burocratico e amministrativo che sembra fatto apposta per penalizzare chiunque oggi decida di fare impresa. Il decreto-legge al nostro esame è un piccolo tassello che va nel senso giusto della storia, ma che deve essere completato dal più grande e più importante dei tasselli che è quello, da una parte, della semplificazione burocratica e, dall'altra, della semplificazione e dell'alleggerimento fiscale. Queste due misure sono indispensabili, perché non vorrei dimenticassimo in questa sede che, molto spesso, gli imprenditori vanno in crisi perché è lo Stato che non paga. Non accada mai più che un imprenditore si trova in crisi perché lo Stato non paga. È qualcosa che noi, in quest'Aula, non possiamo permettere.

Ringrazio perciò i colleghi che, sia in Commissione sia in Aula, hanno votato e voteranno per questo decreto che, come ho detto, è un passo nella giusta direzione, ma è un piccolo passo. Per sostenere le nostre imprese sul piano internazionale, sul piano della ormai totale globalizzazione economica e imprenditoriale, dobbiamo fare ancora molto, ma molto di più. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in discussione generale nell'ambito di questo importante provvedimento, adottato dal Governo lo scorso agosto al fine di introdurre misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale.

La lotta alle disuguaglianze, alle iniquità e alla sperequazione sociale è stata da sempre al centro dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle. Si tratta di un principio generale che ha animato la nostra attività dentro e fuori le aule parlamentari. Un principio che valeva già prima che la pandemia travolgesse il mondo intero e il nostro Paese e che vale ancora di più adesso, che stiamo finalmente uscendo dal periodo più buio della pandemia.

Questo rappresenta per noi un concetto *omnibus*, che certamente va applicato a cittadini e lavoratori, ma anche e soprattutto alle nostre imprese. In questi mesi un dato è apparso molto chiaro: se si ferma il nostro tessuto produttivo, si ferma il Paese. Diverse volte sono intervenuto in quest'Aula per sottolineare l'importanza di superare velocemente e con decisione la fase più acuta della pandemia, permettendo alle nostre imprese di tornare a correre e a trainare l'economia.

Soprattutto con il precedente Governo Conte, siamo riusciti a mettere in piedi un sistema che garantisse a imprese, lavoratori e professionisti ristori in tempi brevi; ma eravamo e siamo consapevoli che il miglior sussidio che lo Stato può dare all'intero tessuto produttivo è soprattutto quello di garantire le migliori condizioni possibili per favorire la crescita e la continuità delle imprese e per favorire la nascita di nuove.

Nella primavera 2020, durante la fase più acuta della pandemia, non abbiamo mai abbandonato il nostro tessuto produttivo. Col decreto cosiddetto Cura Italia prima e col decreto liquidità poi, abbiamo messo a regime un imponente meccanismo per dare alle nostre imprese il sostegno necessario, meccanismo che poi è stato oliato e rimesso a punto per tutti i mesi della pandemia. Con il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e soprattutto con il piano Transizione 4.0, abbiamo innalzato il livello.

Lo ripetiamo da tempo: aiutare le aziende che decidono di investire, *in primis* su se stesse, deve essere sempre una priorità e per noi del MoVimento 5 Stelle questo principio ha sempre rappresentato una stella polare della nostra azione politica, con buona pace di chi per anni ci ha bollato, in maniera sconsiderata, come forza politica anti imprese. Non solo: per i crediti di imposta di Transizione 4.0, siamo convinti che si debba ragionare al più presto sull'opportunità di renderli cedibili, in maniera tale da dare una ulteriore iniezione di liquidità alle nostre aziende e favorire investimenti consistenti.

Insomma, un superbonus imprese, sulla scia dei grandissimi effetti benefici che sta avendo per il comparto dell'edilizia il superbonus al 110 per cento. Su questa misura, in tanti in origine avevano sollevato perplessità e dubbi, ma i numeri ci dicono che l'insistenza del MoVimento 5 Stelle aveva e ha la sua ragione d'essere. Giusto ieri, il Consiglio nazionale degli ingegneri, studiando i *trend* dei primi nove mesi dell'anno, ha stimato, per fine anno, impegni di spesa per 9,5 miliardi, con un valore aggiunto di oltre 19 miliardi ed effetti sul PIL per 12 miliardi.

La stima più interessante riguarda, però, i nuovi posti di lavoro: 153.000, tra indiretti e diretti. Se pensiamo alle condizioni in cui versava l'intera filiera solo due anni orsono, verrebbe da dire che il superbonus ha consentito a un intero segmento della nostra economia di risorgere. Per questo insistiamo tanto sul prolungamento dell'incentivo, magari con un orizzonte pluriennale e non solo fino a tutto il 2023, come del resto hanno chiesto ieri gli ingegneri italiani. Lo Stato deve dunque seguire e accompagnare l'intera vita delle aziende, sostenendole nei momenti di maggiore prosperità, con l'obiettivo di agevolarne gli investimenti e l'espansione, ma anche e soprattutto nei momenti di fisiologica flessione economica.

Il provvedimento prende le mosse da quest'ultima necessità, introducendo in favore delle imprese gli strumenti incentivanti per la ristrutturazione

o il risanamento aziendale. In primo luogo viene differita ulteriormente l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa fino a maggio 2022. La corposa novella era stata pensata per rinnovare l'ordinamento nel 2019, in un contesto che non poteva tenere conto dei devastanti effetti della pandemia. Pertanto si rende necessaria una doverosa riflessione su tale intervento riformatore, alla luce delle nuove esigenze sorte negli ultimi mesi e soprattutto per gli effetti che rimarranno anche a pandemia conclusa. *Medio tempore*, tuttavia, abbiamo deciso di recepire sin d'ora nell'attuale tessuto normativo previsto dalla cosiddetta legge fallimentare, alcune disposizioni contenute all'interno del codice della crisi d'impresa, come la disciplina relativa agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, *ex* articolo 182-*septies*, che troverà applicazione a tutte le categorie di creditori, eliminando la limitazione precedentemente in essere ai soli creditori e intermediari finanziari. Il decreto-legge prevede anche la modifica della disciplina della convenzione in moratoria (nuovo articolo 182-*opties*), estesa a tutte le categorie di creditori. Viene inoltre previsto l'istituto degli accordi di ristrutturazione agevolati (articolo 182-*novies*), che permette di concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti con una soglia di creditori aderenti dimezzata, del 30 invece che del 60 per cento.

Il decreto-legge mira anche a sostenere le imprese in crisi e a favorire il risanamento aziendale. In questa direzione è stato introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. In breve, a partire dal 15 novembre prossimo gli imprenditori che si troveranno in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e che quindi rischiano una crisi o di rendersi insolventi, al fine di avviare proficuamente il risanamento aziendale potranno richiedere al segretario generale della camera di commercio di riferimento la nomina di un esperto indipendente. Tale soggetto avrà il compito di agevolare le trattative tra tutti i soggetti coinvolti (imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati), con l'obiettivo di individuare una soluzione per superare lo stato di crisi.

A conclusione della procedura di composizione negoziata sono previste altresì anche importanti misure premiali per l'impresa, come la riduzione degli interessi sui debiti tributari, la riduzione al minimo delle sanzioni e la possibilità di ottenere un piano di rateizzazione delle somme dovute.

Infine, ma non in ordine di importanza, ho il piacere di segnalare anche la norma introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite 2ª e 10ª, che autorizza un nuovo bando per l'assunzione di 500 magistrati ordinari, da svolgersi secondo modalità in grado di garantire la celere conclusione della procedura selettiva, prestando massima attenzione alla valutazione dei candidati più meritevoli.

Ritengo sempre positivo quando in quest'Aula si dibatte su temi di stretto interesse per le nostre imprese, anche nel caso in cui si tratti di interventi di elevata e particolare complessità tecnica. Gli incoraggianti dati sulla ripresa economica devono spingerci a fare ancora di più. Come ho già detto prima, l'impatto che il superbonus al 110 per cento è riuscito a dare all'intero indotto dell'edilizia deve costituire un esempio virtuoso cui fare costante riferimento, al fine di convincere l'intero emiciclo parlamentare dell'importanza ormai indifferibile di puntare su misure altamente incentivanti anche in altri settori, che siano in grado di favorire la crescita economica delle imprese e

quindi dell'intero Paese, perché, come ho detto poc'anzi, se ripartono le imprese, riparte l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Modena.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione i colleghi, che hanno confermato il lavoro che è stato fatto, insieme al sottosegretario Sisto, che vedo, e al sottosegretario Bini. Li vogliamo ringraziare per il supporto che è stato dato.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,20)

(*Segue MODENA, relatrice*). Era un provvedimento tecnicamente molto complicato, impegnava vari Ministeri, però si è cercato di trovare un punto di caduta. È vero che è una scommessa e hanno ragione i colleghi che hanno sottolineato questi aspetti, ma questo è effettivamente il ruolo che stiamo rivestendo oggi, perché stiamo mettendo in campo una serie di provvedimenti che naturalmente sono anche il frutto della scelta che ha fatto il Parlamento per cercare di offrire delle spalle molto larghe al Paese, considerando il periodo che stiamo attraversando.

I colleghi hanno sottolineato alcuni aspetti che vorrei ribadire: è vero - mi pare che il collega Urraro vi abbia dedicato un passaggio - che alcuni contenuti del decreto-legge servono anche a dare risorse alla giustizia per la digitalizzazione e l'efficientamento. Anche questa è una particolarità che non si era vista in passato, oltre alla questione dei magistrati di cui abbiamo già parlato. Sicuramente, per quello che riguarda le valutazioni sui risultati, lo hanno detto i colleghi e lo ha detto anche il relatore Collina con molta chiarezza nella sua relazione, ci aspetta il codice della crisi e dell'insolvenza: quello sarà il momento in cui vedremo se i risultati ci saranno o meno.

Volevo rispondere al collega Bertoldi, ma non lo vedo in Aula; avrò occasione di farlo in un altro momento.

Ringrazio quindi moltissimo i Sottosegretari, i colleghi della Commissione e tutti i colleghi che hanno collaborato, in particolare il senatore Collina. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Collina.

COLLINA, *relatore*. Signor Presidente anch'io mi unisco ai ringraziamenti, in particolare alla senatrice Modena per la collaborazione con la quale abbiamo portato avanti il provvedimento, alla sottosegretaria Bini e al sottosegretario Sisto e ai colleghi delle Commissioni riunite.

Voglio solo aggiungere una considerazione: durante le audizioni che abbiamo svolto per la conversione di questo decreto-legge abbiamo potuto registrare la consapevolezza di tutte le associazioni di categoria, che si è espressa attraverso un generale e unanime apprezzamento sul provvedimento proposto dal Governo, che ci accingiamo ad approvare in questo ramo del

Parlamento. È un fatto importante, perché credo che sia le categorie professionali che le associazioni di impresa avranno un ruolo importante nel dare uno sviluppo positivo alla nuova procedura di composizione negoziata, che viene istituita da questo provvedimento.

Credo che sia da sottolineare il clima di collaborazione e di proattività che abbiamo registrato in un momento come questo in cui la responsabilità appartiene a tutti, per cercare di affrontare la ripresa economica in questa fase di uscita dalla pandemia, in cui ancora ci sono tante contraddizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, intervengo non soltanto per un doveroso e puntuale ringraziamento - che una volta tanto non è di stile, ma dà atto dell'impegno dei relatori e di tutti i parlamentari in Commissione - ma per ribadire che questo provvedimento si colloca nell'ambito di un *new deal* delle scelte dei rapporti fra Stato e imprese, fra procedure ed esperienze, perché in realtà stiamo coniando progressivamente, con uno sforzo sinergico, non più un diritto dell'impresa, ma un diritto per l'impresa.

Il tentativo è quello di ragionare in modo diverso, perché l'impresa oggi non è più un oggetto di verifica *tout court*, ma è un punto di riferimento importante per la ripartenza: in questa logica, il provvedimento in esame si colloca in perfetta assonometria sia con la riforma del processo penale, sia con la riforma del processo civile, in cui gli istituti premiali devono fare certamente i conti con un passato che non è che venga ripudiato, ma viene riletto in una considerazione realistica del momento che stiamo vivendo.

Mi sembra quindi che questo provvedimento sia un altro tassello importante, che costituisce per questo Governo il riconoscimento effettivo di come si possa far ripartire un Paese con una sola parola: riconciliazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza ha valutato il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento e pertanto lo trasmette alla 5ª Commissione. Ai sensi dell'articolo 102-bis, la Commissione bilancio è autorizzata a convocarsi.

Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2371, di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118. (*Commenti. Applausi*).

PRESIDENTE. Come già stabilito e concordato dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto avranno luogo domani mattina. (*Reiterati commenti*).

Senatrice, le vorrei ricordare che siamo nell'Aula del Senato: può ovviamente dissentire, ma non si può rivolgere direttamente con questi toni.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LEONE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (*M5S*). Signor Presidente, quest'estate ho partecipato ad un ciclo di eventi culturali sulla legalità. È da lì che nasce l'impulso a parlare in quest'Aula di Attilio Manca, un caso irrisolto, sul quale permangono delle opacità.

Attilio Manca era un giovane urologo di Barcellona Pozzo di Gotto, con davanti una brillante carriera, legato pertanto alla prostata di un *boss* mafioso, Bernardo Provenzano, e perciò assassinato nel lontano 2004. Che colpa ha avuto il nostro Attilio, se non quella di essere originario di Barcellona in Sicilia e di avere come cugino Ugo Manca, molto amico di Angelo Porcino, esponente mafioso di Barcellona, un luogo di capitale importanza nella geopolitica mafiosa degli anni Ottanta fino ai primi anni del 2000?

È da ringraziare la protervia dei familiari, della madre, Angela Gentile, e dell'avvocato Fabio Repici, che ha così bellamente portato avanti la ricerca della verità sul delitto di Attilio. È un delitto che ha tutte le caratteristiche di quello mafioso, prima fra tutte infangare la memoria di Attilio, volendone dare l'immagine di un drogato, maldestramente vittima di un *overdose* di eroina: lui, che era nemico delle droghe; lui, i cui colleghi di lavoro non avevano mai notato buchi nelle braccia o segni di astinenza da droga, laddove i suoi amici di infanzia, siciliani, riferirono che aveva una certa frequenza con la droga. Lo ricordo, dunque: Barcellona Pozzo di Gotto, un paese ad alta densità mafiosa, contro l'idea dei suoi colleghi medici di Viterbo, con cui lavorava fianco a fianco.

Ci sono troppe opacità nel suicidio-omicidio di Attilio Manca: una volta chiarite, ci darebbero un'immagine più realistica della nostra società e dello stato di salute della nostra democrazia. L'assassinio di Attilio ci darebbe

elementi di conoscenza sulla trattativa Stato-mafia, che da sempre, almeno dalla nascita della nostra Repubblica, hanno connotato la nostra storia nazionale e l'anomala storia di quanto accaduto, a partire dalla strage di Portella della Ginestra, fino a quelle di via Fani, con il delitto Moro, di Capaci e di via D'Amelio.

Al caso di Attilio Manca mi piace però guardare con gli occhi di una madre, quelli di Angela Gentile, madre inconsolabile, che in una chiacchierata mi disse che è una verità giuridica che tarda ad arrivare, ma lei pretende giustizia. È raccapricciante sentirle dire che è stata pure privata della cura del giardino di casa, perché le hanno avvelenato le piante. Questo è quanto emerso dall'analisi sul terreno: piante avvelenate da un diserbante fuori commercio (Roundup).

Perché poi l'allora presidente della Repubblica Napolitano chiamò la procura di Viterbo - fatto emerso durante la conferenza stampa a Viterbo di Petroselli e Pazienti, visibile su YouTube - per sapere di questo ragazzo, Attilio Manca?

Tutto ciò lascia l'amaro in bocca, ma mi obbliga a parlarne.

Concludo evidenziando che la Commissione d'inchiesta antimafia ha approvato in Ufficio di Presidenza l'audizione dei collaboratori di giustizia Carmelo D'Amico, Biagio Grasso e Stefano Lo Verso, proprio al fine di fare luce sulla morte di Attilio. (*Applausi*).

TRENTACOSTE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (*M5S*). Signor Presidente, la clamorosa bocciatura dei progetti presentati dalla Regione Siciliana al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza non può passare inosservata.

Nessuno dei 31 progetti finalizzati al miglioramento della gestione delle risorse idriche a uso irriguo (per 422 milioni di euro) è risultato ammissibile per motivi tecnici. I progetti presentati dalla Regione, infatti, non rispettavano alcuni dei 23 criteri stabiliti dall'Unione europea, che dovevano invece essere tutti soddisfatti. Addirittura uno dei progetti presentati era già stato finanziato in precedenza, mentre 17 prevedono una durata di intervento e realizzazione delle opere oltre i trenta mesi, limite massimo dettato dallo stesso PNRR. Parliamo di criteri che le Regioni italiane conoscevano bene, visto che mesi fa il Governo aveva condiviso con le stesse i parametri di ammissibilità e aveva anche attivato un servizio di assistenza tecnica per fornire chiarimenti ed evitare errori materiali.

La responsabilità di questa bocciatura è quindi della Regione Siciliana e, come molti siciliani, anch'io sono rimasto sconcertato per tale ingiustificabile errore. Per anni, infatti, ci siamo sentiti dire che mancavano le risorse economiche necessarie a realizzare i progetti di ammodernamento delle reti idriche. Adesso, invece, abbiamo la dimostrazione che la Regione è priva di programmi di intervento e di azione efficaci a risolvere in tempi brevi l'annoso problema dell'acqua.

Ora bisogna trovare urgentemente una soluzione affinché la Sicilia non perda questi finanziamenti, con il contributo di tutti e senza polemiche, selezionando i progetti che si prestano a correzioni, modifiche o rimodulazioni, concordando gli interventi con gli organi tecnici del Ministero e condividendo il risultato con il ministro Patuanelli, che proprio domani incontrerà l'assessore regionale all'agricoltura Scilla. A tal proposito, intervenuto alla Camera, il Ministro ha precisato che la Sicilia non sarà lasciata sola. Nel PNRR, infatti, ci sono 880 milioni a sostegno del sistema agricolo per l'acqua a uso irriguo, mentre altri 440 milioni sono previsti dalla legge di bilancio e non soggetti alla tempistica del Piano.

Pochi giorni fa il professore Andrea Guerrini, componente del collegio di ARERA, ha ben fotografato il momento. La sfida più urgente è al Sud: serve un'azione decisa del legislatore per risolvere inadempienze nella creazione degli enti d'ambito che influiscono sul servizio idrico e sulle agevolazioni agli utenti.

Colleghi, dobbiamo essere pronti per affrontare le sfide che questo tempo ci impone e non possiamo permetterci fallimenti come quello compiuto dalla Regione Siciliana.

Questo è il momento della politica e delle decisioni giuste. La Sicilia non può perdere altre importanti occasioni di sviluppo: sarebbe imperdonabile. *(Applausi)*.

DRAGO *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è di questi giorni - ed è evidenziata da più parti - la necessità di intervenire a favore del personale docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie a esaurimento (Gae), che si vedrebbe penalizzato nel conferimento delle supplenze in quanto gli ambiti territoriali provinciali e gli uffici scolastici regionali sarebbero incorsi in numerosi errori.

La procedura informatizzata utilizzata per l'attribuzione e la valutazione dei punteggi del personale precario avrebbe generato una serie di inesattezze, con conseguenti penalizzazioni. Roma risulterebbe la città più colpita da questo abuso. Tale problematica avrebbe determinato ad oggi, solo nel Lazio, l'assenza di circa 3.600 docenti di ogni ordine e grado. In alcune Regioni, l'algoritmo è rientrato recuperando alcuni candidati esclusi dalla prima tornata, seguitando lo scorrimento della graduatoria in modo casuale e in altri casi no.

Il sistema informatico messo a punto dal Ministero non avrebbe quindi seguito un procedimento valido e corretto, non considerando il punteggio posseduto da ogni aspirante docente in graduatoria. Sarebbero pochissimi i docenti in Gae individuati sia nel primo sia nel secondo bollettino nomine; sarebbero stati individuati in entrambi i bollettini docenti con punteggio e posizioni bassissime, a discapito pertanto di altri con punteggio e posizioni più favorevoli. Sarebbero stati individuati docenti su classi di concorso a loro non spettanti; moltissimi sarebbero considerati rinunciatari, nonostante le scuole

scelte in fase di domanda e nonostante avessero comunicato i posti dell'ambito territoriale provinciale, il quale ora imputerebbe addirittura a loro stessi l'errore. Moltissimi insegnanti che avrebbero prodotto reclamo avverso il primo bollettino, ad oggi non avrebbero ottenuto risposta, risultando ancora una volta esclusi. L'algoritmo avrebbe ripreso a convocare l'ultimo nominato del primo bollettino e avrebbe portato in cattedra niente meno che gli studenti dell'ultimo anno. Si evidenzierebbero il mancato riconoscimento dei titoli di riserva e mancate nomine su cattedre di sostegno. Si riscontrerebbe anche il conferimento di cattedre in sede non indicata in domanda, non rispettando la graduatoria delle sedi indicate, a vantaggio di un altro aspirante peggio graduato.

Tale situazione drammatica starebbe mettendo in pericolo l'ordinario svolgimento delle attività curriculari, con inevitabili ricadute sull'apprendimento degli studenti. Nell'attuale e persistente situazione pandemica emergenziale, le istituzioni scolastiche sono fra le categorie più coinvolte per un sereno ritorno alla normalità in favore di tutti gli studenti. Prendere in esame ciò che si starebbe verificando potrebbe garantire di fatto alle scuole un'organizzazione più adeguata e un migliore funzionamento. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 13 ottobre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia - *Relatori* COLLINA e MODENA Fiammetta (*Relazione orale*) (2371)

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (*approvato dalla Camera dei deputati*) (2405)

2. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione - *Relatore* PARRINI (2060)

III. Ratifiche di accordi internazionali

La seduta è tolta (*ore 18,39*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (2371)

EMENDAMENTO 1.9000 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (*vedi annesso*)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DA 1 A 29 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO**Capo I****MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE****Articolo 1.**

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-*bis* e 2. »;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. ».

Articolo 2.

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Articolo 3.

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un *curriculum vitae* oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti

ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il *curriculum vitae* contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

2. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'ob-

bligio di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Articolo 5.

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
 - a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
 - b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
 - c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
 - d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

- f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.
4. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Articolo 6.
(Misure protettive)

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Articolo 7.

(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Articolo 8.

(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)

1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione

delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

Articolo 9.

(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

Articolo 10.

(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:
 - a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.
2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispen-

sabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 11.

(Conclusioni delle trattative)

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;

b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 12.

(Conservazione degli effetti)

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.

2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

Articolo 13.

(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:

a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;

b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.

3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione

contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

Articolo 14.

(Misure premiali)

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *c*), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.

(Segnalazione dell'organo di controllo)

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Articolo 16.

(Compenso dell'esperto)

1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- a)* fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
- b)* da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
- c)* da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
- d)* da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;

- e)* da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
 - f)* da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
 - g)* da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
 - h)* sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.
2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
- a)* se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
 - b)* se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
 - c)* se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;
 - d)* in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.
4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*.
6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.
8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.
11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Articolo 17.

(Imprese sotto soglia)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d*);

c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.

8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

Articolo 18.

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è

comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Articolo 19.

(Disciplina della liquidazione del patrimonio)

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Articolo 20.

(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione »;

b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. »;

c) all'articolo 182-bis, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
« Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta

elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. »;

d) all'articolo 182-*quinquies*:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.";

2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.";

e) l'articolo 182-*septies* è sostituito dal seguente:

« Art. 182-*septies* (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*). - La disciplina di cui all'articolo 182-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera *b*), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. »;

f) dopo l'articolo 182-*septies* sono inseriti i seguenti:

« Art. 182-*octies* (*Convenzione di moratoria*). - La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera *c*).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

Art. 182-*novies* (*Accordi di ristrutturazione agevolati*). - La percentuale di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, lettere a) e b);

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-*bis*, sesto comma.

Art. 182-*decies* (*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*). - Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto. »;

g) all'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera c), le parole « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

h) all'articolo 236, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21.

(Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 22.

(Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Articolo 23.

(Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata)

1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Capo II

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 24.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma

Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

1. All'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 27.

(Disposizione transitoria)

1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

Articolo 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29.*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato
(articolo 24, comma 1)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.641

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.771

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, De Vecchis, Di Girolamo, Di Marzio, Floridia, Floris, Galliani, Garavini, Ghedini, L'Abbate, Laus, Mantovani, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Ostellari, Pagano, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pittella, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Vaccaro e Zuliani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Laforgia, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Cangini, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla declassificazione e pubblicazione di atti della XIII legislatura (*Doc. XXIII*, n. 13).

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, una questione attinente l'articolo 68 della Costituzione, in relazione ad un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro della salute
Ministro della cultura
Ministro dello sviluppo economico
Ministro dell'interno
Ministro della giustizia

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (2409)

(presentato in data 08/10/2021);

senatori Ruotolo Sandro, Segre Liliana, Airola Alberto, Alfieri Alessandro, Bonino Emma, Bressa Gianclaudio, Buccarella Maurizio, Castaldi Gianluca, Castellone Maria Domenica, Cerno Tommaso, Cioffi Andrea, Cirinnà Monica, Collina Stefano, De Petris Loredana, Di Nicola Primo, Errani Vasco, Fedeli Valeria, Ferrara Gianluca, Ferrari Alan, Garruti Vincenzo, Grasso Pietro, Grimani Leonardo, Laforgia Francesco, Lezzi Barbara, Licheri Ettore Antonio, Lomuti Arnaldo, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Mantovani Maria Laura, Marilotti Gianni, Matrisciano Susy, Mirabelli Franco, Montevocchi Michela, Morra Nicola, Nannicini Tommaso, Naturale Gisella, Parrini Dario, Pavanelli Emma, Perilli Gianluca, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Presutto Vincenzo, Rampi Roberto, Romano Iunio Valerio, Rossumando Anna, Santangelo Vincenzo, Valente Valeria, Verducci Francesco, Zanda Luigi

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (2410)

(presentato in data 06/10/2021);

senatrice Papatheu Urania Giulia Rosina

Modifica all'articolo 270 del codice civile, in materia di azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (2411)

(presentato in data 08/10/2021);

senatori Laus Mauro Antonio Donato, Fedeli Valeria, Pittella Gianni, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Cerno Tommaso, Comincini Eugenio, D'Alfonso Luciano, D'Arienzo Vincenzo, Marcucci Andrea, Margiotta Salvatore, Iori Vanna, Rojc Tatjana

Disposizioni per favorire il part time generazionale (2412)

(presentato in data 11/10/2021);

senatore Fenu Emiliano

Disposizioni in materia di automatica e tempestiva comunicazione al contribuente ovvero al suo intermediario degli errori e delle omissioni nella redazione della certificazione unica e disciplina delle fattispecie di non applicabilità di sanzioni in caso di ravvedimento operoso (2413)

(presentato in data 12/10/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Parrini Dario ed altri

Anticipazione del controllo della Corte costituzionale sui referendum abrogativi dopo la raccolta di centomila firme (2388)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 06/10/2021).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro salute Speranza ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (2409)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 11/10/2021);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Nencini Riccardo ed altri

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini (2367)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 06/10/2021);

Commissioni 2ª e 11ª riunite

Sen. Conzatti Donatella, Sen. Faraone Davide

Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (2358)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 11/10/2021).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 1ª e 2ª riunite

in sede redigente

Sen. Ostellari Andrea ed altri

Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio (2145)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
Già assegnato, in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) (assegnato in data 11/10/2021).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2021/0599/I relativa al "Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie in polietilentereftalato riciclato". La predetta documentazione è deferita alla 9ª, alla 10ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 967).

Negli scorsi mesi settembre e ottobre 2021 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, per l'esercizio finanziario 2021, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettere in data 30 settembre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Vigone (Torino), Cravanzana (Cuneo), San Lucido (Cosenza) e Ciampino (Roma).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 30 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione

ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 23 settembre 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14ª Commissione permanente:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/4055, concernente gli ex lettori di lingua straniera in Italia - alla 7ª e alla 11ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 112);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/4011, concernente l'affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno - alla 8ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 113).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (COM(2021) 611 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione e il funzionamento efficiente, nel periodo 2015-2018, della Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (COM(2021) 599 definitivo), alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 settembre 2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14ª Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 16 settembre 2021, causa C-341/20, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell'Unione europea - Esenzione concessa unicamente alle imbarcazioni private da diporto costituenti l'oggetto di un contratto di noleggio (*Doc. XIX*, n. 132) - alla 6ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 2 settembre 2021, causa C-66/20, riguardante X.K. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla procura della Repubblica di Trento. Articolo 267 del TFUE - Nozione di "giurisdizione nazionale" - Criteri - Procura della Repubblica di Trento - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (*Doc. XIX*, n. 133) - alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 settembre 2021, causa C-350/20, O.D. e altri contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. Direttiva 2011/98/UE - Diritti per i lavoratori di Paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Diritto alla parità di trattamento - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi previdenziali - Articolo 3 - Prestazioni di maternità e di paternità - Prestazioni familiari - Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità (*Doc. XIX*, n. 134) - alla 1ª, alla 3ª e alla 11ª Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, SISAL Spa e altri contro Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell'economia e delle finanze. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. Articoli 49 e 56 del TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Direttiva 2014/23/UE - Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione - Articolo 43 - Modifiche sostanziali - Lotterie a estrazione istantanea - Normativa nazionale che prevede il rinnovo di una concessione senza una nuova gara d'appalto - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Interesse ad agire (*Doc. XIX*, n. 135) - alla 6ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente.

Cassa depositi e prestiti Spa, trasmissione di documenti

Il Presidente e l'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Spa, con lettera in data 30 settembre 2021, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, la relazione concernente gli interventi effettuati tramite il Patrimonio Destinato nell'ambito del quadro normativo temporaneo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 26).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ruotolo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02845 del senatore Parrini ed altri.

Mozioni

BINETTI, PAROLI, GASPARRI, AIMI, PEROSINO, FERRO, DAMIANI, FLORIS, PAPTUEU, PAGANO, MINUTO, SACCONI, DE POLI, GIRO, MALAN, CALIENDO, L'ABBATE, PIARULLI, VITALI - Il Senato,

premesse che:

le "settimane sociali dei cattolici italiani" furono istituite nel 1907 per iniziativa di Giuseppe Toniolo e si svolsero, con cadenza annuale, fino alla prima guerra mondiale. I temi affrontati furono soprattutto il lavoro, la scuola, la condizione della donna, la famiglia. Nel 1935 a causa degli attriti con il regime fascista, iniziò la prima sospensione delle settimane sociali, che ripresero dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, continuando fino al 1970. Seguì una terza lunga sospensione. A seguito delle sollecitazioni provenienti dal convegno ecclesiale di Loreto (1985) e con la pubblicazione di una nota pastorale della Conferenza episcopale italiana, dal titolo "Ripristino e rinnovamento delle settimane sociali dei cattolici italiani" (1988), si riprese la celebrazione delle settimane sociali che da allora si sono svolte regolarmente ogni due anni, in una città diversa, precedute sempre da un lungo periodo di preparazione e di coinvolgimento dei cattolici delle diverse diocesi;

le settimane sociali rappresentano un momento imprescindibile di confronto e di proposta per la comunità cattolica del nostro Paese e nel corso di oltre un secolo hanno sempre offerto un apporto innegabile alla crescita della società e all'interpretazione dei suoi cambiamenti; la pandemia ha messo in luce la fragilità di uno stile di vita che minaccia il futuro e da questa consapevolezza prende le mosse l'*instrumentum laboris* della prossima settimana sociale (Taranto 21-24 ottobre 2021), che riprende le intuizioni dell'enciclica "Laudato si'" di papa Francesco, per indicare prospettive su "Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. Tutto è connesso". Le sfide della sostenibilità ambientale sono segni dei tempi, su cui le nuove generazioni interpellano e chiedono parole e pratiche credibili; l'intreccio tra la custodia per i propri simili e la custodia per l'ambiente non è certo un'invenzione dei nostri tempi: quando il papa emerito Benedetto XVI parla di "ecologia umana" e papa Francesco di "ecologia integrale", danno voce ad una tradizione biblica e cristiana di millenni;

c'è una paura diffusa che spezza la solidarietà e crea sfiducia, persino dinanzi ai vaccini: il tessuto sociale ed ecclesiale appare frammentato e pone

interrogativi nuovi anche riguardo all'etica civile, soprattutto lungo due direzioni: da un lato la povertà di prospettive per i giovani e ancor più per le giovani donne. Il primo interrogativo riguarda le "tempistiche" per elaborare progetti, pensare al futuro in termini di lavoro, per gli affetti e per la propria vita. Il secondo interrogativo riguarda il degrado dell'ambiente, che ha nel mutamento climatico il segno più evidente che spinge a chiedersi come poterlo affrontare e superare senza cedere al senso di impotenza e di rassegnazione, che sembra rendere impossibile un cambiamento efficace e sostenibile; ma a tale condizione, così precaria e povera di futuro, non ci si può, né ci si deve assuefare;

il legame tra il comportamento umano nei confronti dell'ambiente e nei confronti dei propri simili è evidente a chiunque non voglia chiudere gli occhi davanti alla realtà, ai dati e alle statistiche. È evidente, oggi più di qualche decennio fa, che il problema non è semplicemente tecnico, ma etico: si tratta di utilizzare non solo strumenti meno inquinanti, ma soprattutto di assumere comportamenti più responsabili. Le annuali conferenze internazionali sul clima rendono evidente come la sfida riguardi proprio l'etica: anche per questo gli orientamenti in esse prospettati spesso cadono nel vuoto, perché incontrano nei singoli Stati delle politiche maldisposte verso l'assunzione di impegni che implicano sacrifici, cambiamenti di stili e abitudini, e quindi appaiono impopolari e tutt'altro che premianti, spesso risultando punitivi per le persone che non ne colgono il senso e il significato e lasciano ad un futuro remoto, non sperimentabile, la prospettiva dei benefici possibili;

occorre far proprie le parole di speranza di papa Francesco nelle sue ultime encicliche la "Laudato si" e "Fratelli tutti", da cui emerge con chiarezza fino a che punto cambiare sia necessario, ma anche possibile; la fede offre un sostegno importante a questo cammino di responsabilità e per questo i cattolici sono alla ricerca di nuovi paradigmi, per trasformare le difficoltà del presente in opportunità nuove, per valorizzare un'umanità che anche nella fragilità presente sappia costruire comunità portatrici di esperienze innovative per un mondo più abitabile. Questa prospettiva aiuta a ripensare il tempo attuale, a comprenderlo in modo differente, a riprogettare le forme della vita sociale, anche valorizzando le opportunità offerte da questa fase dal PNRR;

quest'anno, il luogo prescelto per ospitare la 49ª settimana sociale dei cattolici italiani è la città di Taranto, una città che nell'immaginario comune rimane proiezione del dissidio esistente tra alcuni diritti fondamentali: lavoro, ambiente e salute. Il superamento delle tensioni tra i diversi diritti può divenire occasione di stimolo per una società disposta a riflettere su un nuovo modello socio-economico e politico-culturale, che promuova lo sviluppo umano integrale, capace di ridefinire il rapporto tra produzione ed ecosistema, ambiente e lavoro, vita personale e organizzazione sociale; questa lunga pandemia ha esacerbato le disuguaglianze: territoriali, di genere, intergenerazionali, e l'esercizio dei diritti di tutti è diventato sempre più difficile, se non impossibile;

anche in questa occasione è evidente l'importanza dei lavori preparatori delle settimane sociali. La chiesa si è sempre interessata ai grandi temi su cui si concentra il dibattito della società in cui opera, offrendole il suo contributo, per stimolare nelle classi dirigenti un genuino spirito di verità, di carità

e di onestà, volto alla ricerca del bene comune e alla rinuncia al profitto personale. Per tali motivi, i proponenti del presente atto di indirizzo sono consapevoli che non ci sono soluzioni semplici e che gli *slogan* non sono sufficienti per misurarsi con la complessità interconnessa di questo tempo difficile. La prospettiva è quella di un'ecologia integrale, di un umanesimo ecologico della responsabilità e della cura, recuperando quella dimensione di comunità, che la pandemia ha in parte indebolito, rendendo più difficile mantenere i legami interpersonali in un'ottica di cura e di collaborazione reciproca;

la chiesa ha mostrato grande lungimiranza scegliendo il capoluogo ionico come punto di partenza per una riflessione multidimensionale su ambiente, lavoro e sviluppo, quasi contemporaneamente al lavoro e all'impegno del Governo, che ha dedicato alla cosiddetta transizione ecologica un Ministero *ad hoc*; è auspicabile e necessario che la politica mantenga un'attenzione costante e concreta verso i "nuovi fragili", i nuovi poveri, tra cui emergono giovani e donne privati della loro speranza di futuro. Nella realizzazione del piano di ripresa e resilienza, la sfida principale è quella di un'interazione costruttiva tra tutte le persone impegnate nei diversi contesti sociali, chiamando in causa l'economia con lo scopo di rendere possibili i tanti progetti di rilancio del mondo del lavoro, in tutti i contesti possibili, con creatività e senso di responsabilità;

considerato che:

la ricerca del bene comune rappresenta non solo il principio fondante della dottrina sociale della chiesa ma anche il *trait d'union* di tutte le settimane sociali che si sono svolte sino ad ora. Questo stesso principio però ha bisogno di essere contestualizzato e declinato secondo gli interrogativi posti di volta in volta dalla nostra società, così da essere tradotto in proposte concrete nei diversi ambiti sociali. Questa prospettiva a sua volta diventa espressione di sentimenti di speranza e di fiducia, ai quali ogni cittadino può ispirarsi per concorrere alla promozione dell'uomo e al bene del Paese;

attraverso lo snodarsi degli eventi più significativi della storia recente e i risultati della ricerca scientifica in tanti ambiti diversi si comprende quali e quante siano le sfide etiche e sociali che la società attuale ha di fronte, sfide in grado di compromettere la sua stabilità e il suo sviluppo futuro. Non sono questioni che chiamano in causa principi prevalentemente "cattolici"; hanno a che fare prima di tutto con valori umani comuni, che esigono di essere difesi e tutelati, nell'interesse di tutti; sono la giustizia, la pace, la salvaguardia del pianeta, il lavoro, la famiglia, i giovani, la salute;

la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha riportato il "*green deal*" al centro del dibattito politico della UE, con l'impegno a ridurre le emissioni nell'intera Unione del 55 per cento entro il 2030. Un obiettivo ambizioso ma coerente con l'emergenza climatica globale, di cui anche l'Italia paga un alto prezzo sotto forma di disastri ambientali sempre più frequenti. Occorre esplorare nuovi paradigmi, più attenti alla dimensione civile, territoriale, circolare e relazionale, e creare una nuova realtà, capace di generare benessere, opportunità di lavoro e vita buona per le persone, in modo di contribuire positivamente alla vita sociale e alla qualità ambientale;

appare chiaro che gli ambiti della politica e dell'economia non sono chiusi in sé stessi, ma si collocano sempre in uno spazio denso di fattori sociali, civili, comunitari e culturali e per tale motivo c'è bisogno di cultura perché essi possano collaborare positivamente alla vita civile;

in definitiva la transizione ecologica dovrà investire la trasformazione della società nel suo insieme e per questo dovrà ripensare intere filiere produttive e professionali, sulla base di quattro criteri chiave, ben evidenziati nella fase preparatoria delle settimane sociali: 1) la transizione deve essere giusta, cioè deve contribuire a ridurre le disuguaglianze all'interno delle nostre comunità, affinché "nessuno rimanga indietro"; 2) la transizione deve essere integrale: non si tratta solo di accompagnare il salto tecnologico, ma attuare politiche sociali per una gestione sostenibile di tutti gli ambiti di vita dalla sanità alla cultura, dal lavoro alla finanza, dalla partecipazione politica alla socialità; 3) la transizione deve essere partecipata, la trasformazione del sistema economico e sociale richiede di attivare percorsi democratici e partecipativi in cui i piani, le politiche e gli investimenti siano determinati attraverso processi cooperativi e collaborativi tra istituzioni pubbliche, imprese, parti sociali e cittadini valorizzando le rispettive risorse e competenze poste al servizio di interessi comuni; 4) la transizione deve essere rapida, non solo per gli obiettivi temporali sottoscritti dal nostro Paese rispetto al raggiungimento di indici virtuosi, né per i termini temporali previsti per l'impiego dei finanziamenti, quanto piuttosto per l'efficacia degli interventi, perché non c'è altro tempo per riparare;

uno dei compiti fondamentali delle prossime settimane sociali sarà quindi anche quello di riaffermare il principio di una "transizione verde equa", all'insegna dell'ecologia integrale invocata da papa Francesco; è fondamentale offrire le maggiori garanzie possibili alle popolazioni destinate a subire i costi maggiori del disagio ambientale legato ai cambiamenti climatici; salvaguardando, oltre al clima, anche la dignità dell'uomo e delle attività in cui realizza sé stesso, nel rispetto dell'ecologia umana;

rilevato che nella città di Taranto, che ospita la 49ª settimana sociale, ha sede il principale stabilimento italiano delle Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ILVA) e tale circostanza impone da parte di tutti un maggior impegno per garantire le dovute tutele sia ai lavoratori che alle popolazioni che vivono nelle zone interessate dal rischio di contrarre patologie a seguito dell'esposizione a sostanze e ad agenti cancerogeni,

impegna il Governo:

1) a sostenere azioni in grado di accogliere e rafforzare le conclusioni della 49ª settimana sociale dei cattolici italiani nell'ambito della sostenibilità ambientale;

2) a sostenere una forte sfida educativa, considerando l'educazione un diritto fondamentale per tutti ed in particolare per le giovani generazioni, per garantire una formazione orientata alla sostenibilità ed alla complessità, integrando i saperi umanistici con quelli tecnico-scientifici, per intrecciare competenze differenziate insostituibili dinanzi alle sfide di un tempo complesso come quello attuale;

3) ad accertarsi che le misure disposte a favore della sostenibilità ambientale, nonché quelle di politica sociale e industriale, tengano conto non

solo del loro impatto sull'assetto produttivo del Paese, ma anche della valorizzazione della ricerca e delle risorse umane impiegate;

4) a supportare con strumenti e iniziative adeguate il passaggio dalla singolarità della persona all'intera comunità nella realizzazione del bene comune sociale;

5) a sostenere politiche che valorizzino le relazioni umane, sia nelle zone rurali che nelle grandi città, favorendo iniziative sociali virtuose in attuazione del principio di sussidiarietà;

6) a farsi promotore di un'iniziativa che, mettendo al centro la questione dei cambiamenti climatici, richiami l'intervento dell'Unione europea ponendosi come punto di riferimento nell'ambito della prossima Cop26 puntando al ruolo di Paese proponente capofila;

7) a favorire il dibattito politico e parlamentare intorno al tema del *welfare* civile, capace di rispondere ai nuovi bisogni sociali grazie a forme alternative, integrative e sussidiarie;

8) a prestare attenzione alla peculiarità del sistema economico italiano, dal momento che la struttura industriale e commerciale del Paese è rappresentata da piccole e medie imprese, tenendo conto della crescente importanza che vanno assumendo le imprese sociali e più in generale gli enti del terzo settore;

9) allo scopo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'ex ILVA e delle popolazioni del territorio di Taranto, a definire un programma di azione per rimuovere ogni possibile elemento di rischio derivante dall'esposizione ad agenti cancerogeni.

(1-00421)

MALPEZZI, PARRINI, FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, D'ARIENZO, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D'ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, MARILOTTI, MISIANI, NANNICINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA - Il Senato,

premesso che:

il 9 ottobre 2021, in occasione di una manifestazione contro l'obbligo del *green pass* per i lavoratori (che entrerà in vigore il 15 ottobre), nel centro di Roma, per l'intero pomeriggio e fino a tarda sera, soggetti appartenenti a "Forza Nuova" e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni dando luogo a duri scontri con la Polizia, a numerosi episodi di violenza e di vandalismo culminati nel grave danneggiamento della sede della CGIL dove alcuni manifestanti hanno fatto irruzione al piano terra devastando diverse stanze;

i *leader* di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, erano a capo di quei manifestanti che si sono staccati dal corteo proprio per assaltare la sede della CGIL dopo aver minacciato dal palco con le parole "Stasera ci prendiamo Roma" ed essersi diretti verso palazzo Chigi;

al momento sono 12 le persone arrestate per i suddetti fatti, fra i quali Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Luigi Aronica, un ex esponente dei NAR

(Nuclei armati rivoluzionari), per numerosi reati fra i quali violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio;

sono 38 i feriti tra agenti di polizia, finanzieri, giornalisti e passanti;

come dichiarato dal Ministro dell'interno, Lamorgese, si è trattato di atti di violenza con un'"inquietante carica eversiva", in cui erano evidenti la matrice neofascista, la premeditazione nella scelta degli obiettivi e l'utilizzo della violenza quale "metodo" di azione politica per realizzare un attacco alla democrazia, alle istituzioni e ai sindacati che della democrazia rappresentano un importante presidio;

si tratta solo dell'ultimo di decine di inquietanti episodi di violenza, verificatisi e intensificatisi negli ultimi anni, riconducibili a partiti e movimenti di estrema destra che si organizzano sui *social network* per infiltrarsi in manifestazioni organizzate allo scopo di alimentare la tensione sociale e compiere atti di violenza e vandalismo;

la gravità delle azioni violente poste in essere da un partito politico come Forza Nuova e da altre organizzazioni di estrema destra è aumentata dall'evidente matrice fascista di tali azioni, troppo spesso derubricate a gesti di pochi e isolati individui violenti, con la volontà di minimizzare in modo colpevole, ambiguo e irresponsabile l'ispirazione di queste organizzazioni politiche all'eredità del ventennio fascista e l'uso della forza e della violenza come "metodo" di azione politica in radicale contrapposizione con l'identità antifascista della Costituzione repubblicana;

premesse inoltre che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;

l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, dispone che: "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista";

l'articolo 3 prevede che "Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione";

sono tre, nel nostro Paese, i casi di movimenti politici sciolti in virtù della "legge Scelba": il caso di "Ordine Nuovo", sciolto nel 1973, quello di "Avanguardia Nazionale", sciolto nel 1976, e quello più recente del "Fronte

nazionale", sciolto nel 2000, a tutela della legalità democratica e repubblicana sancita dalla Costituzione;

è fuor di dubbio che Forza Nuova sia un'organizzazione politica di estrema destra che si ispira al fascismo, come stabilito da una sentenza della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449) in cui si legge: "Nonostante la fine del regime fascista, sono sopravvissute associazioni e organizzazioni politiche che, come Forza Nuova, si ispirano a questa ideologia e che (...) pretendono di tutelare la propria identità politica";

quanto avvenuto il 9 ottobre 2021 a Roma rientra chiaramente tra le fattispecie previste dalla legge Scelba, ovvero l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, la denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni;

considerato che nella risposta dell'ex vice Ministro dell'interno, Crimi, all'interrogazione 5-04851 dell'on. Fornaro sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza COVID, pubblicata il 28 ottobre 2020 nell'allegato al bollettino della I Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera dei deputati si legge: "nell'interrogazione si fa riferimento al coinvolgimento di gruppi dell'estrema destra in scontri e violenze e, in particolare, a loro infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi emergenziale scaturita dall'emergenza sanitaria in corso. A seguito delle più recenti disposizioni adottate e delle conseguenti restrizioni legate alla gestione dell'epidemia da Covid-19, si è registrata un'intensificazione dei fenomeni di protesta che, mirando a cavalcare il malcontento di alcune fasce sociali, contestano le misure, da ultimo, adottate dal Governo nei giorni scorsi. Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra hanno intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal contesto emergenziale, al fine di acquisire proseliti e popolarità. In tale contesto, il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo che, in numerosi casi, hanno trovato sostegno nell'ambito dei *social network* più diffusi. (...) Dall'inizio dell'anno, le indagini svolte su soggetti gravitanti negli ambienti di estrema destra hanno consentito di trarre in arresto 6 militanti d'area e di deferirne 322 all'Autorità Giudiziaria. In ogni caso quindi, come emerge anche dai dati illustrati, il Ministero dell'interno, presta la massima attenzione alle diverse forme in cui si manifesta la protesta e ad eventuali forme di degenerazione in violazione dei principi costituzionali",

impegna il Governo a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.

(1-00422)

DE PETRIS, SEGRE, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LA-
FORGIA, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA, FATTORI, MANTERO - Il
Senato,

premessi che:

la Costituzione della Repubblica, come risposta agli orrori del ventennio fascista, venne costruita con un impianto dichiaratamente antifascista. La XII disposizione transitoria e finale vieta infatti esplicitamente "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

tale principio di carattere generale è stato successivamente richiamato da numerose disposizioni dell'ordinamento italiano, su tutte la legge 20 giugno 1952, n. 645, detta "legge Scelba", e la legge 25 giugno 1993, n. 205, detta "legge Mancino";

si ricorda come il 25 ottobre 2018 anche il Parlamento europeo abbia approvato uno specifico orientamento in merito, attraverso la risoluzione 2018/2869 (RSP). Tale documento, riconoscendo nell'impunità di cui godono tali gruppi una delle principali ragioni dell'aumento delle azioni violente da parte degli stessi, richiedeva all'Unione europea e agli Stati membri di garantire che fossero effettivamente bandite le organizzazioni neonaziste e neofasciste e qualsiasi tipo di fondazione e associazione che glorifichi il fascismo e il nazismo;

per troppo tempo, infatti, nel nostro Paese numerosi gruppi di estrema destra, organizzati in partiti e movimenti politici dichiaratamente fascisti, hanno avuto un'eccessiva libertà di manovra e di azione. Ne è la dimostrazione quanto avvenuto sabato 9 ottobre 2021, quando alcuni gruppi organizzati hanno messo a ferro e fuoco il centro di Roma e devastato la sede nazionale della CGIL. Tali movimenti di estrema destra da mesi si organizzano sul *web* per infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi determinata dal COVID-19, nonché per porsi alla guida delle proteste contro i provvedimenti del Governo. Una precisa strategia che va combattuta con ogni mezzo;

le violenze e le intimidazioni del 9 ottobre configurano un intollerabile attacco a valori e principi costituzionali come la tutela della salute, i diritti sindacali, la libertà di pensiero e manifestazione del dissenso;

tale attacco squadrista, oltre a meritare la condanna delle forze politiche, impone un aumento del livello di guardia da parte delle istituzioni circa i provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi di situazioni simili;

si ricorda come la legge italiana configuri quale apologia di fascismo i gruppi che perseguono "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia". A tal riguardo è intervenuta in più occasioni anche la Corte costituzionale, chiarendo con le sentenze n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958 come l'apologia del fascismo sia rintracciabile anche nella "esaltazione convinta e capace di condurre a una riorganizzazione effettiva del partito fascista, o sufficiente a indurre a commettere un fatto finalizzato alla riorganizzazione dello stesso";

in passato lo Stato è già intervenuto per limitare le azioni di gruppi simili, pervenendo allo scioglimento di organizzazioni come "Ordine nuovo" (nel 1973) e "Avanguardia Nazionale" (nel 1976),

impegna il Governo ad applicare le disposizioni costituzionali e di legge citate al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione, intervenendo per sciogliere i partiti, i movimenti e le organizzazioni di matrice fascista, tra cui "Forza Nuova", "Casapound", "Lealtà azione", nonché tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.

(1-00423)

NENCINI, FARAONE, LANIECE, GARAVINI, CUCCA, SBROLLINI, RENZI, PARENTE, MARINO, BONIFAZI, CARBONE, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, VONO - Il Senato,

premessi che:

"Forza Nuova" è un movimento politico di estrema destra, di chiaro stampo neofascista, per ammissione dei suoi stessi fondatori, Roberto Fiore e Massimo Morsello;

Fiore e Morsello sono stati condannati per associazione sovversiva e banda armata;

anche Giuliano Castellino, *leader* di Forza Nuova a Roma, è già stato condannato per un'aggressione commessa nei confronti di due giornalisti ed è stato recentemente raggiunto da un provvedimento di DASPO, che gli impedirebbe, in forza della misura di sorveglianza speciale, di partecipare a manifestazioni politiche;

alcuni rappresentanti di spicco di Forza Nuova sono stati organizzatori e protagonisti di un violento attacco alla sede nazionale della CGIL di Roma avvenuto nella giornata di sabato 9 ottobre 2021;

l'episodio è certamente da inquadrare nel canone dello squadrismo armato di cui si avvale il fascismo tra il 1920 e gli anni successivi sia per la devastazione di circoli, case del popolo, leghe operaie e bracciantili, sedi sindacali, stampa che per l'eliminazione degli avversari politici;

peraltro, all'incirca nelle stesse ore dell'attacco alla sede romana della CGIL, un altro gruppo di Forza Nuova ha attaccato il pronto soccorso del policlinico "Umberto I", dove era stato condotto uno dei partecipanti alla protesta in stato di fermo, interrompendone il servizio per un breve lasso di tempo e ponendo in essere ulteriori atti di violenza e brutalità nei confronti di medici e infermieri;

a seguito del drammatico episodio del 9 ottobre, alcuni esponenti del movimento di estrema destra, tra cui proprio Roberto Fiore e Giuliano Castellino, sono stati arrestati e la Procura di Roma ha aperto due inchieste, in cui vengono contestati, tra gli altri, i reati di istigazione a delinquere e violenza e resistenza a pubblico ufficiale;

premessi altresì che, da quanto si apprende da numerose testate giornalistiche, i vertici di Forza Nuova, attraverso il loro canale su "Telegram", hanno dimostrato di non essere in alcun modo intenzionati a porre fine agli episodi di violenza, che, presumibilmente, saranno destinati a ripetersi nelle prossime settimane;

considerato che:

simili fatti connotati da violenza, oltre a riportare a momenti bui e drammatici della storia del nostro Paese, rappresentano un gravissimo e inaccettabile attacco alla democrazia;

la violenza non può essere in alcun modo accettata come *modus operandi* per esprimere la propria libertà di pensiero e, anzi, deve essere fermamente condannata;

è necessario preservare l'ordine democratico del nostro Paese da minacce che risultano incompatibili con l'ordinamento costituzionale;

in proposito, la XII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito nazionale fascista,

impegna il Governo ad adottare con urgenza ogni atto che risulti necessario al fine di provvedere rapidamente allo scioglimento del movimento politico di stampo neofascista Forza Nuova, dando così seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

(1-00424)

LICHERI, CIOFFI, SANTANGELO, CASTELLONE, FERRARA, LOMUTI, SANTILLO, LANZI, PAVANELLI, PIRRO - Il Senato,

premesso che:

nella giornata del 9 ottobre 2021, in pieno centro a Roma, si è svolta una manifestazione contro l'estensione dell'obbligo del *green pass* alla generalità dei lavoratori, che è sfociata in una serie di episodi di inusitata violenza e vandalismo culminati con la devastazione della sede della CGIL, nonché di un intero reparto del Policlinico Umberto I;

a seguito di quanto avvenuto, le forze di polizia hanno proceduto all'arresto in flagranza di sei persone mentre, per altre sei, fra i quali appartenenti a Forza Nuova, è scattato, nella notte, l'arresto differito. Tali soggetti sono accusati a vario titolo per i reati di danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Fra gli arrestati figurano anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente *leader* nazionale e *leader* romano di Forza Nuova, nonché Luigi Aronica ex appartenente ai NAR. Ovviamente, sono in corso ulteriori attività di indagine e di verifica dei filmati registrati dal personale della Polizia, al fine di perseguire ulteriori soggetti per condotte penalmente rilevanti relativamente ai fatti accaduti;

i fatti esposti sono solo gli ultimi, in ordine temporale, di una serie di accadimenti che hanno ad oggetto condotte poste in essere da esponenti di movimenti sovversivi di estrema destra i quali, utilizzando la violenza, sia essa fisica che morale, quale metodo di lotta politica, mortificano, se non annullano, le libertà garantite dalla Costituzione denigrando la democrazia e le Istituzioni che di esse sono la diretta emanazione;

considerato che:

i valori dell'antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell'ideologia autoritaria propria del ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione repubblicana del 1948, non solo perché sottesi implicitamente all'affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla proclamazione

solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, ma anche perché affermati esplicitamente sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, sia nella relativa disposizione di attuazione prevista dell'articolo 1 della legge Scelba n. 645 del 20 giugno 1952;

la Costituzione e le relative norme di attuazione, infatti, vietano in maniera esplicita la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione), in applicazione del divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, previsto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, descrive i caratteri e le finalità di un'associazione o movimento, in presenza dei quali deve ritenersi violato il precetto costituzionale. La descrizione suddetta, fatta in via alternativa e non cumulativa, concerne tre tipi di condotta: il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista; la polarizzazione dell'attività associativa alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del detto partito; il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista. Il primo tipo di condotta può essere realizzato in via alternativa attraverso l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica ovvero propugnando la soppressione delle libertà costituzionali o mediante la denigrazione della democrazia, delle sue istituzioni e dei valori della resistenza oppure infine, attraverso lo svolgimento di propaganda razzista;

l'articolo 3 della legge dispone, quale effetto penale della condanna, lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo qualora dalla sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, disposti dal Ministro dell'interno sentito il Consiglio dei ministri e, nei casi straordinari di necessità e urgenza, sarà il Governo, mediante decreto-legge, a disporre il medesimo scioglimento, nonché la confisca;

il Legislatore ha, da sempre, manifestato attenzione e sensibilità al rispetto dei principi costituzionali dell'uguaglianza e di non discriminazione attraverso la predisposizione di una serie di norme volte alla protezione dei citati diritti, i quali potrebbero essere lesi, o semplicemente messi in pericolo, da movimenti politici di matrice razzista o xenofoba. Occorre, in tal modo, citare il sistema delineato dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, unitamente a quanto previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (legge Mancino), principi poi, confluiti, in virtù della riserva di codice, nell'articolo 604-*bis* e *ter* del codice penale, in rapporto a quanto disposto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645. Tali disposizioni infatti, presentano, almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività "*lato sensu*" razzista, una oggettività giuridica sostanzialmente coincidente. Il Legislatore, per mezzo di siffatto sistema sanzionatorio, ha quindi previsto diversi livelli di protezione di tali principi costituzionali, volti da un lato a reprimere qualsiasi tipo di associazione, movimento partito che rievochi ideologie da regime e, dall'altro, a proteggere la comunità da condotte offensive sotto il profilo discriminatorio;

considerato ancora che nella risposta del vice Ministro dell'interno, Crimi, all'interrogazione 5-04851 dell'onorevole Fornaro sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza COVID, pubblicata il 28 ottobre 2020 nell'allegato al bollettino in I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, si legge: "(...) nell'interrogazione si fa riferimento al coinvolgimento di gruppi dell'estrema destra in scontri e violenze e, in particolare, a loro infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi emergenziale scaturita dall'emergenza sanitaria in corso. A seguito delle più recenti disposizioni adottate e delle conseguenti restrizioni legate alla gestione dell'epidemia da Covid-19, si è registrata un'intensificazione dei fenomeni di protesta che, mirando a cavalcare il malcontento di alcune fasce sociali, contestano le misure, da ultimo, adottate dal Governo nei giorni scorsi. Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra hanno intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal contesto emergenziale, al fine di acquisire proseliti e popolarità. In tale contesto, il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo che, in numerosi casi, hanno trovato sostegno nell'ambito dei social network più diffusi. (...) Dall'inizio dell'anno, le indagini svolte su soggetti gravitanti negli ambienti di estrema destra hanno consentito di trarre in arresto 6 militanti d'area e di deferirne 322 all'Autorità Giudiziaria. In ogni caso quindi, come emerge anche dai dati illustrati, il Ministero dell'interno, presta la massima attenzione alle diverse forme in cui si manifesta la protesta e ad eventuali forme di degenerazione in violazione dei principi costituzionali";

considerato infine che:

il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'articolo 49 della Costituzione e quello di accesso alle cariche elettive, previsto all'articolo 51 della medesima Carta costituzionale, trovano, quindi, un limite invalicabile nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche;

l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può essere limitato alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata, ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista,

impegna il Governo a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.

(1-00425)

Interpellanze

BARBARO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

gli imprenditori e le società di persone o di capitali, per prestare servizi di vigilanza armata e servizi di tutela e sicurezza a favore di terzi, devono richiedere licenza al prefetto, la "licenza prefettizia che abilita all'esercizio dell'attività di vigilanza";

la licenza, necessaria per enti o privati che intendano prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, prevede numerosi requisiti ed adempimenti, anche rapportati a classi funzionali, livelli dimensionali e ambiti territoriali (art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e decreto ministeriale n. 269 del 2010); la richiesta va effettuata dal legale rappresentante della costituenda società che intende intraprendere l'attività di vigilanza privata, ma i richiamati stringenti requisiti afferiscono anche e peculiarmente ai soggetti che possono chiedere l'esercizio di questa attività come "persone fisiche" e non solo alla società in quanto persona giuridica;

in particolare, relativamente ai requisiti minimi, il titolare di licenza deve, tra gli altri, aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno 20 guardie giurate, per un periodo di almeno 3 anni, o delle forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno 5 anni, ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di 4 anni, ovvero aver conseguito *master* di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano *stage* operativi presso istituti di vigilanza privata;

tali requisiti, di fatto, limitano per le imprese l'accesso al mercato, spe-requando la libera concorrenzialità imprenditoriale, con conseguenze sui prezzi all'utenza, la qualità dei servizi, la occupazione, la sicurezza e le entrate tributarie. È praticamente impossibile, per un imprenditore, volersi cimentare, per la prima volta, in tale segmento, in quanto non potrebbe ottenere la licenza. Altrettanto impossibile, per una società italiana o estera, voler principiare ad investire in questo mercato;

in sostanza l'ordinamento italiano, in materia, non si limita ad una verifica preventiva di congruità societaria, cui ovviamente richiede iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio ed attribuzione di partita IVA, rispetto degli obblighi contributivi, depositi cauzionali, struttura organizzativa coerente all'attività che si intende svolgere, organizzazione precisa dei servizi e dell'impiego delle guardie giurate, particolari requisiti delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, garanzie di capitale e adeguata copertura assicurativa, certificazioni, progetti, piani industriali, regolamenti interni ed attestazioni di vario tipo, ma richiede un'impattante e gravosa sequela di requisiti personali dell'imprenditore o del legale rappresentante della società; ciò rende difficile il fiorire di nuove realtà imprenditoriali in questo segmento e ostacola l'ingresso di grandi investitori internazionali nel mercato italiano;

a parere dell'interpellante, se è comprensibile e logica una verifica preventiva all'arruolamento della singola guardia giurata, che deve giustamente prestare le dovute garanzie private e possedere i peculiari requisiti personali

richiesti dalla legge, è invece eccessivamente gravosa e limitativa la pretesa di stringenti requisiti in capo alla persona che vuole intraprendere tale attività economica, vieppiù in considerazione che occorre un'ingente quantità di risorse e mezzi per avviare tale impresa, per cui con buona probabilità si tratterà sovente di grandi società di capitali;

in ultimo, si consideri che sempre più spesso i servizi di guardiania sono effettuati da remoto, attraverso moderni impianti di videosorveglianza, motivo in più per considerare, almeno, certi tipi di istituti di vigilanza privata come attività che offrono servizi *smart* e digitali per i quali, oggettivamente, i gravami richiesti dalle norme sulla sicurezza pubblica appaiono eccessivi, pletorici, decontestualizzati, ostativi del libero esercizio dell'attività economica,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'eventualità di modificare le norme del comparto, al fine di una semplificazione, già praticata dagli altri Stati europei, degli adempimenti e dei requisiti richiesti per l'ottenimento della licenza prefettizia che abilita all'esercizio dell'attività di vigilanza, sia per favorire il mercato della sicurezza integrativa e privata, sia pure in ragione di un adeguamento delle norme alla modernità e al progresso tecnologico.

(2-00095)

Interrogazioni

BINETTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la sclerosi sistemica (SSC) è una malattia immuno-mediata sistemica caratterizzata dalla presenza di danno microvascolare diffuso e fibrosi di organi e tessuti, la cui storia naturale è caratterizzata da un rilevante, seppur variabile, impatto in termini di riduzione della qualità della vita e sopravvivenza, con un rischio di mortalità compreso tra 1.5 e 7.2 rispetto alla popolazione generale;

la malattia colpisce prevalentemente il sesso femminile con un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a uno;

la SSC è una malattia rara, la cui prevalenza è stimata in 17.6 su 100.000 abitanti, mentre l'incidenza della malattia, in aumento, è stata stimata in 1.4 nuovi casi su 100.000 persone all'anno;

l'interstiziopatia polmonare rappresenta ancora oggi il principale fattore prognostico e la principale causa di mortalità nella SSC;

la terapia dell'interstiziopatia polmonare in corso di SSC prevede l'uso di terapie immunosoppressive quali il micofenolato mofetile, che può essere utilizzato *off label* ai sensi della legge n. 648 del 1996;

la recente introduzione del farmaco anti fibrotico nintedanib (Ofev), approvato inizialmente per la fibrosi polmonare idiopatica, ha acceso le speranze dei pazienti e dei loro *caregiver*, speranze che si sono concretizzate dopo la pubblicazione dello studio Sencis (N Engl J Med. 2019 Jun 27; 380 (26):2518-2528), che ha dimostrato inequivocabilmente come la terapia con nintedanib sia efficace nel prevenire l'ulteriore perdita di funzionalità polmonare e rallentare quindi la progressione del danno polmonare;

recentemente l'AIFA ha approvato l'indicazione del nintedanib per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica;

all'approvazione dell'indicazione terapeutica del nintedanib per la malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica non ha tuttavia fatto seguito la rimborsabilità (determina AIFA n. DG/585/2021);

tale notizia è stata accolta con preoccupazione e delusione da parte dei molti pazienti e degli specialisti che li hanno in cura, perché nonostante l'art. 32 della Costituzione italiana affermi che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti", ritengono di non sentirsi adeguatamente tutelati, in quanto non hanno accesso alle terapie di cui avrebbero assoluto bisogno, nella forma gratuita, prevista dalla Costituzione, indispensabile, trattandosi di pazienti cronici che hanno bisogno di questi farmaci che per loro vengono qualificati come farmaci salvavita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga giusto e conveniente garantire ai pazienti affetti da malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica la rimborsabilità e quindi l'effettiva possibilità di somministrazione del farmaco nintedanib (Ofev), a tutti i pazienti, ma in particolare a coloro che non dispongono delle risorse economiche adeguate, evitando il peggioramento dei loro sintomi e segni respiratori.

(3-02855)

ROJC, D'ARIENZO, MARGIOTTA, ALFIERI, TARICCO, CERNO, MARCUCCI, PITTELLA, VERDUCCI, FEDELI, MANCA, D'ALFONSO, FERRARI, ASTORRE, IORI, BOLDRINI, LAUS, GIACOBBE, STEFANO, ROSSOMANDO, VATTUONE - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il corridoio scandinavo-mediterraneo rappresenta un asse commerciale di importanza vitale per l'interscambio di merci interno all'Unione europea, nonché uno dei 9 corridoi "*core network*" della politica TEN-T della Commissione europea volta a rafforzare la connettività dei Paesi europei attraverso collegamenti stradali, ferroviari, marittimi e aeroportuali;

secondo le elaborazioni di Uniontrasporti su dati ISTAT, nel 2019 lungo tale asse è avvenuto un interscambio totale pari a 170 miliardi di euro, con un passaggio di merci per circa 50 milioni di tonnellate all'anno, a cui ha fatto seguito un leggero calo l'anno successivo a causa della contrazione degli scambi per via della pandemia, ma con una prospettiva di crescita oltre le 83 milioni di tonnellate nel 2039;

territorio di passaggio imprescindibile lungo il quale corre il corridoio scandinavo-mediterraneo è la regione austriaca del Tirolo, situata in quello che la Commissione europea definisce, in attesa del completamento della galleria di base del Brennero previsto per il 2028, uno dei "colli di bottiglia" principali dell'intero percorso;

a quanto si apprende, nel corso degli ultimi anni, il *land* del Tirolo ha inasprito le restrizioni al transito di veicoli, tramite divieti di circolazione in

vigore sulle autostrade A12 (Inntal Autobahn) e A13 (Brenner Autobahn) applicati ai mezzi pesanti sulla base della loro classe ambientale o della natura delle merci trasportate, nonché divieti di traffico notturno, esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche ai veicoli euro 6, al fine di disincentivare il trasporto su gomma e migliorare le condizioni ambientali;

il protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, firmato a Lucerna il 31 ottobre 2000 da 8 Paesi (inclusi Austria, Italia e Germania) prevede, all'articolo 3, che le parti contraenti si impegnano a sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilità attraverso una politica ambientale e dei trasporti concertata;

più volte, nel corso degli anni, numerosi rappresentanti politici e le principali associazioni tedesche e italiane a sostegno del settore dell'autotrasporto hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire con urgenza sulle limitazioni imposte dal Governo austriaco, che risultano in contrasto con lo spirito del titolo II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla libera circolazione delle merci;

a quanto si apprende da fonti giornalistiche, un documento interno reso di dominio pubblico di recente ha rivelato che le Direzioni generali per il mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, per la mobilità e i trasporti e per l'ambiente avevano raccomandato al presidente della Commissione europea già dal dicembre 2020 di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Austria, qualora fosse fallito un ultimo tentativo di dialogo;

alle richieste e raccomandazioni tanto dei rappresentanti politici e di categoria quanto delle direzioni generali non ha mai fatto seguito alcuna presa di posizione chiara da parte della Commissione europea sui divieti di transito emanati dalle autorità tirolese;

considerato che:

a discapito dell'impegno assunto in sede del protocollo citato, le restrizioni al transito dei veicoli sono state introdotte a seguito di un processo decisionale unilateralmente condotto dalle autorità regionali austriache, senza intavolare alcun dialogo con gli Stati membri confinanti, che risultano direttamente penalizzati da tali scelte normative;

le motivazioni ambientali a giustificazione dell'imposizione dei divieti appaiono infondate nella misura in cui la necessaria transizione dal trasporto su gomma a quello su rotaia sarà dovuta principalmente al completamento delle infrastrutture ferroviarie che consentiranno, secondo le elaborazioni di Uniontrasporti, di ridurre la quota sul totale di trasporto su gomma già a partire dal 2029,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti esposti;

se non ritengano urgente attivarsi presso tutte le sedi istituzionali opportune affinché le autorità austriache rivedano le politiche di restrizione ai trasporti fin qui adottate, dando piena attuazione allo spirito della libertà di circolazione delle merci sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3-02856)

STEFANO, CERNO, VERDUCCI, MARGIOTTA, D'ALFONSO, ROJC, BOLDRINI, ROSSOMANDO, COMINCINI, VATTUONE, FEDLI, TARICCO - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

il 15 ottobre 2021 è previsto l'avvio delle operazioni della compagnia aerea di bandiera Italia trasporto aereo S.p.A., a totale partecipazione pubblica, a seguito della cessione del ramo "Aviation" di Alitalia Società aerea italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, con la conseguente cessazione delle attività di volo di quest'ultima a decorrere dalla medesima data;

per rispondere ai disagi causati agli utenti di Alitalia che hanno prenotato un volo con data di viaggio dal 15 ottobre, la società ha previsto modalità di modifica della prenotazione, modifica della destinazione o rimborso a cui possono accedere tutti i passeggeri interessati;

a quanto si apprende, tuttavia, ingenti disagi si stanno verificando anche per gli utenti che hanno prenotato voli con data di viaggio precedente al 15 ottobre, a causa di numerose cancellazioni di voli che investono, in modo particolare, le tratte che collegano il Mezzogiorno del Paese, le quali avvengono spesso senza preavviso o adeguata informazione nei confronti degli utenti;

tale tendenza è riportata anche da numerosi siti *web* specializzati che forniscono informazioni comparate sulle compagnie aeree di tutto il mondo, i quali evidenziano come nelle ultime settimane Alitalia si sia collocata tra le compagnie aeree europee che hanno effettuato il numero maggiore di cancellazioni di voli, sia in valori assoluti che in proporzione al numero di voli effettuati;

considerato che, nella fase delicata di avvio delle operazioni di volo della nuova società ITA è cruciale, al fine di garantire un passaggio ordinato al nuovo regime, che i disagi per i passeggeri di Alitalia siano ridotti al minimo, soprattutto per quanto riguarda le tratte relative alle regioni del Paese che presentano maggiori carenze dal punto di vista infrastrutturale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati;

quali iniziative intendano adottare al fine di garantire che nella delicata fase di passaggio da Alitalia a Italia trasporto aereo venga garantita un'adeguata continuità nei servizi agli utenti che devono effettuare voli entro la data del 15 ottobre, con particolare riguardo alle tratte da e verso il Mezzogiorno, prevenendo la cancellazione dei voli e assicurando tempestive comunicazioni ed eventuali rimborsi o opzioni alternative, e quali iniziative intendano adottare per garantire la continuità dei servizi agli utenti che devono effettuare voli successivamente alla data del 15 ottobre 2021.

(3-02857)

RIZZOTTI, MASINI, AIMI, BINETTI, CANGINI, DE SIANO, PAPATHEU, CALIENDO, BARBONI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

nella fase critica della pandemia da COVID-19, con le terapie intensive al collasso in tutti gli ospedali, ogni sforzo per alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie sarebbe stata assolutamente utile. Per tale motivo la

terapia con gli anticorpi monoclonali per la cura a domicilio dei casi COVID è diventata immediatamente indispensabile non appena le miscele di anticorpi monoclonali si sono rivelate in grado di bloccare l'infezione soprattutto nella fase iniziale, permettendo di ridurre il numero di pazienti che andavano incontro ad un interessamento polmonare grave con necessità di ventilazione polmonare e terapia intensiva;

secondo quanto riferito dalla trasmissione di Rete 4 "Fuori dal coro", nelle ultime settimane l'Agenzia italiana del farmaco sarebbe sotto indagine contabile per un presunto danno erariale, causato dal rifiuto di 10.000 dosi di farmaci monoclonali gratuite;

il programma, si legge in un comunicato di Mediaset, sarebbe in grado di rivelare che la Corte dei conti ha aperto un'inchiesta sull'AIFA, con l'accusa di danno erariale, per una scelta pubblica non adeguatamente ponderata. La magistratura starebbe verificando le motivazioni che hanno spinto l'Agenzia italiana del farmaco ad aver rifiutato 10.000 dosi di farmaci monoclonali gratuite durante una riunione dello scorso 29 ottobre 2020 per poi decidere nel marzo 2021 di acquistare il farmaco;

il verbale della riunione dello scorso ottobre 2020 parrebbe essere non pubblico nonostante le varie sollecitazioni ricevute anche dal TAR Lazio che aveva ordinato di rendere pubblici i documenti;

dall'inchiesta non emerge il motivo per cui sia stato detto no ad un farmaco che avrebbe guarito migliaia di persone e permesso al sistema sanitario nazionale di trarne giovamento. Gli anticorpi monoclonali infatti hanno sempre dimostrato di essere una terapia efficace nella cura del COVID-19, come del resto la stessa AIFA ha ammesso autorizzandone l'uso, ma solo in un secondo momento;

nel nostro Paese evidentemente esiste un problema nell'utilizzo degli anticorpi monoclonali. Uno scarso utilizzo di quello che è stato visto essere un metodo molto utile nella cura del COVID ma che stranamente non viene utilizzato a pieno dalle Asl italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno verificare quali siano le motivazioni che hanno spinto l'AIFA a non accettare gratuitamente le dosi di farmaco nel mese di ottobre, per poi acquistarle nel mese di marzo 2021;

se non ritenga di dover verificare le motivazioni che hanno spinto l'AIFA a non pubblicare il verbale della riunione dello scorso 29 ottobre 2020;

se non ritenga opportuno intervenire nei confronti dei vertici di AIFA anche al fine di chiarire se si è cercato di ostacolare l'utilizzo di farmaci monoclonali a favore dei cittadini italiani.

(3-02858)

ANASTASI, GAUDIANO, DONNO, TRENTACOSTE, CROATTI, LANNUTTI - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

l'Etna è tornato in azione ricoprendo di materiale piroclastico i paesi pedemontani del versante ionico siciliano e precisamente i territori di Giarre, Riposto, Archi, Torre Archirafi, Carruba, Altarello, Petrulli, Milo, Fornazzo,

Sant'Alfio, Praino, San Giovanni Montebello, Zafferana etnea, Santa Venerina, Pozzillo, Stazzo e Mangano;

dal febbraio scorso ad oggi, si sono susseguite decine di eruzioni del cratere di sud est, che hanno ricoperto tetti, strade, auto, fino ad entrare nelle abitazioni e nei negozi dei comuni della fascia ionica e di quella pedemontana vicina all'Etna, provocando danni enormi alle comunità colpite dagli eventi parossistici;

considerato che:

con la modifica alla normativa sul trattamento delle ceneri vulcaniche introdotta dal "decreto semplificazioni" (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), a seguito anche delle interlocuzioni del primo firmatario della presente interrogazione con il sottosegretario Fontana, la cenere non è più trattata come rifiuto ma come risorsa in ambito agricolo ed edilizio;

a fronte della nuova normativa sulla cenere, i Comuni e gli enti locali coinvolti non conoscono tuttavia le modalità di rimozione, raccolta, stoccaggio e conferimento negli appositi centri di trattamento degli inerti;

a loro volta, vi è incertezza da parte di tali centri di trattamento degli inerti su come ricevere e trattare la cenere vulcanica, non essendovi una regolazione di attuazione che fornisca alle amministrazioni ulteriori chiarimenti sull'applicazione concreta della disciplina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica;

se e quali misure intenda adottare relativamente alle modalità di rimozione, raccolta, stoccaggio e conferimento della cenere vulcanica con l'obiettivo di favorire soluzioni univoche e certe da parte dei Comuni, degli enti locali e di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni.

(3-02859)

RAUTI, CIRIANI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità e la famiglia. - Premesso che l'articolo 1 della legge delega n. 46 del 2021 ha disposto l'introduzione dell'assegno unico e universale (strumento che dovrebbe sostenere le famiglie e le scelte di genitorialità) ed il riordino in una misura unica degli strumenti attualmente a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico;

considerato che:

il decreto-legge n. 79 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2021, ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 dicembre 2021, la misura temporanea del così detto «assegno-ponte», che ha stabilito che alcune tipologie di famiglie potranno beneficiare dell'assegno temporaneo rispettando il requisito dell'ISEE, che non deve essere superiore alla soglia di euro 50.000;

le modalità attuative di tale strumento di politica sociale hanno suscitato nell'immediato forti perplessità, oltre che riguardo al metodo di attuazione e in ordine alla procedura (come peraltro formalmente illustrato dalla mozione presentata dal Gruppo Fratelli d'Italia in data 6 luglio 2021, 1-00398), anche sul piano del merito e delle proiezioni in relazione alla fattiva attuazione che sin da subito evidenziavano, per una considerevole platea soggettiva di famiglie beneficiarie, il rischio di una consistente e significativa

riduzione della somma di spettanza rispetto al previgente regime di aiuti, *bonus* e detrazioni varie;

senza entrare nel dettaglio di quanto già puntualmente argomentato nell'atto parlamentare citato, si evidenzia come l'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Doc. LVII, n. 4-*bis*) deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2021 ed esaminata e discussa dalle Camere lo scorso 6 ottobre, conferma la tempistica per l'entrata «a regime» dell'assegno unico e universale a decorrere dal 1° gennaio 2022;

considerato altresì che:

il successivo decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 ha disposto la proroga del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dal 30 settembre al 31 ottobre, al fine di far fronte alle criticità connesse alle procedure di espletamento delle domande presentate il cui stato risultava, sul sito INPS, «in istruttoria», per le quali appare molto difficile reperire i dati dell'ISEE, criterio utilizzato per identificare i nuclei familiari aventi diritto;

sono numerosi, infatti, gli aventi diritto che hanno inoltrato domanda all'INPS e ancora sono in attesa di sapere se la pratica sia andata a buon fine, circostanza che riguarda, in particolare, molti lavoratori autonomi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che entro il 31 ottobre 2021 potranno essere evase tutte le domande rimaste in istruttoria relativamente alla misura temporanea introdotta dal decreto-legge n. 79 del 2021, anche considerando che mancano ancora i decreti attuativi della legge delega n. 46 del 2021;

se, specie alla luce delle criticità riscontrate nella corrente fase attuativa temporanea, i Ministri ritengano ancora realistica la previsione di un'entrata a regime dal 1° gennaio 2022 dell'assegno unico e universale, come peraltro ribadito anche dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza, e sulla base di quali risorse;

se, ciascuno relativamente alle proprie competenze e considerata la clausola di salvaguardia prevista dalla legge relativa all'assegno unico, escludano il rischio per molte famiglie oggi beneficiarie di una serie di misure di sussidio di essere penalizzate dalla misura unica e universale.

(3-02860)

CRUCIOLI, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, MININNO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che nella giornata del 9 ottobre 2021 a Roma in occasione dello svolgimento delle manifestazioni "no green pass" sono avvenuti fatti incresciosi e violenti culminati negli atti vandalici presso la sede centrale della CGIL;

considerato che:

durante la giornata le forze dell'ordine hanno condotto, nell'ambito delle attività di controllo e contenimento della manifestazione, diverse operazioni e vi sono stati momenti di forte tensione e scontri fra gli agenti e i manifestanti in cui venivano tuttavia coinvolte non solamente le frange estreme e violente dei manifestanti, ma anche persone pacifiche in ampio numero, circostanze ampiamente documentate e portate all'attenzione dell'opinione

pubblica da video di privati cittadini liberamente condivisi e servizi giornalistici;

da tali documenti, in particolare, è possibile estrapolare alcune situazioni peculiari, la prima delle quali vedeva coinvolto un giovane manifestante inerme a terra che veniva sopraffatto da un gruppo di agenti in tenuta antisommossa congiuntamente ad un non meglio identificato uomo di mezza età di carnagione chiara, calvo, recante sul volto una mascherina chirurgica azzurra ad occultarne parzialmente i lineamenti e con indosso una maglietta a maniche corte grigio chiara, pantaloni e scarpe grigio scuro e giubbino di *jeans* cinto alla vita;

la circostanza appare di seria portata, anche perché la stessa descritta persona in altri video veniva ripresa mentre era confusa agli altri manifestanti ed in particolare sorpresa nell'atto dapprima di avvicinarsi ad una delle camionette della polizia che stavano attraversando l'interno del corteo all'altezza dell'ingresso di villa Borghese e poi controllare la portata delle offese, che aveva aiutato a promuovere, allo stesso mezzo;

il secondo episodio, più noto e di maggiore impatto negativo oltre che rimarchevole, è quello concernente l'assalto e la distruzione della sede centrale della CGIL da parte di esponenti neofascisti reindirizzabili ai *leader* di "Forza Nuova" Giovanni Castellino e Roberto Fiore. L'episodio, in particolare, sembra potersi dividere in due momenti specifici, un primo in cui i facinorosi arrivavano presso l'ingresso dell'immobile rimanendo in attesa. Successivamente un secondo distaccamento di agenti in tenuta antisommossa, appartenenti alla sola forza della Polizia, arrivava e faceva ingresso anch'esso nello stabile, proprio nel momento antecedente a quello in cui Giuliano Castellino prendeva la parola arringando la folla dalle scale antistanti allo stabile con al suo fianco Roberto Fiore ed entrambi ne controllavano il passaggio;

infine, il terzo episodio avveniva in tarda serata quando si registravano ancora scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine interessando in particolare l'area di largo Goldoni, in direzione di piazza del Popolo, dove un gruppo di facinorosi creava barricate ed indirizzava lancio di oggetti contro gli agenti, i quali anche in questo caso utilizzavano lacrimogeni e idranti per farli indietreggiare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire sui fatti occorsi a Roma in data 9 ottobre 2021 in occasione della manifestazione "no *green pass*" ed indicare quali siano i provvedimenti che il Governo intende prendere affinché siano accertate in modo obiettivo le responsabilità negli eventi verificatisi, con particolare riguardo ai comportamenti ed al contegno mostrato delle forze dell'ordine durante l'assalto di matrice fascista avvenuto presso la sede centrale della CGIL e relativamente alle operazioni svolte di controllo del corteo e dispersione dei manifestanti, le quali sono sfociate anche in violenze fisiche gravi contro cittadini pacifici ed inermi;

se confermi l'eventuale presenza di uno o più soggetti violenti e provocatori all'interno del corteo i quali, pur immediatamente identificabili ed arginabili, sono invece stati lasciati liberi di operare dalle forze dell'ordine, come dimostrano riprese di persone comuni e *reportage* giornalistici posti a conoscenza della pubblica opinione. A tal riguardo, in particolare chi fosse la

persona di mezza età, precedentemente meglio descritta, ripresa in due distinti contrastanti e cruciali momenti della giornata;

se intenda precisare quale risulti essere il ruolo politico ed organizzativo di Giuliano Castellino e Roberto Fiore nella promozione e direzione degli eventi violenti e su che cosa vertesse lo scambio di battute che il primo dei due avrebbe avuto davanti la sede centrale della CGIL con gli agenti occorsi *in loco*;

come intenda intervenire con la massima urgenza onde evitare il ripetersi di simili fatti, che feriscono ed umiliano tutta la nazione italiana e che inoltre rappresentano strumenti di distrazione che impediscono di discutere in maniera seria, approfondita, tecnicamente corretta e democratica argomenti di fondamentale importanza quali quelli attinenti al *green pass* ed alla portata giuridica degli obblighi che la sua adozione comporta.

(3-02861)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MALLEGNI, ROMEO - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'amministrazione comunale D'Ambrosio di Altopascio (Lucca) ha impostato l'erogazione dei buoni pasto, relativi all'emergenza COVID, in modo da farla coincidere non solo con lo svolgimento della campagna elettorale, ma addirittura organizzando la materiale fornitura delle *card*, ai potenziali aventi diritto, dal 26 settembre 2021, a 7 giorni dalla tornata elettorale, quindi dopo la convocazione dei comizi elettorali e addirittura entro i 30 giorni che vedono intervenire norme e divieti ancora più stringenti per le amministrazioni chiamate al rinnovo dei Consigli comunali ed elezione diretta del sindaco;

una simile procedura di ricerca del consenso è stata impostata in tali termini già sul finire dell'anno 2020 e perfezionata nei mesi successivi, fino agli atti adottati dal Consiglio comunale in data 29 settembre 2021 (delibera n. 53);

è opportuno rammentare che a partire dall'indizione dei comizi elettorali (circa 45 giorni prima) ed in modo ancora più stringente negli ultimi 30 giorni precedenti alle elezioni, l'ordinamento pone vincoli e limiti precisi a tutte le attività delle amministrazioni comunali che possano influire sulla libera determinazione dell'elettorato, direttamente o indirettamente; così, ricadono in tali limitazione le erogazioni di contributi, la concessione di patrocini, l'organizzazione di eventi a carattere promozionale a natura politica e non istituzionale. *In primis*, l'articolo 38, comma 5, del testo unico degli enti locali recita: "I Consigli durano in carica fino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili". Analogamente, in materia elettorale, trovano piena applicazione le norme contenute nella legge n. 81 del 1993 e nel decreto legislativo n. 267 del 2000, riguardanti anche le attività delle

Giunte comunali e dei sindaci uscenti, fattispecie che trovano tutela con norme di natura penale;

in data 11 dicembre 2020, con delibera della Giunta comunale n. 146, sono state stabilite le linee guida per l'erogazione dei buoni spesa per l'emergenza COVID. Nella narrativa si esplicita che "non è previsto un termine per l'utilizzo di tale risorsa in capo ai comuni"; sono inoltre definiti compiutamente i criteri di legge in base ai quali sono attribuibili i contributi, in particolare escludendo i percettori dei precedenti buoni distribuiti nei mesi di aprile e maggio;

il 17 dicembre 2020, con determinazione del responsabile del settore sociale n. 659, è stata impegnata ed è stata liquidata la somma di 106.944,68 euro alla Epipoli S.p.A. per l'acquisto di *card* buoni spesa; il 21 dicembre 2020 e l'8 marzo 2021 sono stati pubblicati i bandi relativi ai buoni spesa, con criteri e requisiti specifici come da normativa generale e il 24 agosto 2021, con deliberazione della Giunta comunale n. 86, sono state indicate ulteriori "linee guida" relative all'emergenza COVID, confermando che "non è previsto un termine per l'utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni" e indicando che "Risultano ancora non consegnati buoni spesa nonostante la pubblicazione di due bandi nei mesi di gennaio e febbraio 2021" (in realtà pubblicati nei mesi di dicembre e marzo). Non è indicato l'importo che residua sui precedenti bandi. Ai fini dell'erogazione effettiva sono stati completamente stravolti i criteri, imponendo come unico requisito "la certificazione ISEE 2021 e che la soglia massima per partecipare alla ulteriore distribuzione dei buoni spesa è inferiore ad euro 15.000,00". Il bacino di utenza è stato pertanto ampliato in misura esponenziale;

il 31 agosto, il consigliere comunale di minoranza, Orlandi, ha presentato un'interrogazione (ad oggi senza risposta), con la quale si chiedono chiarimenti in merito: al rispetto della normativa di riferimento per l'erogazione dei buoni pasto emergenza COVID, alla pubblicazione dei bandi relativi e all'improvvisa modifica dei requisiti richiesti, non rispondenti alla vigente normativa nazionale e neppure ai precedenti bandi comunali per la stessa categoria di contributi;

domenica 26 settembre è stato pubblicato sul sito del Comune l'elenco dei beneficiari di 385 cittadini (famiglie), di cui 92 famiglie con accredito immediato nei giorni 28, 29, 30 settembre e 1° ottobre, 283 in attesa di *card* e 10 non finanziati;

il 29 settembre, con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 (a 4 giorni dalle elezioni) si è proceduto alla "terza deliberazione consiliare di variazione al bilancio di previsione 2021/2023" con relazione esplicativa del segretario generale, Michele Parenti, facente funzioni di responsabile del settore economico finanziario (dal 22 settembre nominato pure garante per la trasparenza e la prevenzione della corruzione), con la quale si attesta una "necessità improcrastinabile di procedere all'accertamento di finanziamenti regionali ed europei con destinazione delle relative risorse", con parere di due soli revisori dei conti (Nieri e Carpano). Nella stessa deliberazione consiliare si è proceduto ad adottare un emendamento, a firma del sindaco D'Ambrosio, per la variazione di un trasferimento dallo Stato per buoni spesa emergenza

COVID per 140.946 euro e anche su tale emendamento è stato emesso il parere del segretario generale e dei citati revisori dei conti;

nel citato emendamento non si tratta, come indicato dal segretario Parenti, di trasferimenti "improcrastinabili" regionali o europei, bensì di trasferimenti statali che non hanno scadenza e che non rivestono pertanto il carattere di indifferibilità. Su entrambi gli atti (proposta di variazione al bilancio e adozione di emendamento), il segretario Parenti ha espresso parere favorevole sia di regolarità tecnica che contabile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano, ciascuno per la propria competenza, di fornire chiarimenti in merito al rispetto della normativa di riferimento per l'erogazione dei buoni pasto emergenza COVID e pubblicazione dei bandi relativi da parte dei Comuni.

(3-02854)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LEONE, FERRARA, PAVANELLI, VANIN, PRESUTTO, MAUTONE, CROATTI, TRENTACOSTE - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la casa circondariale "Giuseppe Salvia" di Napoli Poggioreale è uno degli istituti penitenziari più grandi d'Italia e presenta la popolazione detenuta in assoluto più numerosa: a fronte di una capienza

regolamentare di 1.571 posti i detenuti presenti in istituto sono 1.991 (di questi 997 imputati, 992 condannati e 2 internati) e, per quanto riguarda il personale, gli agenti di Polizia penitenziaria presenti sono 775 (contro i 911 previsti in pianta organica), gli educatori sono 13 (a fronte dei 22 previsti per l'istituto) e 57 sono le persone con un incarico amministrativo (contro i 68 previsti);

si nota dunque la forte presenza di personale di custodia rispetto a quello giuridico-pedagogico, che non caratterizza il solo carcere di Poggioreale, ma quelli di tutto il territorio nazionale, ad evidenza di un'idea della pena nei fatti ancora legata alla dimensione custodiale, lontana dal reinserimento sociale stabilito dalla Costituzione;

considerato che:

dal punto di vista strutturale, la casa circondariale di Poggioreale mostra numerose carenze, nonostante i continui lavori di ristrutturazione. Entrando nei padiglioni è subito evidente la differenza tra le zone ristrutturate e quelle che non lo sono: queste ultime versano in pessime condizioni, presentando spesso scarsa pulizia e umidità alle pareti: un unico ambiente in cui si trovano sia i servizi igienici che la cucina, mancanza di doccia nella maggior parte delle stanze e assenza di spazi della socialità in quasi tutti i padiglioni; inoltre, molte stanze ospitano fino a 12 detenuti (tra quelle delle visite, una di esse accoglieva ben 13 persone), con letti a castello a tre livelli, molto vicini al soffitto;

una delle precarietà più evidenti dell'istituto, a livello strutturale, riguarda gli spazi per la socialità, non presenti su tutti i piani per mancanza di spazio libero. Se alla mancanza di spazi per lo sport e all'assenza di aree per la socialità si aggiungono le dimensioni delle stanze e la sospensione del regime delle celle aperte, sono evidenti la scarsa possibilità di movimento delle persone detenute e l'eccessiva permanenza all'interno della cella;

considerato inoltre che:

una delle più grandi carenze che caratterizzano la casa circondariale di Poggioreale ricade nel settore del lavoro: su quasi 2.000 detenuti presenti sono 289 le persone che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, mentre un solo detenuto è assunto da un'impresa esterna;

dei 10 padiglioni presenti all'interno della casa circondariale, quello denominato "Milano" (in cui è presente una sezione dedicata a detenuti *ex art.* 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, rubricato "Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari") va sicuramente annoverato tra i reparti più fatiscenti, con scarsissima igiene e celle prive di doccia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda valutare la possibilità di intervenire al fine di migliorare le condizioni di vita drammatiche dei detenuti presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, e per rendere più idonee le condizioni ambientali, anche attraverso programmi di lavoro, per un maggiore benessere psicologico delle persone detenute e ai fini di un loro reinserimento in società.

(4-06090)

BOLDRINI, ROSSOMANDO, IORI, VERDUCCI, MARGIOTTA, BITI, ASTORRE, MARILOTTI, D'ARIENZO, PARRINI, D'ALFONSO, TARICCO, GIACOBBE, FEDELI, STEFANO, COLLINA, ROJC, PINOTTI, CIRINNÀ, COMINCINI, LAUS, MARCUCCI, MANCA - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

attraverso la legge 23 luglio 2021, n. 106, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

l'art. 33, che contiene disposizioni riguardanti i "servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e reclutamento straordinario psicologi", al comma 6-*bis*, aggiunto attraverso le modificazioni, prevede quanto segue: "Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare";

il comma 6-ter prevede quanto segue: "Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis";

il decreto d'attuazione di cui al comma 6-ter, al fine del rispetto dei tempi previsti dalla legge, sarebbe dovuto essere emanato entro la fine del mese di agosto 2021;

in assenza del decreto, lo stanziamento non consente di realizzare alcun intervento previsto dal comma 6-bis, cosicché nessuno dei servizi previsti, finalizzati alla tutela della salute psicologica pubblica, potrà essere realizzato. Tale condizione riporterebbe lo stanziamento nelle disponibilità del bilancio dello Stato, come se l'appostamento di tali risorse non fosse mai stato determinato,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda rispettare i termini previsti.

(4-06091)

PAPATHEU - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in materia di reddito di cittadinanza, l'articolo 18 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha stabilito la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell'incarico di collaborazione sottoscritto tra ANPAL Servizi S.p.A. e i cosiddetti *navigator*, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

la *ratio* della proroga è stata ravvisata in una triplice esigenza: offrire un tempo utile ed effettivo ai collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, il cui conseguimento è stato pregiudicato da causa di forza maggiore connessa all'evoluzione della pandemia, ai *lockdown* imposti su tutto il territorio nazionale, alla paralisi del tessuto imprenditoriale ed alla definitiva chiusura di migliaia di aziende; permettere il completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego; garantire continuità alle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con ANPAL Servizi;

fra gli obiettivi previsti entro il 30 aprile 2021, il punto 3 dell'incarico prevede "almeno 150 imprese incontrate o contattate per la promozione delle opportunità previste dal reddito di cittadinanza, per la rilevazione dei fabbisogni di professionalità e/o per la sottoscrizione del patto per la formazione, in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta";

ad aprile 2021 ANPAL Servizi, nel dare comunicazione della proroga e nel richiedere ai *navigator* accettazione espressa, pur menzionando l'incarico precedente, ha inserito la seguente dicitura: "Gli obiettivi contrattuali devono intendersi estesi e commisurati in proporzione al tempo di tutta la durata della presente proroga. Restano invariati tutti gli altri termini e condizioni contrattuali previsti nell'incarico";

da notizie acquisite e confermate da numerosi *navigator* operanti nei centri per l'impiego della Sicilia, si rileva che nel corso delle riunioni di coordinamento convocate dopo il 30 aprile 2021 dai coordinatori provinciali e regionali di ANPAL Servizi, questi ultimi abbiano intimato ai collaboratori, a pena di segnalazione sul mancato raggiungimento dell'obiettivo, di provvedere con organizzazione autonoma ad incrementare la soglia minima dei contatti con le aziende, portando di fatto il numero complessivo da "almeno 150" a "minimo 210";

il nuovo obiettivo risulterebbe da un calcolo realizzato secondo parametri incomprensibili e non meglio definiti, ma comunque asseritamente giustificati proprio sulla scorta della predetta (ambigua) dicitura;

le indicazioni di ANPAL Servizi, se apparentemente possono rappresentarsi come invito al miglioramento della produttività, invero, nella misura in cui vengono ancorate dai responsabili territoriali al raggiungimento dell'obiettivo contrattuale, contravvengono tanto con la *ratio* della proroga quanto con la stessa natura giuridica. Il legislatore, infatti, ha voluto un mero prolungamento, agli stessi patti e alle medesime condizioni, non una novazione del contratto né un accordo modificativo intrinseco. Del resto, se il legislatore avesse voluto rinnovare le condizioni contrattuali, più che disporre una mera proroga della durata e degli effetti dell'incarico, certamente lo avrebbe fatto (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*);

quanto dedotto è questione non irrilevante in considerazione di possibili contenziosi che potrebbero insorgere fra la società partecipata al 100 per cento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e oltre 2.000 collaboratori,

si chiede di sapere:

quale sia la corretta interpretazione della dicitura aggiunta alle comunicazioni trasmesse nel mese di aprile e, dunque, se gli obiettivi analiticamente riportati al punto 3 dell'incarico di collaborazione stipulato nel mese di luglio 2019 fra ANPAL Servizi e i *navigator* ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, siano rimasti immutati e differiti al 31 dicembre 2021 *ex art. 18 del decreto-legge n. 41 del 2021*, ovvero, se siano stati rinnovati o modificati in uno o più punti e, in particolare, con specifico riferimento al numero di aziende da contattare;

se l'incremento del numero dei contatti con le aziende costituisca obiettivo espresso per i coordinatori territoriali ed i dirigenti di ANPAL Servizi, ai fini del conseguimento di premi produttività o di incremento del salario accessorio;

se questa situazione riguardi solo la Sicilia o anche le altre regioni e, eventualmente, se tali indicazioni costituiscano applicazione di direttive del commissario straordinario di ANPAL.

(4-06092)

PAPATHEU - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

ad oggi sono 4 le vittime di COVID-19 tra i lavoratori della Farnesina dislocati in diverse ambasciate;

a seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per i dipendenti pubblici, le ambasciate continuano ad arrangiarsi con il "fai da te" perché, seppure abbiano fatto richiesta di far arrivare i vaccini, non hanno ancora ricevuto risposte dalle autorità competenti;

l'ultimo decesso è avvenuto presso l'ambasciata nello Zimbabwe che è rimasta aperta nonostante nessuno dei dipendenti fosse vaccinato, autorizzando addirittura lavori di ristrutturazione degli uffici da parte di operai del luogo, anch'essi non vaccinati,

si chiede di sapere:

quanti dipendenti connazionali siano stati contagiati e quanti siano deceduti;

se sia stato predisposto un adeguato piano vaccinale per i diplomatici all'estero.

(4-06093)

PAPATHEU - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

i PFU (pneumatici fuori uso) rappresentano una somma di 12 milioni di euro all'anno, quelli dismessi sono 380.000 tonnellate ed una parte di questi vengono smaltiti illegalmente;

sembrerebbe che circa il 10 per cento finisca bruciato sul terreno, producendo esalazioni tossiche ed inquinamento delle falde;

ogni volta che si cambiano gli pneumatici delle autovetture si paga una tassa (il cosiddetto contributo ambientale) di circa 3 euro al pezzo, che dovrebbe coprire i costi di smaltimento e lavorazione perché gli pneumatici non possono essere portati in discarica;

se venissero trasformati, invece, questi materiali potrebbero diventare pavimentazioni per campi sportivi, palestre, o materiale isolante per coibentazione edile o cordoli e dissuasori stradali;

il decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182, recante "Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ha recepito la "responsabilità estesa del produttore" nello smaltimento dei PFU incaricando le aziende che vendono nuovi pneumatici di ritirare fino al 110 per cento dei pezzi nuovi che immettono sul mercato;

vi sono aziende che investono risorse economiche al fine di riciclare lo pneumatico dismesso, altri preferiscono la strada della termovalorizzazione, bruciando ed inquinando,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere iniziative volte a introdurre una differenziazione di tariffe di contributo tra chi brucia i PFU e chi invece li ricicla.

(4-06094)

ZAFFINI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 24 settembre 2021 la direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inviato ai provveditori regionali una circolare avente ad oggetto "Perquisizioni generali

straordinarie", scaturita dalla necessità di fornire ulteriori disposizioni in tema di disciplina delle perquisizioni di locali (art. 74, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) e delle perquisizioni straordinarie generali (art. 74, comma 6) soprattutto in riferimento agli aspetti connessi alla trasparenza dell'azione amministrativa, alla documentazione delle operazioni effettuate ed al successivo controllo, individuando come finalità quella suggerita dal Garante nazionale ossia "la tutela delle persone ristrette";

la circolare dispone che, nel caso in cui si renda necessario e opportuno ricorrere ad una perquisizione generale straordinaria, l'autorità dirigente dell'istituto di riferimento dovrà redigere, motivandolo, un ordine di servizio che rappresenterebbe l'unico modo per procedere successivamente ad un'eventuale e puntuale ricostruzione del processo logico seguito dal direttore nell'emanazione del provvedimento;

l'ordine di servizio dovrà contenere la descrizione del contingente di personale da impiegare, con l'indicazione del responsabile dell'operazione, se diverso dal comandante di reparto, delle modalità esecutive delle perquisizioni con riferimento ai luoghi, ai tempi, ai mezzi, all'equipaggiamento e all'eventuale apporto di personale appartenente alle forze di polizia messe a disposizione dal prefetto, evidenziando nel contempo le motivazioni per cui le concrete esigenze di sicurezza non possono essere altrimenti soddisfatte;

copia dell'ordine di servizio dovrà essere preventivamente inviata, oltre che al magistrato di sorveglianza, alla direzione generale dei detenuti e del trattamento, al provveditorato regionale e al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà personale;

al termine delle operazioni e non oltre 7 giorni dalla conclusione, alle stesse autorità dovrà essere trasmesso un dettagliato rapporto afferente le attività espletate;

la stessa procedura di controllo viene disposta anche nel caso in cui il personale di Polizia penitenziaria operi di iniziativa eseguendo la perquisizione dei locali e dei ristretti ai sensi del comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;

se è certamente condivisibile il principio in base al quale è necessario che l'attività amministrativa venga sempre documentata, soprattutto nell'ottica di garantire la massima trasparenza ed eventuali controlli da parte delle autorità competenti e *nulla quaestio* sulla nuova modalità operativa laddove si prevede che siano preventivamente informati i superiori uffici ministeriali (DAP e provveditorato regionale) e la magistratura di sorveglianza, a giudizio dell'interrogante sfugge il motivo per cui si debba preventivamente informare delle perquisizioni il Garante nazionale dei detenuti;

non risulta infatti che nel nostro ordinamento l'istituto della perquisizione, finalizzato evidentemente ad acquisire prove e documenti riconducibili ad atti e comportamenti illeciti, preveda di garantire i diritti di chi, nell'ipotesi di reato configurata, si presume che abbia agito con finalità illecite o delinquenziali;

la perquisizione in generale è un mezzo di ricerca della prova e l'ordinamento penitenziario, ai sensi degli artt. 34 della legge n. 254 del 1975 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ne legittima l'esecuzione a scopo preventivo all'interno delle carceri come "atto a sorpresa",

al fine di garantire la sicurezza in ambito penitenziario (finalizzata al ritrovamento e ricerca di telefoni cellulari, droga, armi rudimentali, eccetera);

non risulta oltretutto che tra i compiti del garante come individuato all'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, ci sia quello di eseguire un controllo giurisdizionale sull'operato della Polizia penitenziaria;

l'obbligo di informare preventivamente della perquisizione il Garante nazionale comprometterebbe evidentemente la peculiarità dell'attività da eseguire a sorpresa e il segreto istruttorio legato alle esigenze di sicurezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di evitare che l'istituto della perquisizione, così come codificato nell'ordinamento penitenziario, venga distorto nelle sue peculiari finalità, e che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà personale non vengano arbitrariamente attribuite funzioni che il quadro normativo vigente non gli riconosce.

(4-06095)

LA PIETRA - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

secondo quanto rappresentato all'interrogante, e come emerge tra l'altro dalla nota ministeriale n. 8919/PNF del 2 maggio 2018, è richiesta la revisione della bozza finale del nuovo documento "Key Concepts of article 7(4)" della direttiva 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/EEC);

tale articolo determina, tra l'altro, i periodi di migrazione prenuziale e, conseguentemente, i periodi di esercizio dell'attività venatoria che, ai sensi della direttiva, per le specie cui si applica la legislazione della caccia, non è consentita durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno alla nidificazione;

sono rilevate numerose incongruenze e disallineamenti tra le date di migrazione prenuziale indicate dai *key concepts* di molte specie cacciabili in Italia rispetto a quelle di altri Paesi europei e mediterranei, con la conseguente necessità di armonizzazione;

in particolare, le proposte di modifica attualmente contemplate dalla bozza mantengono e paradossalmente aumentano le discrepanze con tutti gli Stati UE di latitudine simile, accentuando una situazione già presente dal 2001, che porrebbe l'Italia, secondo quanto rappresentato, in una condizione di isolamento scientifico;

si rileva in particolare come, nella parte del documento riguardante la documentazione scientifica utilizzata per stabilire l'inizio della migrazione prenuziale delle specie, non vi sia (per la parte riguardante l'Italia) nessun accenno alle informazioni riportate sul sito dell'Eurobird portal, strumento raccomandato dal NADEG (il gruppo di esperti UE in materia di direttive sulla tutela della natura) per la definizione dei periodi di migrazione delle specie;

tali informazioni permetterebbero all'Italia di uniformare le date d'inizio della migrazione prenuziale a quelle dei Paesi europei soprattutto quelli del bacino del Mediterraneo;

le proposte di modifica attualmente presenti nella bozza finale del documento Key concepts da parte della Commissione europea mantengono ed aumentano le discrepanze presenti tra gli Stati dell'Unione europea di analoga latitudine, accentuando una serie di problematiche già presenti dal 2001;

nella redazione del documento, infatti, per l'Italia, sono state inserite unicamente le variazioni proposte dall'ISPRA, che non hanno largamente tenuto conto di numerose fonti di letteratura esistenti;

nella fattispecie, nel caso del tordo bottaccio, la decade presente è la prima di gennaio, con un anticipo di 3-4 decenni rispetto a Croazia, Francia, Portogallo e Spagna, al netto di ben 5 riferimenti scientifici pubblicati su riviste di ornitologia scientifica riconosciute, non annoverati, invece, nelle integrazioni dell'ISPRA;

per quanto attiene al tordo sassello, la decade presente è la seconda di gennaio, con un anticipo di 3 decenni rispetto a Croazia, Francia, Portogallo e Spagna, e, anche in questo caso, ISPRA non ha inoltrato e fatto riferimento ad alcuna pubblicazione scientifica riconosciuta a sostegno della proposta; nel caso della cesena, la decade presente è la seconda di gennaio, mentre Croazia, Francia, Portogallo e Spagna collocano l'inizio della migrazione in febbraio, e proprio su questa specie sono stati trasmessi al Ministero della transizione ecologica le evidenze conseguite con la telemetria satellitare sulla specie che attestano e dimostrano l'inizio degli spostamenti migratori proprio nel mese di febbraio;

anche per la beccaccia la decade presente è la seconda di gennaio, mentre tutti gli Stati dell'Unione europea collocano l'inizio della migrazione nei mesi di febbraio-marzo: sul punto, le date previste da tutti gli Stati dell'Unione europea per la beccaccia sono congruenti con i risultati della telemetria satellitare e GPS-GSM parzialmente pubblicati sulla rivista internazionale "Current zoology" e già trasmessi al Ministero stesso;

infine, per quanto attiene all'alzavola, la decade presente è la seconda di gennaio, mentre tutti gli Stati dell'Unione europea collocano l'inizio della migrazione a febbraio: su questo punto il cambiamento della decade dalla terza alla seconda di gennaio è stato proposto da ISPRA utilizzando gli stessi dati che, nel 2001, avevano fatto collocare l'inizio della migrazione nella terza decade di gennaio, senza utilizzare dati di più recente produzione;

il comportamento assunto dalle amministrazioni competenti in materia, al netto delle evidenze scientifiche riportate dalle associazioni di categoria, pone l'Italia in una posizione di imbarazzante isolamento scientifico e pone il comparto venatorio nazionale in condizione di sostanziale ed effettiva disparità rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le ragioni per le quali nella bozza del documento non si sia fatto alcun accenno alle informazioni scientifiche, pur disponibili, riportate sull'Eurobird portal, strumento raccomandato dal gruppo di esperti dell'Unione europea sulle direttive Uccelli e Habitat (Nadeg);

quali iniziative intenda adottare per armonizzare le date di migrazione prenuziale a quanto stabilito negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

(4-06096)

BARBARO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

gli istituti di vigilanza privata devono impiegare, nello svolgimento dei servizi loro autorizzati dal prefetto, personale con qualifica di guardia particolare giurata (GPG); tale qualifica, per definizione interpretativa, ha la peculiarità di riferirsi a personale armato, tanto è vero che alle GPG viene rilasciata una specifica licenza di "porto d'armi";

secondo verità non emerge, da una lettura del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, o del suo regolamento di attuazione, alcun obbligo assoluto di portare armi per le guardie giurate, circostanza senza dubbio necessaria per le attività operative ma, di certo, assolutamente pletorica durante impieghi di servizio tatticamente non esposti, come quelli all'interno della centrale; le varie Questure d'Italia, tuttavia, nei regolamenti di servizio degli istituti di vigilanza privata operanti nelle varie province di competenza, spesso prevedono, invece, per l'equipaggiamento delle GPG, la dotazione sistemica di un'arma da fianco, come nel caso degli istituti con centrale operativa sita nel territorio della Questura di Roma;

a parere dell'interrogante occorrerebbe un intervento uniformante di impulso ministeriale: la *ratio* della licenza di porto d'armi per le guardie giurate risiede, ovviamente, nella pericolosità dell'attività svolta in contesto d'azione, tuttavia l'evoluzione del mercato e della tecnologia oggi ha favorito la nascita di numerose imprese che operano solo attraverso il telemonitoraggio, con guardie giurate impiegate esclusivamente nelle centrali operative. Secondo i regolamenti di alcune Questure, anche per le GPG che svolgono mera attività di monitoraggio presso la centrale operativa, la licenza di porto d'armi, implicita nella funzione di guardia giurata, comporta "di fatto" un obbligo e non un'eventualità di prestare servizio armato, con le conseguenti pericolosità, difficoltà e gravosità, sia per l'istituto di vigilanza che per le stesse GPG, in merito alle peculiari discipline in materia di custodia di armi e munizioni e ai rischi di infortuni, incidenti e sottrazione illecita delle armi;

in ultimo, un eventuale mancato rinnovo della licenza di porto d'armi, ancorché impugnato, comporterebbe la perdita del lavoro della guardia giurata, mentre lo stesso lavoratore potrebbe ugualmente continuare a lavorare se gli fosse possibile farlo in mansioni che non necessitano di prestare servizio armato; sono numerosi, infatti, i contenziosi relativi ai motivi di licenziamento causati da un mancato rinnovo del porto d'armi, finanche nel caso in cui il soggetto svolgesse mansioni di centralinista, oppure sono oggetto di vertenza i provvedimenti in cui il datore può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore con riferimento al contratto collettivo nazionale della categoria, che all'art. 120 prevede appunto il caso della sospensione della licenza di porto d'armi della guardia giurata. Anche da questo punto di vista, emerge la necessità di un intervento per semplificare le dinamiche, finalizzato a consentire, su tutto il territorio nazionale, l'impiego della guardia particolare giurata in servizi di sicurezza disarmati,

si chiede di sapere:

quali e quante questure in Italia, nell'ambito dei regolamenti di servizio, configurino l'obbligo per la guardia giurata di prestare sempre servizio armato, anche laddove lo stesso lavoratore sia impegnato in mansioni che non

richiederebbero l'uso di un'arma, come ad esempio l'attività di monitoraggio degli allarmi;

se sia volontà del Ministro in indirizzo intervenire per quanto di propria competenza, anche attraverso l'emanazione di circolari e linee guida da trasmettere alle singole questure, al fine di evitare disparità fra province, garantendo o consentendo a chi svolge attività di guardia particolare giurata all'interno della centrale operativa (e quindi non addetto alla protezione di beni mobili e immobili) di svolgere le proprie mansioni senza l'obbligo di prestare servizio armato;

se, a tal riguardo, possa anche essere preventivato un intervento che possa arginare il fenomeno degli innumerevoli contenziosi in materia di diritto del lavoro fra le guardie giurate e gli istituti di vigilanza, anche al fine di scongiurare il licenziamento obbligatorio del lavoratore che si veda rifiutato il rinnovo della licenza, allorquando potrebbe, comunque, essere adibito a mansioni non esposte a rischio da parte del datore.

(4-06097)

SAPONARA - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il progetto di recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di Maria Luigia sul Taro sta lentamente proseguendo, con il coinvolgimento dei Comuni di Parma, Noceto e Fontevivo; la struttura infatti, dal 2006, è in carico per il 50 per cento al Comune di Parma, per il 25 per cento al Comune di Noceto e per il 25 per cento a quello di Fontevivo;

il ponte fu costruito nel 1821 durante il ducato di Maria Luigia, e attualmente ha un'impellente necessità di interventi di recupero;

i lavori sono iniziati ad ottobre 2021 con il rifacimento del fondo stradale per un importo di circa 205.000 euro, si svolgeranno per stralci che comprendono tre lotti per un totale di 2 milioni di euro di finanziamenti di cui un milione e mezzo a carico della Regione, 250.000 del Comune di Parma, 125.000 del Comune di Noceto e altri 125.000 del Comune di Fontevivo;

il secondo lotto dei lavori sarà attuato da gennaio ad agosto 2022, comprenderà la messa in sicurezza idraulica dei piloni; le risorse previste ammontano a un milione e 477.000 euro. I lavori sono già stati aggiudicati e consegnati all'impresa esecutrice, il tempo contrattuale per la loro esecuzione è di 90 giorni;

il terzo lotto dei lavori sarà attuato da febbraio inoltrato ad agosto 2022, comprenderà il restauro di alcuni paramenti murari, per un importo di circa 318.000 euro. La gara per l'assegnazione dei lavori è in corso di espletamento. Il tempo di esecuzione dei lavori è di 180 giorni;

considerato che:

la riqualificazione, il recupero e la messa in sicurezza garantirà la sicurezza statica ed idraulica di un'infrastruttura fondamentale per la viabilità a livello provinciale;

il ponte di Maria Luigia sul Taro, oltre ad essere un'arteria viaria fondamentale, ha un'indubbia valenza architettonica e artistica, basti pensare alle 4 statue poste ai due capi del ponte che purtroppo versano da tempo in pessime condizioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda predisporre un intervento finanziario aggiuntivo, accanto a quelli già previsti dalla Regione e dai Comuni coinvolti, che consenta di restaurare le statue poste ad ornamento del ponte e la realizzazione di una passerella ciclo pedonale;

se non ritenga opportuno, per la grande valenza artistica e storica delle statue, che queste, una volta restaurate, vengano custodite nel museo della Pilotta a Parma come testimonianza dell'opera di Maria Luigia, prevedendo la collocazione di copie al loro posto.

(4-06098)

SAPONARA, ALESSANDRINI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il 16 agosto 1972 un subacqueo individuò sui fondali del mare Ionio, al largo di Riace, i bronzi omonimi, le due bellissime statue di scuola greca, probabilmente risalenti al V secolo a.C., custodite in seguito nel museo nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. Il prossimo anno, perciò, saranno trascorsi 50 anni dal ritrovamento;

nel corso degli anni, ci sono stati molti elementi che hanno fatto pensare ad altre possibili scoperte. L'ultimo scavo risale a 30 anni fa. Successivamente una nave americana, attraverso i *sonar*, rilevò delle anomalie metalliche proprio nel punto in cui furono ritrovati i bronzi;

l'esistenza di un'altra statua sui fondali è ipotizzata in uno studio del professore Giuseppe Bragò, sulla base della documentazione custodita nell'archivio del museo di Reggio Calabria. In un verbale si parla di un gruppo di statue e non di due, e ci sono elementi che potrebbero far pensare che i bronzi fossero tre. Ci sono anche testimoni oculari del trafugamento di uno scudo e di una lancia;

il Comune di Riace non ha le risorse necessarie per far ripartire le ricerche, sebbene abbia già pronto un progetto che sarà presto presentato alla Regione, completo anche delle ricadute economiche e turistiche che un eventuale nuovo ritrovamento avrebbe sul territorio;

il Ministero della cultura, dal canto suo, fino ad oggi non ha mai preso in considerazione l'idea di effettuare una nuova campagna per la ricerca di nuove statue,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda far ripartire nuove ricerche nel punto in cui fu effettuato il primo ritrovamento archeologico dei bronzi al fine di verificare se davvero ci possano essere altri reperti, magari proprio la terza statua.

(4-06099)

PERGREFFI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

con "carta di qualificazione del conducente" (CQC) si intende l'abilitazione di guida professionale che è richiesta ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada su veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e che certifica il possesso delle capacità professionali per svolgere l'attività di autotrasportatore;

il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, recependo la direttiva (UE) 2018/645, ha introdotto modifiche alla disciplina della carta di qualificazione del conducente, subordinando l'attività di guida su strada di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica;

nei mesi scorsi le associazioni di categoria hanno evidenziato come il numero di autisti per l'autotrasporto risulti insufficiente a coprire la domanda e la carenza ha costretto numerosi operatori economici del settore dell'autotrasporto al reclutamento in Paesi stranieri, anche extraeuropei;

secondo diverse stime, per non arrestare la ripresa del settore dei trasporti e della logistica, alle imprese servirebbero nell'immediato almeno 5.000 nuovi autisti per le proprie flotte, e tale quota sale a 17.000 se proiettata nel prossimo biennio;

dalle rilevazioni Excelsior di Unioncamere sulle previsioni di assunzione delle imprese emerge che nella sola provincia di Bergamo mancherebbero circa 610 autisti e ben il 35,2 per cento delle società spiega che il problema è proprio la carenza di candidati;

con minore disponibilità di autisti, aumentano le tariffe del trasporto che i committenti dovranno rigirare sul costo dei loro prodotti e alla fine l'onere andrà a ricadere sul consumatore finale;

tra le motivazioni alla base del calo di nuovi autisti vi è il costo elevato per il conseguimento della patente, con tempi che vanno dai 10 mesi a un anno, e della carta stessa, il cui costo è di circa 4.000 euro;

occorrerebbe incentivare i giovani ad intraprendere questa professione garantendo loro uno stipendio adeguato e puntando sulle politiche attive del lavoro per la riqualificazione e la formazione del personale da reperire sul mercato del lavoro italiano, come più volte sollecitato anche dalle associazioni di categoria,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per incentivare l'assunzione di nuovi autisti da impiegare nel trasporto pesante di persone e di merci, nonché ad incentivare il conseguimento da parte dei conducenti della carta di qualificazione del conducente.

(4-06100)

NOCERINO, SANTILLO, AUDDINO, LANZI, ROMANO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, CAMPAGNA, PESCO, GALLICCHIO, FERRARA, VANIN, PISANI Giuseppe, DONNO, TONINELLI, CROATTI, D'ANGELO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

come noto, il 29 agosto 2021 un rogo ha interessato l'intera facciata di un palazzo di 18 piani, conosciuto come "torre del Moro", situato nella periferia sud di Milano e a distanza di qualche giorno, il 5 settembre, un altro rogo ha interessato palazzo Lagrange, edificio situato nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova di Torino e condomini attigui;

come noto, il comitato centrale tecnico scientifico dei Vigili del fuoco ha approvato, il 15 giugno 2021, la nuova regola tecnica verticale (RTV) antincendio sulle chiusure d'ambito degli edifici civili (ad esempio strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, eccetera) che entrerà a far parte del codice di prevenzione degli incendi, il decreto ministeriale 3 agosto 2015, disciplinando in modo cogente, per la prima volta in Italia, il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici; per essere adottata in via definitiva, la RTV necessita del vaglio da parte delle competenti autorità della Commissione europea;

tuttavia, la RTV, diversamente da quanto accade nella gran parte dei Paesi europei, non recepisce le indicazioni tecniche apprese dai tragici incendi avvenuti negli ultimi anni, tra cui il caso della Grenfell tower di Londra del 4 giugno 2017, ed introduce obblighi insufficienti a garantire la sicurezza nel caso di incendio. Infatti, prevede ancora l'utilizzo di materiali combustibili per l'isolamento o il rivestimento di edifici di altezza elevata ed edifici ad alto rischio; attualmente in Europa, solo l'Italia, la Spagna e i Paesi Bassi consentono l'isolamento e il rivestimento delle facciate esterne degli edifici con materiali combustibili;

questo tema assume infatti un'urgenza ancora maggiore alla luce del programma di incentivazione del superbonus 110 per cento, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, detto "decreto rilancio", che, insieme alla riqualificazione degli edifici pubblici prevista nel PNRR, rappresenta una grande opportunità per il rinnovamento del parco immobiliare italiano puntando al suo efficientamento energetico grazie a un idoneo isolamento dell'involucro edilizio;

alla luce dei recenti incendi citati, che hanno coinvolto elementi di chiusura (facciate e copertura), una revisione maggiormente omnicomprensiva della RTV e della normativa in materia di sicurezza antincendio è quanto più improcrastinabile e necessaria per proteggere adeguatamente le persone e i loro immobili, dato che la relazione è ancora in attesa di inoltro presso le competenti autorità europee ai fini dell'approvazione ed esistono dei margini operativi per il miglioramento del testo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano intraprendere, per attuare una pronta revisione della RTV in previsione del prossimo inoltro alle autorità europee per l'approvazione definitiva, prevedendo una piena attuazione delle disposizioni di sicurezza già contenute nel decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, di attuazione della direttiva (UE) n. 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, e vietando l'uso di materiali combustibili per facciate e coperture di edifici oltre i 18 metri e di edifici ad alto rischio come scuole, ospedali, strutture di cura, riducendo così i pericoli ed i rischi cui sono sottoposti occupanti e soccorritori in caso di incendio.

(4-06101)

LEONE, PUGLIA, VANIN, FERRARA, TRENTACOSTE, PRESUTTO, SANTANGELO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel febbraio 2019 è nata G.M., neonata a cui già in epoca fetale era stata riscontrata una malformazione, ovvero l'assenza di uno dei due reni, e a seguito di ciò i genitori hanno richiesto due ecografie alla nascita, il cui esito ha confermato il drammatico quadro;

tempestivamente, i genitori della piccola hanno deciso di presentare, su consiglio della pediatra, domanda presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la richiesta di invalidità. In data 1° luglio 2019 l'INPS ha convocato i genitori presso i propri uffici di Acireale (Catania) e nel corso del colloquio è stato chiesto loro che cosa avesse la neonata ma, una volta descritto il quadro clinico, gli stessi sono stati mandati via con la frase "potete andare";

successivamente, il 31 agosto 2019, i genitori sono entrati in possesso dei verbali relativi alla visita, nei quali la figlia neonata era stata dichiarata come "minore non invalido" e, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, era riconosciuta portatrice di *handicap*. Resisi conto dell'errore, gli uffici di Catania hanno convocato nuovamente i genitori, riferendo loro che avrebbero ricevuto i verbali "corretti" dopo 5 mesi;

nei mesi successivi i genitori di Gaia hanno deciso di rivolgersi ad un avvocato perché la pratica era scomparsa e, dopo svariate richieste a mezzo PEC, sono venuti a conoscenza che questa era stata trasferita alla commissione medica superiore di Roma, la quale ha dichiarato G. minore invalido con problemi persistenti a compiere gli atti della propria età, concedendo però un'indennità di frequenza e non un'indennità di accompagnamento;

il 23 marzo 2021 la famiglia ha deciso di recarsi all'ospedale "Gaslini" di Genova dove, dopo 15 giorni di ricovero della bambina, è stato ribadito, anche in forma scritta, che G. è portatrice di questa malformazione, rene unico, e la prospettiva di una sufficienza renale si potrà avere fra il terzo e quarto decennio di vita;

con la documentazione protocollata del Gaslini di Genova e dell'ospedale "Bambin Gesù" di Roma in cui si attestava che il rene di G. si era ingrossato di 7 millimetri e che il cordone vescicale si trova nella parte vuota, i genitori hanno fatto nuovamente domanda all'INPS, che ha risposto confermando l'indennità di frequenza, e non di accompagnamento, negando così il sostegno di tipo economico previsto per i soggetti che hanno difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda prendere in considerazione quanto esposto e valutare la possibilità di accertare se e in che misura le azioni dell'INPS siano state poste in essere nel rispetto della legge o se, invece, si siano verificate delle inadempienze, con relative responsabilità, in riferimento al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

(4-06102)

FATTORI, NUGNES, LA MURA, DE FALCO, DE PETRIS - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

sabato 9 ottobre 2021 si è svolta una manifestazione a Roma per protestare contro l'attuazione della normativa relativa all'obbligatorietà di possesso del cosiddetto *green pass* sul posto di lavoro;

tale norma si riflette soprattutto sui lavoratori non vaccinati che alle stime attuali si aggirano intorno ai 4 milioni di persone;

in seno alla manifestazione, un numero non definito di persone si è reso protagonista di atti vandalici e violenti avverso alcuni simboli della Repubblica, anche istituzionali, assaltando la sede della CGIL, compiendo devastazioni e tentativi eversivi in alcuni ospedali, minacciando giornalisti e aggredendo le forze dell'ordine;

si sono configurati in questo modo attacchi palesi ai presidi costituzionali discendenti dai principi di libertà sindacale, di difesa della salute, dell'ordine pubblico, dell'informazione, incidendo anche sulla manifestazione del dissenso di coloro che pacificamente erano in piazza;

considerato che:

tra gli arresti effettuati durante la manifestazione ci sono i *leader* del partito denominato "Forza Nuova", tra cui un ex esponente dei NAR (Nuclei armati rivoluzionari), oltre a rappresentanti di altri movimenti che si rifanno a ideologie neofasciste;

la legge 20 giugno 1952, n. 645, la cosiddetta "legge Scelba", e la successiva legge 25 giugno 1993, n. 205, cosiddetta "legge Mancino", in attuazione della norma transitoria al titolo XII della Costituzione, e la "Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale", aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, definiscono il quadro per il riconoscimento dell'apologia fascista;

la legge riconosce come ricadente nella fattispecie di apologia fascista "una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque, che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia";

le sentenze n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958 della Corte costituzionale chiariscono ancora di più la definizione di apologia sottolineando che: "apologia non è semplice difesa o elogio del fascismo e dei suoi ideali, bensì esaltazione convinta e capace di condurre ad una riorganizzazione effettiva del partito fascista, o sufficiente a indurre a commettere un fatto finalizzato alla riorganizzazione dello stesso";

la citata norma transitoria al titolo XII della Costituzione recita: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

considerato inoltre che le dichiarazioni a mezzo stampa e attraverso i canali dei più popolari *social network* di dirigenti riconducibili ai suddetti partiti e movimenti continuano a minacciare ulteriori azioni di violenza,

si chiede di sapere:

quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per perseguire lo scioglimento di quelle formazioni e partiti citati, in attuazione delle norme transitorie della Costituzione;

quali azioni intenda porre in essere per prevenire la nascita di nuove analoghe realtà, anche sotto altra denominazione, riconducibili ai suddetti partiti e movimenti e in generale organizzazioni che mettono in pericolo la democrazia attraverso totalitarismi di stampo fascista.

(4-06103)

LANNUTTI, CROATTI, DI MICCO, CORRADO, CASTALDI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 25 settembre 2021, il quotidiano "Domani" in un articolo dal titolo "L'antiriciclaggio indaga sui finanziamenti sospetti al sindaco di Venezia", a firma di Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian, racconta di un'indagine dell'antiriciclaggio sui finanziamenti della campagna elettorale del 2020 a Luigi Brugnaro (poi rieletto a sindaco di Venezia), fondatore assieme al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, del partito politico "Coraggio Italia". Secondo la ricostruzione del quotidiano sarebbero finiti sotto osservazione degli ispettori dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) per l'Italia della Banca d'Italia 768.000 euro di finanziamenti versati a favore della ricandidatura di Brugnaro da parte di due società incluse nel *blind trust*. In particolare, il faro degli investigatori della Banca d'Italia si sarebbe acceso per la poca trasparenza con la quale sono stati pubblicizzati due bonifici, tanto che a far partire la segnalazione è stato un istituto di credito, in quanto per la banca erano versamenti "sospetti";

la legge n. 3 del 2019 sui finanziamenti alla politica prevede obblighi di trasparenza sia da parte dei beneficiari, cioè comitati, associazioni e i politici a cui fanno riferimento, sia da parte dei donatori. Le associazioni hanno l'obbligo di pubblicare tutti i contributi superiori ai 500 euro, mentre le aziende sono obbligate a scrivere a bilancio tutte le elargizioni, ricorda il quotidiano. Nel caso dei bonifici segnalati dalla banca come sospetti tra il 2019 e il 2020 la trasparenza è carente;

i fondi infatti sarebbero stati versati da due società riconducibili a Brugnaro, "Umana S.p.A." e "Consorzio di sviluppo Nordest", verso due associazioni riconducibili (a loro volta) all'attività politica del *patron* della Reyer, "Associazione Venezia 20-25" (che ha come rappresentante legale Morris Ceron, uomo di fiducia di Brugnaro e attuale direttore generale del Comune di Venezia) e "Un'impresa in Comune", con rappresentante Stefano Schiavon, consigliere della vetreria "Salviati Murano", anche questa società inserita nel *trust*. In pratica, il sospetto è che due società del *trust* di Brugnaro imprenditore abbiano finanziato l'attività di Brugnaro sindaco, e questo in contrasto con la volontà di rendere le società dell'imprenditore slegate dalla sua attività pubblica;

l'antiriciclaggio starebbe vagliando anche le cifre pubblicate sul sito "brugnarosindaco" in quanto non corrisponderebbero a quelle transitate sui conti correnti di "Impresa Comune", ma piuttosto a quelle di "Venezia 20-25";

peraltro, fa notare il quotidiano, le aziende con a capo Brugnaro o chi per lui che hanno elargito denaro a favore delle associazioni politiche, e che quindi hanno sostenuto il sindaco di Venezia, hanno diritto a una detrazione fiscale fino al 26 per cento. Secondo "Domani", quindi, si sarebbe di fronte a un doppio vantaggio: sostenere Brugnaro sindaco e pagare meno tasse seguendo le regole;

considerato che già il 6 settembre, sempre sul quotidiano "Domani", in un articolo dal titolo "Il comune è tutto un affare, Brugnaro prende Venezia", si parlava del nuovo piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 che, secondo l'inchiesta giornalistica, dirotterebbe i flussi dei turisti che entrano in città sui terreni la cui proprietà è riconducibile al sindaco Brugnaro. In particolare, nell'articolo si avanzavano sospetti e ombre lunghe sui possibili investimenti del sindaco imprenditore Luigi Brugnaro sui Pili, area di Mestre fronte laguna già di sua proprietà attraverso la società "Porta di Venezia", dal 2017 gestita appunto da un *trust* per evitare conflitti d'interesse con il ruolo di sindaco,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato, una vicenda che rischia di minare la credibilità delle istituzioni e getta una luce preoccupante sulla trasparenza e legittimità dei finanziamenti ricevuti dall'esponente politico oggetto dell'indagine;

se siano a conoscenza di quello che appare, ad avviso degli interroganti, ormai come un evidente conflitto di interessi, protratto nel tempo e a cui non è stata data ad oggi alcuna soluzione, e se e quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di intervenire rispetto a tale conflitto d'interessi.

(4-06104)

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI - *Al Ministro dell'interno.*

- Premesso che:

sabato 9 ottobre 2021, a Milano e a Roma, si sono svolte due grandi manifestazioni contro le disposizioni governative che istituiscono il cosiddetto *green pass* come strumento necessario per svolgere qualsiasi impiego lavorativo, sia esso pubblico che privato;

la manifestazione statica di piazza del Popolo a Roma ha visto la partecipazione di più di 10.000 persone che hanno espresso le proprie posizioni in modo deciso ma pacifico;

dalla piazza è poi partito un corteo spontaneo che si è diretto verso le vie limitrofe, fino a giungere nei pressi della sede nazionale del sindacato CGIL che è stata occupata da alcuni manifestanti, non senza momenti di tensione e scontri con le forze dell'ordine culminati con atti vandalici nei confronti dell'immobile;

dai filmati si evince che il corteo spontaneo prima di raggiungere la sede della CGIL ha percorso diversi chilometri completamente indisturbato;

dagli stessi filmati si evince che presso la sede della CGIL c'erano numerosi esponenti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa e che gli stessi non sarebbero intervenuti per impedire l'assalto alla sede e, al contrario, si vedrebbero esponenti dell'ex eversione nera conversare con funzionari di polizia prima di partecipare all'assalto;

si sono susseguiti tentativi da parte di altri manifestanti di dirigersi in corteo verso palazzo Chigi, anche questi sfociati in forti contrapposizioni fisiche con le forze dell'ordine;

si è registrata, nei momenti più tesi di una manifestazione sostanzialmente pacifica, la presenza di militanti appartenenti al movimento politico di

estrema destra "Forza Nuova", alcuni dei quali già destinatari di misure cautelative e ostative alla loro presenza alle manifestazioni, che hanno diretto l'assalto alla sede nazionale del sindacato CGIL invalidando di fatto le legittime ragioni di migliaia di cittadini italiani venuti a Roma da tutt'Italia per manifestare pacificamente un dissenso politico;

da alcuni filmati che girano da giorni sul *web* e tramite *social media* sembrerebbe che alcuni agenti delle forze dell'ordine si sarebbero infiltrati tra i manifestanti per istigare e sostenere atti di devastazione e di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali, salvo poi accanirsi con violente percosse sui manifestanti stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire e riferire con urgenza le modalità di gestione dell'ordine pubblico rivelatesi inefficaci;

se intenda chiarire con urgenza come sia stata possibile la presenza alla manifestazione di esponenti di Forza Nuova già destinatari di DASPO;

se intenda chiarire con urgenza se dirigenti e agenti delle forze dell'ordine fossero stati preventivamente e adeguatamente informati dei rischi di gestione della piazza e delle effettive presenze dei manifestanti;

se intenda chiarire con urgenza sulle eventuali presenze di istigatori tra i membri delle forze dell'ordine infiltratisi tra le fila dei manifestanti;

se intenda chiarire con urgenza la notizia di queste ore circa possibili restrizioni per le manifestazioni future volte a limitare i cortei, ad inasprire l'*iter* burocratico per la richiesta delle autorizzazioni e, quindi, a limitare di fatto la libertà di manifestazioni del pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione.

(4-06105)

LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI, CROATTI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che sabato 9 ottobre 2021 si è svolta a Roma una manifestazione con oltre 10.000 persone contrarie al *green pass*. Tra i dimostranti si sono infiltrati gruppi neofascisti che hanno guidato alcune frange del corteo sotto la sede della CGIL. Qui i manifestanti guidati dal *leader* di "Forza Nuova", Roberto Fiore, hanno sfondato le porte e sono entrati nell'edificio, devastandolo. Un assalto annunciato, come dimostrerebbe la frase di un video andato in onda in esclusiva nella trasmissione Mediaset "Quarta Repubblica" dell'11 ottobre 2021: "Sapete chi ha permesso che oggi il green pass o meglio tra sei giorni diventasse legge? E che milioni di nostri connazionali fossero sotto ricatto? Hanno nomi precisi: Cgil, Cisl e Uil". La critica poi si trasforma in una dichiarazione d'intenti. "Sapete oggi gli italiani liberi cosa fanno? - arringa Giuliano Castellino, vicesegretario di Forza Nuova - Vanno ad assediare la Cgil. Oggi noi andiamo a prenderci la Cgil. Chiamiamo Landini: se vuole il suo palazzo, viene a Roma e proclama lo sciopero generale di tutti i lavoratori contro il green pass". In altri si vede Castellino che grida "Stasera ci prendiamo Roma". Altri pezzi del corteo si sono diretti verso palazzo Chigi. Lungo il percorso ci sono stati scontri con la Polizia, con cariche, camionette prese d'assalto, lanci di petardi. Di fronte alla sede del Governo, la polizia ha aperto gli idranti. È stata una delle manifestazioni "no green pass" più partecipate e violente dall'inizio delle proteste. Il giorno dopo, Castellino e Fiore

sono stati arrestati insieme ad altri dieci, tra i quali Luigi Aronica, un ex dei NAR (Nuclei armati rivoluzionari), l'organizzazione terroristica neofascista, e il *leader* dei ristoratori di "IoApro", Biagio Passaro, che si era ripreso con il proprio telefonino dentro gli uffici del sindacato, subito dopo l'irruzione;

considerato che:

da quando è scoppiata la pandemia, i due capi di Forza Nuova, Fiore e Castellino, hanno cercato di alzare sempre più il livello dello scontro, cercando di mettersi alla testa di chi protesta pacificamente contro le regole e le limitazioni adottate per arginare la pandemia. Non è la prima volta, infatti, che le manifestazioni partecipate dai *leader* di Forza Nuova sfocino nella violenza, eppure i responsabili dell'ordine pubblico e delle forze dell'ordine hanno continuato, ad avviso degli interroganti, inspiegabilmente a sottovalutare il pericolo rappresentato da Fiore e Castellino;

Castellino è finito in carcere nel 2019 e condannato in primo grado a 5 anni e mezzo per l'aggressione a due giornalisti. Sei anni fa è stato fermato perché in possesso di un etto di cocaina, ma poi il giudice ha stabilito che la droga trovata nel suo motorino fosse per uso personale. Nel tempo ha collezionato un obbligo di soggiorno, il braccialetto elettronico e un DASPO di 5 anni inflittogli dal questore di Roma per le manifestazioni no green pass e non potrebbe quindi partecipare a manifestazioni. Il Tribunale che ha applicato per lui la misura della sorveglianza speciale ha specificato che in caso di violazione delle prescrizioni è consentito l'arresto anche fuori flagranza. Fiore è stato condannato per banda armata e associazione sovversiva come capo di "Terza posizione", che alla fine degli anni '70 ha riunito alcuni dei criminali più violenti della destra neo fascista. Uomo d'affari a Londra, dove si rifugiò nel 1980 per sfuggire a un ordine di cattura della Procura di Bologna in merito alle indagini sulla strage alla stazione, a cui fu poi dichiarato estraneo, una volta tornato in Italia, Fiore è diventato padre e *leader* di Forza Nuova. Figura controversa, nel 1991 Fiore è stato oggetto di attenzione della Commissione europea d'inchiesta su razzismo e xenofobia, che parlò di una sua affiliazione all'MI6 (l'*intelligence* britannica) fin dai primi anni '80. Nel 1999, anno in cui i reati per cui è stato condannato in via definitiva sono andati in prescrizione, Fiore è rientrato definitivamente in Italia;

alcuni video girati durante la manifestazione riportano in mente la strategia della tensione e gli anni di piombo, con manifestanti pacifici manganellati, mentre violenti e fascisti noti alle forze dell'ordine (Castellino oggetto di DASPO e Fiore ripreso mentre si intrattiene davanti la sede della CGIL ed in altri fotogrammi a fianco di un borghese con cuffia e radiolina), infiltrati nelle manifestazioni, che invece di essere isolati e fermati, vengono lasciati indisturbati ad impartire ordini ai propri accoliti;

considerato infine che:

Forza Nuova è stata più volte oggetto di attenzioni da parte della magistratura fin dal suo sorgere il 29 settembre 1997; moltissimi, nel corso degli anni, gli episodi riportati dalla stampa che hanno visto militanti e dirigenti di Forza Nuova, o che vi avevano fatto parte, condannati per aggressioni violente;

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, come pure la

legge n. 645 del 1952 sanziona chiunque promuova od organizzi, sotto qualsiasi forma, la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per individuare le responsabilità di chi ha permesso a esponenti neofascisti, peraltro noti alle forze dell'ordine, di agire indisturbati sabato 9 ottobre, mentre la Polizia respingeva e manganellava manifestanti pacifici, alcuni dei quali addirittura con le braccia sopra la testa in segno di distensione, come è visibile in diversi video girati durante il corteo;

come sia stato possibile che un sorvegliato speciale qual è Giuliano Castellino da tempo sottoposto a DASPO e che non dovrebbe prendere parte a manifestazioni, non solo vi abbia partecipato aizzando i manifestanti, ma abbia guidato indisturbato, dopo averlo annunciato, l'assalto alla CGIL;

come sia stato possibile che le camionette della Polizia giunte in corso d'Italia abbiano permesso che la folla guidata da noti neofascisti irrompesse nell'edificio della CGIL (in un video si vede uno di loro, arrestato il giorno dopo, che parla con un poliziotto e poi si allontana per guidare l'irruzione) e chi siano i due manifestanti che attendono ai lati della porta d'ingresso e che, poco prima dell'irruzione, si cambiano la maglietta, indossandone una nera, e poi guidano il *blitz* nella sede;

se intenda accertare per quale ragione prefetto e questore abbiano sottovalutato le infiltrazioni squadristiche all'interno del corteo, con la stragrande maggioranza dei cittadini partecipanti che protestava pacificamente contro l'obbligo del *green pass* per poter lavorare, lasciando in balia dei violenti la sede della CGIL benché l'assalto fosse stato annunciato in piazza almeno 75 minuti prima da uno dei *leader* di Forza Nuova, e permettendo che un gruppo si muovesse indisturbato verso la sede del sindacato, con squadristi che, analogamente al biennio nero 1921-1922, hanno potuto irrompere senza ostacoli all'interno dell'edificio in corso d'Italia, devastandolo;

se ritenga adeguata nel caso di specie la gestione dell'ordine pubblico a Roma e per quali ragioni sia stata data a Forza Nuova la possibilità di tenere pubblicamente comizi e cortei nelle città italiane, nonostante i suoi esponenti si siano macchiati di sistematiche e ripetute violenze;

se intenda assumere iniziative e quali al fine di verificare la compatibilità con l'ordinamento italiano, sul piano della legittimità democratica, di un movimento fascista come Forza Nuova.

(4-06106)

LANNUTTI, NATURALE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

"Striscia la Notizia" è il programma ideato da Antonio Ricci che va in onda su Canale 5 dal 1988. Pensato come un telegiornale satirico, il *cast* è composto da due conduttori e da inviati, come avviene nei servizi dei classici TG. Non va quindi sottovalutato il lavoro fatto da questi ultimi che, nonostante affrontino le tematiche con sarcasmo ed ironia, entrano a contatto con

criminali che spesso rappresentano un reale pericolo per loro. È capitato infatti che gli inviati venissero aggrediti in diretta e alcuni di loro sono finiti addirittura in ospedale. È questo il caso di Vittorio Brumotti, ciclista professionista ed inviato della trasmissione, che si occupa prevalentemente dello spaccio di droga. Il 7 ottobre 2021 Brumotti è finito in ospedale perché aggredito dagli spacciatori (oggetti del servizio televisivo) a San Bernardino di San Severo, in provincia di Foggia. Di fronte all'insistenza della *troupe* televisiva, i criminali hanno prima minacciato i dipendenti di "Striscia la Notizia" e, successivamente, li hanno aggrediti violentemente. Vittorio Brumotti si è beccato un pugno in pieno volto e per questo gli è stata data una prognosi di 30 giorni. Già il 5 ottobre 2021, dopo le tantissime segnalazioni dei cittadini esasperati, l'inviato di Striscia si era recato nella periferia est di Roma, a Tor Bella Monaca, considerato uno dei fortini della droga della Capitale, per documentare lo spaccio. È stato insultato e respinto in malo modo. A dicembre 2017 sempre Brumotti aveva subito un'aggressione in un altro quartiere di Roma, quello di San Basilio, anche questo nota piazza di spaccio, e anche allora erano piovuti insulti. Tutto ripreso dalle telecamere, che allora avevano registrato persino un boato, sentito in lontananza, due spari o forse solo petardi, sufficienti a mettere in fuga l'inviato di Striscia, che allora venne persino inseguito da un uomo incappucciato che pensò bene di lanciargli un mattone;

quanto denunciato dall'inviato di Striscia è solo la punta dell'*iceberg* di quello che può accadere nelle città, e non solo nei quartieri periferici considerati ad alto rischio criminalità. Il 4 ottobre 2021, ad esempio, intorno alle 22.30 è stato commesso un furto in un'auto parcheggiata in una centralissima strada del tridente romano, via di Ripetta, a due passi da piazza del Popolo. Proprietaria una signora che nell'auto aveva lasciato, tra le varie cose, anche due borse che contenevano alcuni oggetti di valore. Tra gli oggetti rubati vi era un iPad, un portatile collegato all'iPhone della signora e pertanto reperibile ovunque con grande precisione. Il dispositivo ha infatti permesso di rintracciare immediatamente il luogo esatto dove era stato portato il *computer* e probabilmente il resto della refurtiva, un negozio in una stradina a ridosso della centralissima stazione ferroviaria Termini. La proprietaria dell'auto a quel punto ha immediatamente contattato i Carabinieri, i quali hanno però invitato la signora a tornare a casa, vista l'ora tarda, e a sporgere denuncia il giorno dopo. Inutile l'insistenza della signora, che più volte ha fatto presente che con un intervento immediato si sarebbe potuto rintracciare refurtiva e ladri. A quel punto, in compagnia di altre due signore, la vittima del furto ha raggiunto il posto indicato dall'iPhone. A qualche centinaio di metri da lì c'è una stazione di Polizia, nella quale la signora ha spiegato ancora una volta l'accaduto, e ancora una volta è stata invitata a tornare il giorno dopo per la denuncia. A quel punto le tre signore hanno fermato una pattuglia della Polizia che girava in zona: nulla di fatto anche con i due agenti a bordo. Alla signora non è restato che fare la denuncia il giorno dopo;

il quadrante che ingloba la stazione Termini è diventato negli anni una sorta di zona franca, un *far west* dove è molto facile ritrovarsi in balia di ubriachi, sbandati, criminali di ogni genere, persino piromani, e dove, anche se la Polizia si fa vedere in giro, così come l'esercito, non si riesce a fare molto

per fronteggiare situazioni a rischio e per ripristinare decoro e legalità all'intera zona. Ormai da anni la Capitale, ma anche altre città italiane, sono in sofferenza per la riduzione di organico e di strutture che dovrebbero rappresentare per i cittadini sicuri approdi dove ripristinare la legalità. È diventato quasi impossibile avere un servizio 24 ore su 24 per le denunce presso i commissariati a causa dei tagli che hanno ridotto drasticamente i servizi sul territorio. A Roma, ad esempio, su trentadue commissariati, solo dodici sono attivi nelle 24 ore, gli altri 20 raccolgono le denunce dalle 8 alle 20. Lo stesso è avvenuto nelle altre città, dove i sindacati di Polizia lamentano ormai da anni turni massacranti e carenza di personale. È diventato quindi urgente e improcrastinabile un intervento per aumentare il numero degli operatori dei presidi e più in generale delle Forze dell'ordine operanti sul territorio, se si vuole veramente e concretamente ripristinare condizioni di legalità e di sereno e quieto vivere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle notizie esposte;

se intenda intensificare il controllo delle strade e dei quartieri, soprattutto di notte, delle città italiane, non solo di quelle notoriamente più a rischio, al fine di rendere le nostre città molto più accoglienti e sicure per i cittadini che vi abitano, ma anche per i tantissimi turisti che le visitano ogni anno, anche in considerazione del fatto che in un Paese "normale" non può essere lasciato a una *troupe* televisiva il compito, ad esempio, di vigilare e denunciare lo spaccio;

se il Governo intenda promuovere iniziative volte a incentivare maggiormente il lavoro delle forze dell'ordine e a sopperire alle palesi carenze di organico, soprattutto presso le sedi considerate più "difficili", come quelle descritte in premessa;

più in generale, quali strategie di intervento il Governo intenda definire per fornire risposte ancora più efficaci per affermare la legalità e, così, aumentare la percezione della sicurezza tra i cittadini.

(4-06107)

IANNONE, BALBONI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

l'assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal dirigente scolastico sulla base di quanto stabilito dagli artt. 7, 10, 396, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, e del vigente CCNL;

la normativa fa esplicito riferimento ai criteri fissati dal consiglio di istituto e alle indicazioni del collegio docenti e alla contrattazione sindacale per quanto attiene ai criteri di utilizzazione dei docenti, in base al piano dell'offerta formativa dell'istituto;

ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 25, comma 3, «il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica»;

ai sensi dell'art. 396, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, chi esercita funzione direttiva razionalizza «l'assegnazione degli ambiti disci-

plinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo»;

premessi, altresì, che, a quanto risulta agli interroganti:

la dirigente *pro tempore* presso il liceo statale "Virgilio" di Roma, nel decreto n. 8061 del 30 luglio 2021, avrebbe disposto assegnazioni di docenti alle cattedre, tra cui quelle di filosofia e storia, in modo alquanto anomalo, senza tenere in considerazione la normativa di riferimento e i criteri deliberati dagli organi collegiali, relativamente al caso di un docente che risulta verosimilmente penalizzato e mortificato per le competenze professionali e specifiche possedute e screditato nella sua buona fama all'interno della comunità scolastica;

il docente verrebbe sistematicamente, ogni anno, assegnato a una, massimo due classi, che nell'anno successivo gli vengono ulteriormente cambiate, e ciò produce brusca e inspiegabile interruzione della continuità didattica e genera malcontento anche negli alunni;

infatti, dall'a.s. 2016/2017 il docente era stato già, inspiegabilmente e senza mai averne fatto richiesta, assegnato ad un numero ridotto di classi che comportava, in media, quattro o al massimo otto ore di docenza in classe, mentre le restanti 18 ore previste rimaneva a disposizione per sostituzione di docenti assenti;

all'inizio dell'a.s. 2018/2019, per disposizione dell'allora dirigente in carica, il docente in questione non era stato assegnato a nessuna classe del liceo, presso il quale dal 2008 è titolare, e solo dopo azione legale, veniva assegnato dal dirigente subentrato, soltanto per quattro ore, ad una sola classe, e tenuto "a disposizione" per quattordici;

le delibere degli organi collegiali e del consiglio di istituto, anche per i criteri di assegnazione predetti, non sono consultabili sul sito dell'istituto, in quanto dal 2018 non viene aggiornata la pubblicazione dei verbali del consiglio di istituto;

considerato che:

il 26 luglio 2021, il docente ha inviato alla dirigente, come previsto e legittimamente, la sua richiesta scritta di *desiderata*, chiedendo di essere assegnato per il successivo anno scolastico a un corso di cattedra regolare completa, anche in considerazione dei propri titoli e della propria anzianità di servizio rispetto ad altri;

la dirigente ha, invece, assegnato il docente in questione a tre terze liceo e per l'insegnamento di soltanto una delle due discipline della cattedra di cui il docente è titolare di ruolo (storia e filosofia), per complessive ore otto di docenza e dieci "a disposizione";

il docente è risultato non solo l'unico a dover insegnare soltanto una delle due discipline di cui è titolare, ma anche l'unico a non essere stato assegnato a nessuna classe terminale (quinta) né intermedia (quarta), mentre tutti gli altri docenti anche neo-immessi in ruolo, supplenti e con minore anzianità di servizio insegnano entrambe le discipline di titolarità e sono stati assegnati anche a una classe quarta (intermedia) e perfino, in quattro casi, contemporaneamente, a due classi quinte (terminali);

solo con successivo decreto (n. 80108 del 9 settembre 2021) la dirigente ha parzialmente rettificato le assegnazioni disposte, assegnando al docente l'insegnamento di entrambe le discipline solo in una classe, togliendogli una classe e confermando la mancata assegnazione ad altre classi intermedie o terminali e le dieci a disposizione per sostituzioni;

le ore a disposizione per sostituzione di personale assente, in tutto l'istituto, sono state assegnate esclusivamente alla classe di concorso A019 e nel maggior numero di ore (dieci) al docente in questione;

numeroso note e attestazioni di apprezzamento di alunni e genitori sono pervenute al docente negli anni passati e anche lo scorso anno, per la sua attività didattica, svolta soprattutto nella classe quinta;

il docente non è stato mai nominato come componente e neppure come sostituto in commissioni interne di esami di idoneità o altre intermedie, né per le proprie discipline, né per discipline di area affine e gli vengono preferiti sempre altri docenti perfino precari o non di ruolo;

parrebbe in atto, anche dalle determinazioni della dirigente, una perdurante e pluriennale azione di marginalizzazione del docente come persona e come lavoratore, con conseguente turbamento della serenità psicofisica dello stesso,

si chiede di sapere:

sulla base di quali determinazioni il docente sia stato assegnato dall'anno scolastico 2016/2017 e in modo permanente soltanto a una o due classi e quali altre attività abbia svolto durante l'orario di servizio per il quale viene retribuito, oltre alle sostituzioni orarie di docenti assenti;

per quale motivo il docente sia stato verosimilmente stabilizzato su una cattedra dell'organico dell'autonomia senza averne mai fatto richiesta e sulla base di quali necessità l'ufficio scolastico regionale abbia assegnato tale cattedra al liceo in questione;

perché al docente in questione, nel corso degli anni di servizio presso il liceo dov'è titolare di cattedra dal 2008, non sia stato dato di poter mantenere la continuità didattica nelle classi cui viene assegnato;

per quale ragione il citato docente sia l'unico ad essere stato escluso dall'assegnazione ad altre classi intermedie e terminali;

sulla base di quali criteri e determinazioni ad altri docenti siano state assegnate più quinte classi e per l'insegnamento di entrambe le discipline di titolarità (storia e filosofia), soprattutto in considerazione del fatto che, invece, il docente in questione escluso possiede competenze specialistiche e titoli, oltre che pubblicazioni scientifiche anche a livello internazionale, inerenti specificamente ai programmi di storia e filosofia delle classi quarte e quinte;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo, anche se del caso con l'invio di ispezioni, per verificare in che modo il dirigente scolastico *pro tempore* del liceo "Virgilio" di Roma abbia operato nell'assegnazione dei docenti alle classi e, nel caso specifico, se vi siano anomalie anche da ricondurre a eventuali ingerenze di singoli gruppi di genitori o di altri all'interno della scuola, a danno del docente, della sua professionalità e immagine e a nocumento più generale dell'istituzione scolastica, della libertà di insegnamento e di ogni di altro diritto costituzionalmente tutelato.

(4-06108)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 11 ottobre 2021 la città di Salerno è stata scossa dalla notizia dell'arresto del consigliere regionale Nino Savastano, che ricopriva anche l'incarico di assessore comunale per le politiche sociali, dell'arresto del dirigente del settore ambiente del Comune, dottor Luca Caselli, mentre il sindaco, l'architetto Vincenzo Napoli, è stato raggiunto da avviso di garanzia;

i gravi reati contestati attengono tutti ad appalti per la gestione del verde pubblico tramite affidi a cooperative sociali i cui rappresentanti insieme ad esponenti dello *staff* del sindaco sono stati tutti raggiunti da provvedimenti giudiziari;

anche il 12 ottobre un nuovo provvedimento ha posto agli arresti domiciliari rappresentanti di cooperative sociali che ai propri lavoratori chiedevano di sostenere alle elezioni amministrative di Salerno del 7-8 ottobre 2021 candidati al Consiglio comunale per la lista "I Progressisti" con Vincenzo Napoli candidato alla carica di sindaco. Tra i candidati al Consiglio comunale per la stessa lista figurava anche la moglie di uno degli arrestati;

mentre la prima ordinanza riguardava le elezioni regionali del 2020, la seconda riguardava fatti relativi alle elezioni amministrative del 2021;

il quadro indiziario che emerge dal provvedimento reso dall'autorità giudiziaria rivelerebbe, ad avviso dell'interrogante, la totale inidoneità dell'attuale amministrazione a garantire la trasparenza e la legalità delle procedure ad evidenza pubblica indette per l'affidamento dei servizi;

la costante mortificazione del principio della libera concorrenza fra operatori economici che risulterebbe dalle intercettazioni non costituisce solo un *vulnus* al principio di legalità, ma anche il rischio che tali anomalie possano protrarsi nel tempo condizionando l'azione amministrativa dell'attuale maggioranza consiliare;

non a caso il provvedimento amministrativo di scioglimento *ex art.* 143 del testo unico degli enti locali che il Ministro dell'interno propone al Presidente della Repubblica ha natura preventiva più che sanzionatoria, non potendo essere finalizzato a censurare una condotta in assenza di una sentenza di condanna non ancora intervenuta ma piuttosto a tutelare l'interesse pubblico dal pericolo di essere leso da condotte *contra legem* che sembrerebbero essere già state poste in essere e che pertanto potrebbero essere reiterate;

al riguardo, la giustizia amministrativa nell'affermare la legittimità di un provvedimento *ex art.* 143 ha precisato che "lo scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente disposto anche per l'inadeguatezza degli organi di vertice politico amministrativo a svolgere i compiti di vigilanza e di controllo nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi appaltati dal Comune" (TAR Lazio, Roma, 24 settembre 2018, n. 9544);

pertanto il semplice rischio che il sistema degli appalti possa essere viziato sul piano della legittimità alla luce di quanto emerso nell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali resa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno determina la sussistenza delle condizioni giuridiche per disporre lo scioglimento del Consiglio comunale *ex art.* 143 del testo unico;

lo scioglimento ha una funzione di prevenzione e di salvaguardia della funzionalità dell'ente e dei suoi organi elettivi, il che giustifica la rilevanza di elementi di fatto desunti da indagini amministrative e degli organi di polizia (si veda sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 15 luglio 2005, n. 3784, nello stesso senso la sentenza della sezione V, 20 ottobre 2005, n. 5878),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti giudiziari citati e quali iniziative intenda adottare al cospetto di un "vermiciaio" politico che emergerebbe chiaramente dalle intercettazioni con funzionari che sembrano agire in consapevole dispregio della legge ed in considerazione del fatto che a vincere le elezioni amministrative nella città di Salerno è stata la stessa compagine politica;

quale sia la sua posizione rispetto ad una nuova amministrazione in perfetta continuità con la precedente quando calano le pesanti ombre di un contesto condizionato da atti amministrativi che configurerebbero le più gravi ipotesi di reato per chi dovrebbe servire la missione dell'interesse pubblico.

(4-06109)

FATTORI, DE FALCO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la prima firmataria del presente atto nella sua vita ha partecipato a diverse manifestazioni di piazza, in ultimo a quella di fronte alla discarica di Roncigliano nell'agosto 2021, osservando l'efficienza delle forze dell'ordine presenti nel mantenere l'ordine pubblico rispetto a solo potenziali avvisaglie di protesta che travalicassero il civico dissenso;

il 1° settembre 2021 un articolo de "Il Sole 24 Ore" sottolineava il dispiegamento di forze da parte del Ministero dell'interno in via preventiva avverso possibili movimenti delle frange maggiormente ostili all'interno dei gruppi "no vax" e "no green pass", presidiando 54 siti in tutta Italia con molti mezzi a disposizione, proprio per evitare che le manifestazioni di piazza divenissero guerriglie urbane;

considerato che:

è stato pubblicato un video dal giornalista Nicola Porro nella trasmissione "Quarta Repubblica" di Rete 4, il giorno 11 ottobre, ripreso poi il giorno successivo dalle maggiori testate giornalistiche del Paese, in cui il dirigente di "Forza Nuova", Giuliano Castellino, annunciava l'assalto alla sede della CGIL un'ora e 15 minuti prima che avvenisse, da un palco e in presenza delle forze di polizia;

le parole proferite erano le seguenti: «Sapete chi ha permesso che il Green pass diventasse legge e il fatto che milioni di nostri connazionali sono sotto ricatto e a rischio disoccupazione? Hanno dei nomi precisi: CGil, Cisl e Uil. Sapete cosa fanno i cittadini liberi? Vanno ad assediare la Cgil. Noi oggi partiamo e andiamo ad assediare la Cgil. Se Landini rivuole la sua sede viene a Roma e proclama lo stato di sciopero generale contro il Green pass. Si parte verso la Cgil. Andiamoci a prendere tutto quello che è nostro»;

il 12 ottobre sono emerse anche intercettazioni, pubblicate da "La Repubblica" relative agli organizzatori della guerriglia urbana che non lasciano adito a dubbi su quali fossero gli obiettivi, compreso il Parlamento;

considerato inoltre che il prefetto di Roma, responsabile delle operazioni di controllo e mantenimento dell'ordine pubblico nella manifestazione del 9 ottobre, è Matteo Piantedosi, lo stesso che in maniera così solerte bloccava i manifestanti della discarica di Roncigliano, ma che non ha evitato l'attacco alla CGIL annunciato già un'ora prima,

si chiede di sapere:

quali siano le giustificazioni che il Ministro in indirizzo adduce all'indisturbata azione di assalto al sindacato CGIL e ad altri presidi costituzionali, come gli ospedali, e quali azioni intenda porre in essere per verificare le responsabilità a tutti i livelli dirigenziali e politici dell'accaduto;

se intenda procedere con provvedimento disciplinare verso il Prefetto di Roma a capo delle operazioni.

(4-06110)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02855 della senatrice Binetti, sulla rimborsabilità di una nuova terapia per le persone affette da sclerosi sistemica;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02859 del senatore Anastasi ed altri, sul trattamento della cenere vulcanica come inerte.

A N N E S S I

Emendamento 1.9000

1.9000

DISEGNO DI LEGGE AS 2371

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118:

ARTICOLO 1:	
<i>Al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 389 del» inserire le seguenti: «codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al».</i>	Coord. 1
<i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">«Articolo 1-bis (Proroga della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative)</p> <p>1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".».</p>	1.0.100 (già 1.0.13, id. a 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18 limitatamente al comma 1)
ARTICOLO 3:	
<i>Sostituire l'articolo con il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">«Articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)</p> <p>1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti</p>	3.100 (testo corretto)



dallo stesso incaricati e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza. La domanda è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, da un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e da un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La domanda è respinta se non è corredata da quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni



<p>di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel secondo periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:</p> <p>a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;</p> <p>b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;</p> <p>c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.</p> <p>8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.</p> <p>10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.</p> <p>11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».</p>	
ARTICOLO 4	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<p>a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata»;</p>	4.1



<i>b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «L'esperto», inserire le seguenti: «è terzo rispetto a tutte le parti e».</i>	
<i>Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «revisore legale» inserire le seguenti: «non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».</i>	4.5
ARTICOLO 5	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 3:</i> - alla lettera d), dopo la parola «insolvenza» inserire le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-bis e 182-bis, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942»; - alla lettera g), sopprimere le parole: «, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva»; <i>b) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.»;</i> <i>c) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «L'incarico può proseguire» inserire le seguenti: «per non oltre centottanta giorni».</i>	5.9 (testo 2 corretto)
<i>Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa 7 che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».</i>	5.22 (testo 2) (id. a 5.23 testo 2, 5.24 testo 2, 5.25 testo 2, 5.26 testo 2, 5.27 testo 2)
<i>Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente: «8-bis. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.»</i>	5.28 [già 2.12, id. a 5.29 (già 2.13 testo2), 5.30 (già 2.14 testo 2), 5.31 (già 2.15 testo 2)]
<i>Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi» con le seguenti: «certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «L'esperto, verificata» con le seguenti: «L'esperto, verificati».</i>	Coord. 1
ARTICOLO 6	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>al comma 5, dopo la parola: «anteriori» inserire le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».</i>	6.4 (id. a 6.5)
ARTICOLO 7	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» con le seguenti: «al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto»;</i> <i>b) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «il nominativo» con le seguenti: «l'accettazione».</i>	7.2
<i>Al comma 3, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «sentite le parti e l'esperto» con le seguenti: «sentiti le parti e l'esperto».</i>	Coord. 1



ARTICOLO 8	
<i>Sostituire l'articolo con il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">«Art. 8.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sospensione di obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)</i></p> <p>1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.».</p> <p>Si propone la sostituzione della rubrica, il cui testo risultava il seguente: <i>"Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento a seguito dell'istanza per l'applicazione di misure protettive del patrimonio"</i>, posto che la misura concessa dalla norma non è necessariamente collegata all'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ma è riferita all'istanza di nomina dell'esperto oppure ad una successiva dichiarazione presentata dall'imprenditore. La rubrica <i>"Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento a seguito dell'istanza per l'applicazione di misure protettive del patrimonio"</i> risulta pertanto erronea e fuorviante rispetto al contenuto della norma.</p>	<p>8.1 (testo corretto)</p> <p>Modifica rubrica</p>
ARTICOLO 9	
<i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i>	
«1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.»	9.1
ARTICOLO 10	
<i>Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile», inserire le seguenti: «dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti».</i>	10.2 (testo 2)
<i>Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «gruppo di cui all'articolo 13» con le seguenti: «gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto».</i>	Coord. 1
ARTICOLO 11	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<p>a) <i>al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» con le seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;</i></p> <p>b) <i>al comma 3, lettera b), alle parole: «proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto», premettere le seguenti: «all'esito delle trattative.».</i></p>	11.1
<i>Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3».</i>	11.4 (testo 2) (id. a 11.6 testo 2, 11.7 testo 2, 11.8 testo 2, 11.9 testo 2)
Si segnala la necessità di coordinare il participio passato "disciplinati" con il genere del nome - "procedure" - al quale si riferisce, inserendo, al femminile "disciplinate".	Correzione errore di battitura



ARTICOLO 14	
<i>al comma 5, dopo le parole: «e 101, comma 5, deb» inserire le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al».</i>	Coord. 1
ARTICOLO 15	
<i>Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'esonero o dell'attenuazione».</i>	15.2
ARTICOLO 16	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è esclusivamente determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.»;</i>	16.1
<i>b) al comma 5, sostituire le parole: «comma 1», con le seguenti: «commi 1 e 2» e sopprimere le parole: «o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)».</i>	
<i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «euro 1.300.000.000,01» con le seguenti: «euro 1.300.000.000,00».</i>	Coord. 1
<i>Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e delle parti interessate» inserire le seguenti: «che partecipano alle trattative».</i>	
<i>Al comma 4, sostituire le parole: «, tuttavia all'esperto» con le seguenti: «; all'esperto comunque».</i>	
<i>Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «del n. 1 dell'articolo 633» con le seguenti: «dell'articolo 633, primo comma, numero 1,» e le parole: «provvisoria esecuzione» con le seguenti: «esecuzione provvisoria».</i>	
ARTICOLO 17	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) al comma 2, primo periodo, alle parole: «d), e), f), g) e h)» premettere le seguenti: «a), c), ».</i> <i>Al medesimo comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La nomina avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.»;</i>	17.1 (testo 2)
<i>b) al comma 3, sopprimere le parole: «e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti»;</i>	
<i>c) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, senza necessità di attestazione, »;</i> <i>sostituire le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» con le seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;</i>	
<i>d) al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3» con le seguenti: «l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3»;</i>	
<i>Al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4.».</i>	17.2 (testo 2) [id. a 17.5 (testo 2)]
ARTICOLO 18	
<i>Apportare le seguenti modificazioni:</i>	
<i>a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente</i>	18.1 (testo 2) Correzione errore di battitura lettera c)



<p>al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.»;</p> <p>b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile» inserire le seguenti: «assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4»;</p> <p>c) al comma 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al primo periodo, dopo le parole: «e alla relazione finale» inserire le seguenti: «e al parere»; sostituire le parole: «fissa la data dell'udienza» con le dalle seguenti: «fissa l'udienza»; - sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.»; <p>Si segnala il refuso inserito in grassetto alla lettera c) primo punto e si propone la cancellazione della preposizione "dalle".</p>	
<p>Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» aggiungere le seguenti: «, 217-bis».</p>	18.10 (id. a 18.11, 18.12)
<p>Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «e 35.1 del» inserire le seguenti: «testo unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al».</p>	Coord. 1
ARTICOLO 19	
<p>Dopo il comma 3, inserire i seguenti:</p> <p>«3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.</p> <p>3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.».</p>	19.1 (testo 2 corretto)
<p>Dopo il comma 3, inserire i seguenti:</p> <p>«3-bis. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: ", o comunque a partecipazione pubblica,";</p>	19.2 (testo 2)



<p>b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.";</p> <p>c) al quarto periodo, dopo le parole: "Il corrispettivo provvisorio", le parole: "spettante allo Stato" sono soppresse;</p> <p>d) al penultimo periodo, le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalla seguente: "cedente".</p> <p>e) all'ultimo periodo, le parole "I proventi" sono sostituite dalle seguenti: "Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi".</p> <p>3-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni.".</p>	
<p>ARTICOLO 20</p>	
<p><i>Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:</i></p>	
<p><i>«e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Art. 182-septies (<i>Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa</i>)</p> <p>La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma occorre che:</p> <p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;</p> <p>b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;</p> <p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p> <p>d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;</p> <p>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</p> <p>Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.</p> <p>In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti</p>	<p>20.10 (testo 2)</p>



<p>esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p> <p>Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p> <p>Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.»»</p>	
<p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «nel caso di omologa» con le seguenti: «nel caso di omologazione».</i></p>	Coord. 1
<p>ARTICOLO 23</p> <p><i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i></p>	
<p>«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»</p>	23.1 (testo 2) [id. a 23.3 (testo 2), 23.4 (testo 2)]
<p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Articolo 23-bis (Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)</p> <p>1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.»</p>	23.0.18 (già 26.0.7)
<p>ARTICOLO 24</p> <p><i>Al comma 2, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».</i></p>	Coord. 1
<p>ARTICOLO 25</p> <p><i>Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «ai sensi del decreto» con le seguenti: «ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto».</i></p>	Coord. 1
<p>ARTICOLO 26</p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Art. 26-bis (Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari)</p> <p>1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura.</p>	26.0.1 (testo 2)



2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.

4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, deve formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

5. Per il concorso di cui al comma 1, nonché per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento della prova orale il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presente alla seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, commi 1 e 3, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 indetto si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 il comma 3 è sostituito dal seguente: "È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della



<p>presente disposizione vengono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente".</p> <p>8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 4 (Presentazione della domanda)</p> <p>1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinarsi nel bando di concorso entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.</p> <p>2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità a quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.</p> <p>3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica di Roma.».</p> <p>9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 5.962.281,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».</p>	
ARTICOLO 28	
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:	
<p style="text-align: center;">«Articolo 28-bis (Clausola di salvaguardia)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»</p>	<p>28.0.1 [id. a 28.0.2 (testo 2), 28.0.3 (testo 2), 28.0.4 (testo 2)]</p>

IL GOVERNO


